

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE**

PROC. N. 010/2010 C.A.A. DIB.

A CARICO DI:

KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DELL'11 DICEMBRE 2010

(DAL 24 NOVEMBRE 2010)

COLLEGIO:

**PRESIDENTE DOTT. CLAUDIO PRATILLO HELLMAN
CONSIGLIERE: DOTT. MASSIMO ZANETTI (Relatore)**

GIUDICI POPOLARI EFFETTIVI:

**ANGELETTI FABIO
RANIERI SIMONETTA
CALISI ANNA
NATALIZI PAOLA
MACELLARI FEDERICA
MASCIOVECCHIO ANTONELLA**

GIUDICI POPOLARI AGGIUNTI:

**MARTINI DANIELA
BELLAFANTE RICCARDO
MAIOTTI GIANLUCA
CHIALLI MAURO**

**PROCURATORE GENERALE: DOTT. GIANCARLO COSTAGLIOLA
PROCURATORE GENERALE: DOTT.SSA MANUELA COMODI**

CANCELLIERE MARIA CENTORRINO

IMPUTATI E DIFENSORI:

- 1) KNOX AMANDA MARIE, DETENUTA P.Q.C. PRESENTE - AVV. LUCIANO GHIRGA DEL FORO DI PERUGIA, E AVV. CARLO DALLA VEDOVA DEL FORO DI ROMA - DI FIDUCIA, PRESENTI.
- 2) SOLLECITO RAFFAELE, DETENUTO P.Q.C. PRESENTE - DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. LUCA MAORI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE, E DALL'AVV. GIULIA BONGIORNO DEL FORO DI ROMA, ASSENTE. SOST. PROC. L'AVV. CLAUDIA GORI DEL FORO DI ROMA, COME DA DELEGA CHE PRODUCE E CHE LA CORTE ACQUISISCE.

PARTI CIVILI E DIFENSORI:

1. JOHN LESLIE KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
2. ARLINE CAROL MARY KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
3. JOHN ASHLEY KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
4. LYLE KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
5. STEFHANIE ARLINE LARA KERCHER, ASSENTE - AVV. SERENA PERNA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
6. DIYA LUMUMBA, PRESENTE - AVV. CARLO PACELLI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.
7. TATTANELLI ALDALIA, ASSENTE - AVV. LETIZIA MAGNINI DEL FORO DI PERUGIA, ASSENTE - SOSTITUTO PROCESSUALE L'AVV. CARLO PACELLI DEL FORO DI PERUGIA, COME DA DELEGA CHE PRODUCE E CHE LA CORTE ACQUISISCE.

ESITO: RINVIO ALL'UDIENZA DEL 18 DICEMBRE 2010.

Il presente verbale viene aperto alle ore 09:30.

Il Presidente dispone che il processo verbale relativo al presente procedimento sia redatto con la stenotipia in forma integrale data la delicatezza e la complessità dei fatti oggetto del processo, ai sensi dell'articolo 134 e seguenti Codice di Procedura Penale.

Preliminarmente il Presidente dà atto che si procede alla costituzione dell'Ufficio Giudicante. (OMISSIS).

Il Procuratore Generale: Signor Presidente, non abbiamo ancora costituito le parti, io chiedo che per il momento venga spento questo impianto, poi si discuterà anche di questo.

Il Presidente: Sì, non so se devono metterlo a punto, poi lo spegniamo.

Costituzione delle parti. (OMISSIS).

Il Presidente: Preliminarmente volevo sentire se l'imputata Knox ha bisogno o desidera un interprete.

L'imputata: Grazie, ma capisco bene.

Il Presidente: Formalizziamo l'autorizzazione, a cura e spese di parte, alla difesa di Sollecito per l'utilizzo di questo impianto che vorrei che ora fosse spento.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga: Presidente, se posso, non ho trovato nel fascicolo del dibattimento il provvedimento del Procuratore Generale Dottor Armati che applicava il Dottor Mignini e Dottoressa Comodi, con provvedimento che io ho avuto modo di vedere in altra circostanza ma non sta nel fascicolo. Chiedo se la Corte ritenga opportuno che stia nel fascicolo del dibattimento.

Il Procuratore Generale: Signor Presidente, io stamattina l'ho portato il provvedimento in copia autentica e l'ho consegnato alla segretaria.

Il Presidente: Vuol prenderne visione Avvocato?

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:
No, io ne ho presa visione in separata sede, era solo per il rispetto delle forme. Se mi dicevate che era stata acquisita allora non avrei fatto la domanda.

Il Presidente: E' stato prodotto e acquisito al fascicolo.

A questo punto il Consigliere relatore, Dottor Zanetti, svolge la relazione. (Omissis).

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Signor Presidente, prendo la parola dopo aver...

Il Procuratore Generale: Mi scusi Presidente, prima che inizi la discussione, ho visto qui delle apparecchiature...

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Volevo parlare proprio di questo Presidente.

Il Procuratore Generale: Volevo capire a che cosa servivano perché poi mi riservavo...

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Se mi permette il Procuratore Generale vorrei...

Il Presidente: Uno alla volta sennò non si capisce niente.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Avevo iniziato io, scusi Signor Procuratore Generale. Dopo la relazione del Signor Consigliere relatore dovremo andare a trattare come stabilito le questioni preliminari sia in diritto che questioni preliminari di merito. Per quanto attiene la difesa Sollecito le tratterà il collega le questioni preliminari di diritto e poi tratterò io le questioni di merito relativa alla riapertura parziale del dibattimento così come richiesto ai sensi del 630. La durata sarà di circa due ore, due ore e un quarto per entrambi, vorrei far presente che

questa apparecchiatura, per rispondere anche al Procuratore Generale, non è altro che un proiettore di diapositive che vorremmo proiettare nel corso della nostra esposizione. Si tratta di foto e di altro materiale, tutto agli atti del processo, ci servono per dare maggior chiarezza a quanto esporremo, sono atti conosciutissimi, già trattati, già enucleati nel corso del giudizio di primo grado. Quindi questo per rispondere intanto alla richiesta del Procuratore Generale, quindi chiediamo di essere autorizzati a poter visionare nel corso della nostra relazione, della nostra discussioni questi documenti che sono, ripeto, nel fascicolo del dibattimento.

Il Procuratore Generale: Io non lo so, devo stare alle parole del difensore, se sono atti del processo non capisco perché devono essere riprodotti in questa sede. Questa è la sede per discutere delle questioni preliminari, ossia per fare una discussione in modo da consentire alla Corte di decidere se acquisire delle prove, se richiedere o documenti od altro, credo che qualsiasi operazione si faccia in questa fase sia assolutamente estranea dall'illustrazione dei motivi delle richieste preliminari. È una anticipazione di merito, estranea a questa fase del processo.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Presidente, io mi associo alla richiesta dell'Avvocato Maori circa l'utilizzazione di strumenti tecnici per supportare quelle che saranno la presentazione e le richieste preliminari, in via preventiva è difficile dire se questi si riferiscono a questioni di merito sarà Lei prontamente ad intervenire qualora ritenesse che questo sia inopportuno perché appunto riferibile al merito. Mi sembra scontato, alla luce di ciò che succede oggi nei processi, alla luce di ciò che è successo in primo grado l'utilizzo di

strumenti informatici, soprattutto per illustrare diapositive che sono agli atti, sono tantissime, sono assolutamente necessari per identificare gli oggetti i luoghi e quant'altro e quindi credo che non si possa distinguere tra una presentazione verbale e una presentazione verbale sostenuta da diapositive, soprattutto in virtù di quello che è stato fatto in questo processo in primo grado. Quindi, non avendo io diretto interesse sull'utilizzo del macchinario perché noi non abbiamo bisogno oggi di questo ma ritengo che in generale, in un processo di questo tipo, se c'è una richiesta da parte di una qualsiasi delle parti di affiancare alla propria presentazione anche degli strumenti visivi questo debba essere permesso; grazie.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Parisi: Signor Presidente io mi associo alla richiesta dell'Avvocato Maori.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Signor Presidente, prima di interloquire sulla richiesta presentata dai difensori io chiedo che la Corte decida sulla formazione del vostro fascicolo perché sia gli atti di appello che gli atti che contengono i motivi aggiunti, a questi atti è allegata copiosa documentazione, in particolare vi è una produzione documentale da parte della difesa Bongiorno - Maori che viene proposta anche dalla Procuratore Generale, che a mio avviso deve essere espunta dal vostro fascicolo che deve contenere unicamente gli atti senza produzione documentale. La produzione documentale, tra cui i verbali dei testimoni di cui si chiede l'audizione, così come perfettamente riferito dal Consigliere relatore, addirittura una consulenza fatta dal dottor D'Ambrosio sul computer e così via, sono tutti atti di indagine che potranno eventualmente essere prodotti alla Eccellentissima Corte in sede di rinnovazione

dibattimentale di cui le difese chiedono ovviamente il vostro giudizio. Quindi, prima di tutto, a mio avviso, per la legittimità della composizione del fascicolo deve essere decisa dalla Corte la formazione del fascicolo medesimo e chiedo che venga espunto tutto il materiale allegato agli atti di appello e ai motivi aggiunti. Per quanto riguarda la questione riferita all'accompagnamento tecnico a supporto della illustrazione di queste richieste di rinnovazione io mi oppongo fermamente perché tutto quello che viene richiamato dalle difese è agli atti e quindi specificatamente i difensori potranno fare riferimento alla relazione della Scientifica, alle consulenze della Scientifica, al materiale fotografico, ai video e così via, che voi avete a disposizione, senza influenzare nell'accompagnamento espositivo verbale la Corte e i Giudici non togati con l'accompagnamento di rappresentazioni fotografiche e così via. Quindi prima di tutto chiedo che venga deciso dalla Corte di espungere tutti i documenti allegati agli atti di appello e motivi aggiunti e mi oppongo alla richiesta di accompagnamento con supporto informatico a disposizione dei difensori.

Il difensore della Parte Civile Lumumba, Avvocato Pacelli:

Questa Parte Civile voleva semplicemente far presente che è remissiva sulla questione delle apparecchiature e si associa alla richiesta dell'Avvocato Maresca.

Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi: Signor Presidente, io volevo solo commentare la richiesta della Parte Civile sulla quale il Pubblico Ministero non ha interloquito, cioè sulla espunzione degli atti difensivi compiuti dalle difese, pertanto chiediamo che siano materialmente tolti e restituiti alle difese. Cioè la regola è esattamente quella del primo grado, non si può depositare una consulenza tecnica di parte o un verbale

di sommarie informazioni prima che il teste o il consulente venga sentito dal Giudice.

Il Presidente: Questo per quello che riguarda quindi la formazione del fascicolo, momentaneamente devono essere considerate separate dall'atto di appello e dalle memorie integrative e decideremo, insieme alle questioni pregiudiziali e preliminari, l'acquisizione al fascicolo o meno.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Io Signor Presidente, vorrei verbalizzare che questa decisione deve essere fatta dalla Eccellentissima Corte prima di ogni altra, quindi invito la Corte a decidere sulla restituzione di questi atti quindi sulla formazione del fascicolo; chiedo scusa della mia insistenza ma è preliminare a tutto.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Parisi: Signor Presidente, se ho la possibilità di interloquire su questa istanza della Parte Civile, noi riteniamo che ai fini di una corretta decisione, per quanto riguarda la richiesta di rinnovazione è necessario mantenere per il momento questi atti perché altrimenti la Corte come farà a decidere, ad esempio, su queste prove sopravvenute al giudizio? Credo che sia assolutamente indispensabile ai fini proprio di una corretta comprensione e inquadramento della vicenda, mantenere per il momento questi atti ai fini dell'assunzione della decisione.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga: Sulla questione dell'allegazione di Aviello per esempio, del contenuto dell'ordinanza del 9 ottobre, si chiederebbe lo stralcio, su questo non avevamo interloquito noi Presidente ma brevemente perché lei ha anticipato il nostro pensiero, sono atti strettamente connessi con i motivi di appello contestuali, utili ad integrare e a spiegare il motivo dell'appello, della

rinnovazione del dibattimento e abbiamo impugnato espressamente l'ordinanza, per una decisione dovrete tenerne conto quindi devono stare, non c'è un fascicolo del dibattimento in appello, è regolato da quella saggia spiegazione che ha dato "quando ci ritireremo per decidere tutte le questioni" se è del caso, non ammettendo ad esempio la questione di Aviello, disporrà la restituzione degli atti agli appellanti. Quindi insistiamo perché rimangano ad integrazione e connessione dei motivi dell'appello. Per quello che riguarda Aviello noi concludiamo in questo senso, quindi insistiamo perché siano valutabili da parte della Corte con quello che ne verrà di conseguenza a seguito della decisione che prenderete. Volevo dire solo questo a seguito della questione della Parte Civile.

Il Presidente: Quindi, in questa fase, ordiniamo la separazione della produzione degli allegati degli appellanti che quindi non faranno parte, per il momento, del fascicolo, l'eventuale acquisizione la decideremo insieme all'ordinanza su tutte le questioni.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:
Signor Presidente, la signorina Amanda Knox intende rendere spontanee dichiarazioni, la vuol fare con molta convinzione, chiedo se la Corte l'autorizza.

Il Presidente: In questa fase? Va bene, prego.

L'imputata Amanda Marie Knox: Egregi Signori della Corte, vi saluto e ringrazio per la vostra pazienza mentre vi propongo questi miei pensieri, anche perché pretendo una premessa per aiutarmi a spiegarmi meglio. Negli Stati Uniti, quando ero fra i miei amici all'Università succedeva ogni tanto che ci proponevamo qualche argomento così per discuterne tra di noi dibattendo le

nostre diverse opinioni, mi piaceva seguire questi discorsi ma mi trovavo in disagio se dovessi partecipare io direttamente, perché non sono donata dal talento del discorso. Spesso non riesco ad esprimere le mie convinzioni, almeno al momento, verbalmente; dei miei amici infatti io sono il più debole in questo ecco perché per scherzo un mio amico era solito aggrapparsi a questo mio carattere notevolmente più pacifico e a sfidarmi con una solita frase (...) che vuol dire "Difenditi secchiona", era uno scherzo. E inevitabilmente io rispondevo e la mia risposta nell'uscire dalla mia bocca si girava tutto incomprensibile, incomprensibilmente intorno a sé o non riuscivo a rispondere affatto perché la mia mente si bloccava e la mia lingua si impasticciava. Non riuscivo a fare ciò che mio amico spesso mi chiedeva di fare, cioè difendermi, figuriamoci se io sono la più debole in questa aula ad esprimermi. Ecco perché chiedo pazienza perché tutto questo che io ho preparato sono le cose che non ci sono riuscita a dire ancora, o meglio io mi ritrovo davanti a voi per la seconda volta ma queste sono le cose che vorrei di aver già detto, vi chiedo pazienza perché le opportunità di parlare ci sono state ed io sono stata di poche parole. Ammetto che le parole spesso non mi vengono perché non ho mai aspettato di trovarmi qui, una condannata per un crimine che non ho commesso, in questi tre anni ho imparato la vostra lingua e ho visto come vanno le procedure ma non mi abituo mai a questa vita spezzata. Ancora non so come affrontare tutto questo se non essendo me stessa come sono sempre stata nonostante il soffocante disagio. Io ho sbagliato a pensare che ci sono luoghi e momenti giusti o sbagliati per dire cose importanti, cose importanti vengono dette e basta. La sola cosa che mi spiace adesso è che ci sono delle persone a cui dovrei

rivolgermi che non sono qua, eppure spero che le mie parole vi arrivino perché o sono chiuse in carcere o sono qui, e sono qui. Alla famiglia e ai cari di Meredith voglio dire che mi dispiace molto che Meredith non c'è più, non posso sapere come vi sentite ma anche io ho delle sorelle piccole e l'idea della loro sofferenza e infinita mancanza mi terrorizza, è incomprensibile e inaccettabile quello che state subendo e quello che Meredith ha subito. Mi dispiace che tutto questo vi è successo e che mai l'avrete accanto a voi, non vi appartiene, non è giusto e non può mai esserlo, non siete soli mentre ricordate lei perché vi sto pensando, anche io ricordo Meredith e mio cuore è spezzato per tutti voi. Meredith era gentile, intelligente, simpatica e sempre disponibile, era lei che mi invitata di vedere Perugia con lei da amica, le sono grata e onorata di aver potuto essere in sua compagnia, di aver potuto conoscerla. Patrick? Non ti vedo ma mi dispiace, mi dispiace perché non volevo farti torto, sono stata molto ingenua e per niente coraggiosa perché io avrei dovuto sopportare le pressioni che mi hanno spinto di farti male, non volevo contribuire a quello che hai sofferto. Tu sai cosa vuol dire avere delle accuse ingiuste imposte sulla tua pelle, non hai meritato quello che hai vissuto e spero che riuscirai a trovare la tua pace. La morte di Meredith è stata uno shock terribile per me, lei era una mia nuova amica, un punto di riferimento per me qua a Perugia e poi è stata uccisa, perché io ho sempre sentito una affinità verso di lei, subito nella sua morte ho riconosciuto anche una mia stessa vulnerabilità, mi sono affidata soprattutto a Raffaele che mi si è dimostrato una sorgente di rassicurazione, consolazione, disponibilità ed amore. Mi sono affidata anche alle Autorità che svolgevano le indagini perché volevo aiutare a rendere giustizia a

Meredith, un altro shock era di essere arrestata e accusata, mi ci voleva molto tempo per confrontarmi con la realtà di essere accusata e ridefinita ingiustamente: stavo in carcere, la mia foto era dappertutto, si speculava su di me quasi sempre facendo pettegolezzi insidiosi, ingiusti e cattivi della mia vita privata. Vivere questa esperienza mi è riuscito inaccettabile, mi sono affidata soprattutto alla speranza che tutto si sarebbe sistemato come avrebbe dovuto, che questo sbaglio enorme nei miei confronti sarebbe riconosciuto e che ogni giorno che io passavo in cella, in aula, era un giorno più vicino al mio debutto in libertà. Questa era la mia consolazione nel buio che mi permetteva di vivere senza disperarmi, facendo il mio meglio di continuare la mia vita come ho sempre fatto, in contatto con i miei amici cari, la mia famiglia, studiando, sognando per il futuro. E adesso sono ingiustamente condannata, più consapevole che mai di questa esperienza e realtà dura e non meritata, io spero ancora nella giustizia e sogno ancora di un futuro anche se questa esperienza di tre anni pesa dell'angoscia e della paura. Eccomi qui davanti a voi più intimorita che mai, non perché ho paura o mai abbia avuto paura della verità ma perché io ho già visto la giustizia fallirmi. La verità su di me e Raffaele non è ancora riconosciuta e noi stiamo pagando con la nostra vita per un crimine che non abbiamo commesso, io e lui meritiamo la libertà come tutte le persone in questa aula oggi, noi non meritiamo i tre anni che abbiamo pagato e certamente non meritiamo altri. Io sono innocente, Raffaele è innocente, non abbiamo ucciso Meredith. Vi prego di considerare veramente che ci sia stato uno sbaglio enorme nei nostri confronti, nessuna giustizia viene resa a Meredith o ai suoi cari togliendo la vita a noi e facendoci pagare per qualcosa che non abbiamo fatto. Io non sono la persona

che l'accusa insiste che sia, per niente, secondo loro io sarei una ragazza pericolosa, diabolica, gelosa, menefreghista e violenta, le loro ipotesi dipendono su questo, eppure quella ragazza non sono mai stata, mai. Le persone che mi conoscono sono testimoni della mia persona, il mio passato e intendo il mio vero passato non quello raccontato dai tabloid, vi dimostra che io sono sempre stata così come sono veramente e se tutto questo non basta io vi chiedo, vi invito, vi chiedo di chiedere alle persone che mi custodiscono da tre anni, chiedete a loro se io sono mai stata violenta, aggressiva, menefreghista davanti alle sofferenze che fanno parte delle vite spezzate in carcere, perché vi rassicuro che io non sono così. Vi rassicuro che io non ho mai rispecchiato l'immagine che ha dipinto l'accusa, come è possibile che io sarei capace di saltare su una tale violenza come ha subito Meredith? Come è possibile che io mi sarei gettata così all'opportunità di far male ad una mia amica, aggrappandomi su tale violenza come se fosse più importante e più naturale di tutti i miei insegnamenti, tutti i miei valori, tutti i miei sogni e tutta la mia vita? Tutto questo non è possibile, quella ragazza non sono io. Io sono la ragazza che dimostro di essere da sempre, che sono sempre stata. Ripeto, che anche io sto chiedendo per la giustizia. Raffaele ed io siamo innocenti e meritiamo di vivere le nostre vite liberi, non siamo responsabili della morte di Meredith e nessuna giustizia ripeto è compiuta togliendoci le nostre vite. Vi ringrazio per la pazienza.

Il Procuratore Generale: Scusi Presidente, ma la Corte non ha ancora deciso per la richiesta delle proiezioni.

Il Presidente: Per le proiezioni abbiamo autorizzato l'installazione a cura e spese di parte, poi sull'utilizzo che la difesa ne farà valuteremo lì per

li, ancora non sappiamo se sarà rilevante o meno quindi decideremo al momento. D'altra parte non possiamo a priori privarli di un mezzo di difesa che magari è necessario alla loro condotta processuale. Prego.

Il difensore di Raffaele Sollecito, Avvocato Parisi:

Eccellentissima Corte, la difesa di Raffaele Sollecito esporrà le questioni preliminari ispirandosi ad una massima sintesi e rinviando per ogni ulteriore approfondimento a quanto meglio indicato negli atti di appello. Tuttavia, proprio perché sintetico, vi prego di considerare che indicherò in questa sede soprattutto i temi dai quali, a nostro avviso, non è possibile prescindere per un corretto giudizio di secondo grado. Come si evince dallo stesso atto di impugnazione, la difesa ha evidenziato nei motivi di appello una serie di nullità in cui sarebbe incorsa la Corte in primo grado, si tratta di singole ordinanze attraverso le quali la Corte d'Assise ha deciso singole questioni a volte di grandissima rilevanza procedurale con riflessi evidenti sul processo. Tali decisioni che sono state, a nostro avviso, assunte in difformità rispetto a quanto stabilito dalla legge o disattendendo l'interpretazione giurisprudenziale, hanno generato in alcuni casi un evidente corto circuito nel processo. Il che appare evidentissimo, e inizio ad affrontare il primo motivo di impugnazione, quello relativo alla richiesta di nullità dell'ordinanza del 9 ottobre 2009, nel caso della prima ordinanza impugnata che ha impedito l'ingresso all'interno del processo di accertamenti peritali che la difesa riteneva in primo grado e ritiene oggi a maggior ragione indispensabili in grado di appello per dimostrare la assoluta mancanza di responsabilità in capo a Raffaele. A tale proposito ricordo sinteticamente che la difesa in primo grado aveva sollecitato i poteri

officiosi del Giudice ai sensi dell'articolo 507 Codice di Procedura Penale, e aveva in particolare modo insistito affinché la Corte d'Assise assumesse alcune perizie tra cui in particolare modo la perizia genetica, ma aveva anche chiesto alla Corte di disporre accertamenti medico legali sulla compatibilità dell'arma in sequestro rispetto alle ferite riscontrate sul collo della vittima, accertamenti rispetto all'orario della morte, verifiche anche rispetto a quanto dichiarato da alcuni testi che avrebbero uditi alcuni rumori e quindi avevamo chiesto delle perizie audiometriche ma anche delle perizie informatiche sui computer degli imputati. Il tutto per altro nella convinzione che attraverso queste perizie, proprio nell'ottica di ricerca della verità, fosse possibile in qualche modo superare quelle gravi condizioni che erano emerse durante il primo grado tra quello che sostenevano ed evidentemente continuano a sostenere i consulenti dell'accusa e quello che invece sostengono i consulenti della difesa. La Corte d'Assise ha invece rigettato, a nostro avviso in maniera troppo sbrigativa, queste richieste difensive adducendo quella che è una giustificazione del tutto incompleta e per certi versi apodittica come si evince da una motivazione meramente apparente. La Corte infatti ha scelto di aderire in maniera acritica alla tesi dell'accusa, ossia quella della presunta completezza dell'accertamento in primo grado, senza però specificamente rispetto alle analitiche richieste della difesa una adeguata giustificazione. Per questo la difesa ritiene che rispetto al primo motivo di impugnazione, che necessariamente è legato anche al secondo motivo di impugnazione che è relativo alla richiesta di rinnovazione, la Corte d'Assise sia sicuramente incorsa in una violazione ai sensi del comminato disposto degli articoli 507 Codice di Procedura Penale e 125 nella

parte in cui dispone che i provvedimenti giurisdizionali, ivi comprese le ordinanze, debbano essere motivate a pena di nullità. È chiaro che l'articolo 507, e la difesa non lo nega, conferisce al Giudice un potere discrezionale, però è un conto è dire potere discrezionale un conto è esercitare tale potere al di fuori dei limiti previsti dalla legge e cioè tale potere non può essere esercitato evidentemente in maniera casuale oppure basandosi su quella che è la semplice intuizione del Giudice. E per evitare ciò evidentemente l'articolo 125 in rapporto all'articolo 507 del Codice di Procedura Penale, impongono al Giudice di spiegare attraverso una adeguata motivazione sia le ragioni dell'eventuale accoglimento come le ragioni dell'eventuale diniego. La Corte invece si è limitato ad affermare genericamente in questa impugnata ordinanza, vi leggo il virgolettato: "I numerosi consulenti ed anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico scientifici hanno portato all'attenzione della Corte e delle parti una pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai quali non si ravvisa la necessità, connotata dai caratteri richiesti dall'articolo 507, di disporre ulteriori perizie e ciò anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale". Ora, è evidente che questa sintetica spiegazione integra a nostro avviso quella che proprio è la classica motivazione apparente, nel senso che la difesa in primo grado aveva chiesto una serie di accertamenti peritali, aveva prodotto anche una memoria difensiva e aveva indicato per ogni singola perizia, perizia genetica, perizia sul coltello, aveva indicato una serie di ragioni che rendevano indispensabili quegli accertamenti ai fini proprio della ricerca della verità. Con questa motivazione evidentemente c'è una elusione, viene dribblato quello che è l'argomento difensivo per

rinvia genericamente, per così dire, a una ritenuta non decisività di questi nuovi accertamenti. Noi riteniamo pertanto che la carenza di motivazione di questa prima ordinanza sia evidentissima. Non voglio citare giurisprudenza che per altro, solo per comodità, depositerò, abbiamo suddiviso alcune massime, alcune Sentenze che secondo noi sono rilevanti per argomento che poi successivamente presenterò alla Corte, ma essa comunque va nel senso di affermare che il Giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere dovere. Ed insomma secondo la Cassazione il Giudice di primo grado ha un obbligo specifico di motivazione in ordine anche al mancato esercizio di tale potere dovere e pertanto la mancanza di una adeguata giustificazione alla propria condotta determina quello che tecnicamente è un vizio di motivazione, lesivo della legge, dal quale può derivare anche la nullità della Sentenza. Per di più ricordo che le Sezioni Unite del 2006, 17 ottobre 2006 Greco, hanno chiarito qual è lo scopo e la funzione dell'articolo 507, ossia quello di consentire al Giudice di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti ed è proprio evidentemente quello che la difesa chiedeva in primo grado. Secondo le Sezioni Unite cioè la norma mira a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del Giudice sono più ampie è più probabile che la Sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti, quindi mi sembra che questa Sezioni Unite del 2006 vada proprio nel senso di spiegare qual è la funzione dell'articolo 507 che è una

funzione di integrazione probatoria e che sicuramente può servire, poteva servire e doveva servire e oggi serve a maggior ragione in un processo come questo in cui non c'è una prova che dimostri la penale responsabilità degli imputati.

Io per il resto di questo primo motivo mi riporto chiaramente all'atto di appello e passo ad esaminare la richiesta di rinnovazione quindi il secondo motivo di impugnazione. Anche qui cerco di garantire la sintesi nei limiti del possibile, qui la difesa e quindi magari facciamo una differenziazione anche per i Giurati, la difesa ha fatto diverse richieste di rinnovazione, nel secondo motivo di impugnazione ha chiesto la rinnovazione chiedendo alla Corte di assumere nuove prove cioè le perizie che sostanzialmente sono state negate in primo grado. Poi negli altri motivi legati alla rinnovazione si chiede anche l'assunzione di prove sopravvenute al processo, ma quello è un discorso diverso che poi affronteremo. Quindi il legame che c'è tra il primo motivo di impugnazione dove noi evidenziamo la nullità dell'ordinanza del 9 ottobre 2009, relettiva delle richieste di perizie e questo secondo motivo di impugnazione in cui chiediamo la rinnovazione dell'istruttoria si lega proprio al fatto che la difesa come in primo grado riteneva indispensabile svolgere quegli accertamenti lo ritiene a maggior ragione evidentemente anche in secondo grado. La difesa in particolare modo, adesso non voglio annoiarvi con le varie richieste di accertamenti peritali, ma soprattutto ha insistito su quella che ritiene una prova particolarmente decisiva e cioè la prova del DNA, e da questo punto di vista molti pensano spesso che la prova del DNA sia frutto di una sorta di ragionamento matematico per cui uno più uno equivale a due, per cui se il consulente del Pubblico Ministero dice che il DNA

appartiene a Raffaele Sollecito, allora questa sarebbe la prova delle prove, ma è evidente che questo ragionamento non può stare in piedi perché se il DNA può essere una prova valida è necessario che quella prova sia assunta seguendo determinate procedure che in questo processo evidentemente non sono state assolutamente rispettate. E allora il fallimento di questa prova del DNA a nostro avviso deriva innanzi tutto dalle modalità di acquisizione di quella prova ed anche dalla interpretazione che è stata data a questo tipo di prova. Per essere sintetici potremmo dire che questo processo è disseminato dal punto di vista dell'analisi genetica, e per questo chiediamo la rinnovazione di questa prova, sia da errori di repertazione e sia da errori di laboratorio. Ora vi spiegherò in cosa consistono, molto sinteticamente. Basta pensare a quello che è accaduto in due reperti chiave all'interno di questo processo: il gancetto di reggiseno e il coltello. Il gancetto, si tratta di un pezzettino di stoffa che è stato ritrovato nella casa di Via della Pergola e dal quale dovrebbero dipendere per così dire le sorti di Raffaele, attenzione lo voglio dire subito, se si fosse trattato di un reperto trovato nell'immediatezza del fatto, cioè repertato immediatamente, noi sappiate che non avremmo fatto questi rilievi che ci accingiamo a svolgere. Infatti, se un reperto è trovato nella immediatezza diciamo che salvo errori di interpretazione è evidente che si può parlare di una presunzione di genuinità del reperto, ma qui c'è una evidente anomalia perché il gancetto non è stato trovato subito ma addirittura 46 giorni dopo il giorno del presunto omicidio. E dove è stato ritrovato? È stato ritrovato in un ambiente ormai totalmente contaminato a causa dei numerosi accessi al luogo perché quell'ambiente signori non è stato, non è rimasto per così dire cristallizzato nel tempo e nello

spazio, preservato da qualsiasi tipo di invasione esterna, ma ci sono stati diversi accessi, ci sono state delle perquisizioni, perquisizioni che hanno messo a completo soqquadro l'ambiente. E quindi un primo problema che rende evidente a nostro avviso la non genuinità del reperto è l'ambiente in cui è stato ritrovato. Queste ispezioni e perquisizioni che si sono succedute in un mese e mezzo, come dicevo, hanno messo a soqquadro l'ambiente e forse a voi sarà capitato magari qualche volta di vedere anche nei film cosa succede in un ambiente quando c'è una perquisizione della Polizia Giudiziaria, che è evidente non va troppo per il sottile, e quindi l'ambiente è sconvolto e voi provate ad immaginare anche fenomeni di contaminazione perché più persone entrano in un ambiente evidentemente meno c'è una garanzia di genuinità per così dire dell'ambiente e delle cose che verranno repertate. C'è poi una seconda ragione che giustifica a nostro avviso la presunzione di non genuinità del reperto, ed è lo strano spostamento di questo reperto, lo strano spostamento di questo reperto all'interno della casa perché l'oggetto in questione fu ritrovato poi in una zona diversa della stanza, a distanza di oltre un metro rispetto al luogo in cui si sarebbe trovato al momento del primo avvistamento. E non solo questo aspetto ma c'è poi un'altra circostanza singolare che il relatore ha ben evidenziato e cioè non solo questo gancetto è stato rinvenuto dopo moltissimo tempo ma addirittura è stato ritrovato nel corso del sopralluogo sotto un tappetino e allora io penso che qui non c'è bisogno di essere degli scienziati per sapere cosa accade quando un oggetto che magari deve costituire oggetto di prova genetica viene trovato su un tappetino, io penso che sia comune esperienza che i tappetini sono di solito ricettacolo di ogni tipo di materiale organico che si accumula anche

nel tempo, ma questo è un dato di comune esperienza. E allora qual è il rischio evidente? Il rischio che ci sia stato un trasferimento di materiali dal tappetino al gancetto, cioè questa è una evidenza che a nostro avviso non si può categoricamente escludere. C'è poi una terza ragione che giustifica la presunzione di non genuinità del reperto e cioè il fatto che nel corso della repertazione i guanti monouso non sono mai stati cambiati tanto è vero che con lo stesso paio di guanti sono stati raccolti più reperti, si veda dal minuto 34 al minuto 41 della seconda parte del video relativo al sopralluogo del 18 dicembre 2007. Insomma, tutte queste tre ragioni che in maniera sintetica ho cercato di esporre, dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio che la traccia genetica non è assolutamente affidabile. E fin qui abbiamo parlato soltanto di errori di repertazione, cioè gli errori che la Scientifica ha commesso nel momento in cui ha trovato questo presunto reperto e lo ha conservato per poi mandarlo al laboratorio. Quindi è evidente che già nel momento in cui ha effettuato questa repertazione probabilmente ha generato involontariamente, ha dato luogo a dei fenomeni di inquinamento. Ma oltre a questi errori di repertazione che già a nostro avviso tagliano la testa al toro nel senso che non dovremmo neanche più andare oltre e dovremmo già ritenere che quel pezzettino di stoffa è inattendibile, prenderlo e gettarlo nel cestino, ci sono anche una serie di errori di laboratorio ed errori di interpretazione che adesso qui non voglio andare ad enucleare in questa sede perché sono esposti molto bene credo nei motivi di impugnazione delle difese. E quindi, per questa ragione, noi riteniamo che sia assolutamente indispensabile per togliere ogni dubbio rispetto a questo reperto, autorizzare, disporre una nuova perizia. Lo stesso a dirsi anche per quanto riguarda la richiesta

di perizia generica sul coltello, ulteriore approfondimento richiede infatti anche l'analisi del profilo generico rinvenuto sulla lama del coltello, perché sulla lama del coltello, il cosiddetto reperto 36, i tecnici dell'accusa hanno ritenuto di poter rinvenire una traccia genetica compatibile con il DNA della vittima, ma in realtà come è stato dimostrato dai consulenti della difesa ed ecco qui la ragione di disporre queste perizie, la spaccatura tra quello che dicono i consulenti del Pubblico Ministero e quello che dicono i consulenti della difesa, in realtà i consulenti della difesa dicono che quelle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero sono conclusioni inaccettabili ed infatti le presunte tracce che sono state ritenute presenti sul coltello hanno dato risultato tecnicamente "too low" ossia troppo basso per quanto riguarda la quantizzazione del DNA. Traducendo significa che è come se non fosse stato rilevato alcun DNA cioè non c'era una quantità di DNA sufficiente per poter esaminarlo, detto meglio era impossibile pervenire a conclusioni sul profilo genetico della traccia. Ora, non vi è dubbio che queste gravi lacune che come abbiamo appena evidenziato sono, a nostro avviso, evidentissime nel caso della perizia genetica ma in realtà ce ne sarebbero a iosa anche per quanto riguarda il discorso della compatibilità del coltello con le ferite riscontrate al collo della vittima perché ci sono state grandissime contraddizioni che sono emerse nel corso del dibattimento e gli stessi periti si sono trovati di fronte alla oggettiva impossibilità di dire oltre ogni ragionevole dubbio che quella fosse l'arma del delitto. Praticamente hanno sostenuto con il giudizio di non incompatibilità che praticamente qualsiasi coltello con lama mono tagliente potrebbe essere l'arma del delitto. E allora ecco la

necessità di disporre e autorizzare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'articolo 603. Tale disposizione prevede che il Giudice d'appello possa accordare la rinnovazione ossia la riassunzione di prove già acquisite o la assunzione di nuove prove allorché ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti però il problema è come si interpreta evidentemente questa norma. Diciamo che il nucleo essenziale della disposizione ruota attorno al concetto di decisività della prova che bisogna acquisire. Io sul punto faccio riferimento ancora a delle pronunce giurisprudenziali che ci siamo permessi di allegare, abbiamo riportato delle massime ma anche delle Sentenze per esteso che a nostro avviso chiariscono bene questo passaggio ed interessante, ad esempio, è una pronuncia della Cassazione Sezione Terza, 9 novembre 2006 numero 230, Casale ed altro, in cui è stato evidenziato che "Il Giudice di merito deve apprezzare la necessità della integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della Sentenza impugnata e alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza". Che significa questo? Significa che la visione che voi dovrete avere rispetto a queste nostre richieste di rinnovazione non deve essere una visione statica cioè fossilizzata sulla Sentenza di condanna ma deve essere una visuale dinamica e cioè dovete tener conto anche di quali potrebbero essere le prospettive di riforma della Sentenza impugnata attraverso l'ingresso di questi accertamenti peritali e quindi sempre secondo la Cassazione, sempre secondo questa pronuncia che vi ho appena indicato, se la nuova prova appare idonea a creare ragionevoli dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato essa non potrebbe che essere considerata decisiva. Insomma, noi riteniamo che alla luce della oggettiva necessità di integrare gli accertamenti e alla

luce anche di quella che è la giurisprudenza che vi abbiamo citato e che potete trovare anche in questa nota, potrete sicuramente autorizzare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale consentendo finalmente che venga dato ingresso in grado di appello a quegli stessi accertamenti peritali che sono stati negati illegittimamente in primo grado.

E vengo così al terzo motivo di impugnazione, che è relativo alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quindi ancora una volta richiesta ex articolo 603 ma ai sensi del secondo comma. Cioè in questo caso si tratta di ammettere prove che sono sopravvenute, che sono state scoperte dopo il giudizio di primo grado. E si tratta di alcune prove testimoniali, si tratta in particolare modo di testimonianze di alcuni detenuti, in particolar modo di Mario Alessi il quale ha fatto pervenire delle missive in cui evidenziava di aver raccolto delle confidenze di Rudy Guede in carcere e questi detenuti, in particolar modo Mario Alessi, avrebbero ascoltato una confessione resa dallo stesso Rudy Guede che a sua volta era detenuto nel medesimo carcere di Viterbo. Ebbene, secondo quanto riferito da Mario Alessi Rudy Guede avrebbe confessato ad Alessi che a compiere l'omicidio è stato esclusivamente il Rudy Guede assieme ad un altro complice, assieme ad un suo amico ed ha scagionato completamente sia Amanda che Raffaele. Ora, a noi sembra che per la decisività di questa testimonianza ci sia assoluto bisogno di disporre e autorizzare ai sensi dell'articolo 603 secondo comma, l'assunzione di questi testimoni trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Riteniamo per altro che in questo caso, e ci richiamiamo ancora una volta alla giurisprudenza allegata, il Giudice sia tenuto all'assunzione di queste nuove prove testimoniali,

proprio per la formulazione del secondo comma dell'articolo 603 e sul punto la Cassazione è chiara. Ad esempio secondo Cassazione, Sezione III, 22 gennaio 2008, Sentenza numero 8382 Finazzo, si dice che nell'ipotesi del secondo comma, quindi nell'ipotesi dell'articolo 603 secondo comma, il Giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo ovviamente si tratti di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o rilevanti. Ma io credo che se una persona va a raccontare cose del genere io credo che almeno per prudenza sia opportuno sentirla.

Rispetto al quarto motivo di impugnazione devo dire che già sarebbe sufficiente la relazione che è stata fatta perché è di nuovo una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in cui noi chiediamo l'assunzione di nuove testimonianze e in questo caso si tratta di testimonianze che serviranno a dimostrare la inattendibilità di un teste che è stato utilizzato dall'accusa in primo grado per sostenere in qualche modo la responsabilità di Raffaele e cioè noi chiediamo che vengano sentiti alcuni testi che serviranno a dimostrare la inattendibilità di quanto ha dichiarato Antonio Curatolo, il clochard che frequentava al tempo Piazza Grimana e che è stato utilizzato come teste dall'accusa a nostro carico. Su questo però mi riporto integralmente ai motivi di appello e vengo invece alle questioni più a carattere e squisitamente processuale.

Infatti nei motivi di appello che vanno dal quinto all'ottavo, per un vostro riferimento dalle pagine 40 a 71 dell'atto di appello, impugniamo altre ordinanze emesse dalla Corte d'Assise di Perugia, quindi non c'è solo quella indicata nel primo motivo di impugnazione relativa all'ordinanza relettiva delle richieste di perizie ma ci sono anche altre ordinanze emesse nel corso del tempo

dalla Corte d'Assise. Si tratta delle ordinanze del 16 gennaio, 9 maggio e 14 settembre 2009, e passo brevemente ad esaminarle rinviando per il resto ai motivi di impugnazione. Nel quinto motivo di appello la difesa ha impugnato l'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Perugia in data 16 gennaio 2009 per violazione degli articoli 104 in tema di colloqui con il difensore e 294 in tema di interrogatorio della persona sottoposto a misura cautelare. Qui vi sarebbe una doppia lesione del diritto di difesa, in primo luogo nell'immotivato differimento del diritto di conferire con il proprio Avvocato e nella inosservanza dell'obbligo del preventivo deposito di tutti gli atti di indagine rispetto all'espletamento dell'interrogatorio. Ed esaminiamo brevemente la prima lesione del diritto di difesa. Per quanto riguarda la prima violazione come è noto l'indagato ha il diritto di conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto e il fermo salvo che però ricorrano delle specifiche ed eccezionali ragioni di cautela nel qual caso è vero che il Pubblico Ministero può dilazionare l'esercizio di questo diritto ma soltanto con decreto motivato. E allora proprio a tutela di questo meccanismo, cioè proprio a tutela del fatto che non appena io sono privato della libertà personale posso avere il diritto di colloquiare con il difensore, viene previsto che tutte le eventuali deroghe debbano essere sempre ben documentate, cioè debbano essere contenute in un documento, in un atto scritto, debbano essere motivate da parte del Pubblico Ministero tant'è che ai sensi del terzo comma dell'articolo 36 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale quando è disposta la dilazione del colloquio prevista dall'articolo 104, commi tre e quattro, del Codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita

la custodia ed è da questi esibita, cioè fatta vedere, all'arrestato, al fermato o alla persona in custodia cautelare o al difensore che chiede il colloquio, cosa che qui non è avvenuta. Ed infatti la difesa non ha mai potuto sindacare e contrastare il provvedimento di differimento del colloquio perché non le è mai stato esibito né mai è stato depositato. Per questa ragione noi riteniamo che l'impedimento frapposto al colloquio con il difensore in mancanza di un valido provvedimento dilatorio da parte dell'organo competente che attesti per altro le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, ha determinato una violazione del diritto all'assistenza difensiva e quindi una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi poi anche agli atti che ne dipendono e cioè quindi anche all'interrogatorio. Sul punto cosa ha detto la Corte? La Corte ha osservato la presunta tardività della eccezione formulata dal difensore rispetto alla nullità dell'interrogatorio, nullità che secondo la Corte avrebbe dovuto essere eccepita prima delle formalità di apertura dell'interrogatorio. E allora ovviamente la difesa è andata a scartabellare, a cercare questo verbale e a noi risulta, salvo che non abbiamo interpretato male, che il difensore ha tempestivamente eccepito tale nullità come risulta dalla dichiarazione messa a verbale da parte del legale l'8 novembre 2007. Il difensore ha infatti rilevato in sede di convalida quanto segue, vi riporto un breve virgolettato, qui parla l'Avvocato: "Io preliminarmente, prima di dar seguito all'interrogatorio, volevo eccepire la nullità ai sensi dell'articolo 104, comma terzo, del Codice di Procedura Penale in quanto è stato leso il diritto di difesa relativamente alle possibilità di colloquiare e conferire con il proprio cliente". E il Giudice subito dopo: "Sì, allora mettiamo anzi a questo punto, metta in

corsivo, anzi a questo punto la difesa eccepisce la nullità della odierna udienza di convalida per essere stato leso il diritto di difesa ai sensi dell'articolo..." eccetera. Insomma a noi sembra che non vi sia ombra di dubbio che la difesa abbia eccepito tempestivamente tant'è che lo stesso Giudice lo ha fatto mettere a verbale e quindi noi insistiamo affinché venga disposta la nullità indicata in questo motivo di impugnazione. Ma altro profilo di censura che a nostro avviso non è meno rilevante, attiene all'omesso deposito degli atti di indagine prima dello svolgimento dell'interrogatorio perché anche da questo punto di vista né il difensore né l'indagato hanno visto riconosciuta effettivamente questa possibilità di consultare preventivamente cioè prima dello svolgimento dell'interrogatorio gli elementi posti dall'accusa a fondamento della misura. E quello che ha fatto evidentemente sospettare la difesa è che il Giudice ha sottolineato fin dalle battute iniziali dell'interrogatorio in sede di convalida che esisteva una relazione con illustrazione fotografica dalla quale si evinceva che l'impronta delle scarpe di Sollecito era stata rinvenuta sul pavimento sotto il piumone. Allora, a fronte di questa contestazione il difensore ha rilevato di non essere a conoscenza di tale nuova relazione che doveva essere depositata e quindi in modo assolutamente esplicito ha chiesto spiegazioni, ha addirittura lamentato di brancolare nel buio, si confronti pagina 4 dell'interrogatorio dell'8 novembre 2007, si è lamentato cioè della mancata conoscenza degli elementi a carico stigmatizzando quindi l'impossibilità di svolgere un contraddittorio informato perché se io non conosco prima le carte evidentemente non so anche quale possa essere la strategia difensiva. Ma questo penso è un elemento del tutto banale che

evidenzio. Ma sul punto io vorrei segnalare una recentissima Sezioni Unite, del 30 settembre 2010, numero 36.212, numero di massima 247.939, che ha puntualmente affermato il seguente principio, superando anche i dubbi in proposito espressi dalle Sezioni semplici, e questa massima che troverete sempre in questo compendio di giurisprudenza recita quanto segue: "Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto nel procedimento di convalida di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare. Il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida". Mi sembra che le Sezioni Unite abbiano chiarificato da questo punto di vista ogni dubbio al Giudice, perché il Giudice di primo grado ha invece seguito un diverso orientamento e quindi sul punto occorre certamente rilevare una nullità dell'ordinanza impugnata dal momento che la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile invece alcun obbligo di deposito degli atti in sede di interrogatorio di convalida del fermo, si confronti l'ordinanza del 16 gennaio 2009 in proposito. Quindi con il presente motivo di impugnazione la difesa di Raffaele Sollecito intende quindi rilevare l'erroneità di questa ordinanza in toto.

E veniamo al sesto motivo di impugnazione, qui viene impugnata l'ordinanza del 14 settembre 2009, in rapporto agli articoli 125, 178 e 415 bis del Codice di Procedura Penale. In questo caso la violazione del diritto di difesa ha avuto origine dal mancato deposito di una serie di atti investigativi in sede di 415 bis e tra questi gli atti di laboratorio inerenti alla prova del DNA. Per spiegarlo in termini molto pratici, alla fine della fase investigativa c'è un atto garantito che è questo 415 bis con il quale la difesa viene avvisata che

gli atti relativi alle indagini sono depositati presso la Segreteria e che c'è la possibilità di prenderne visione ed estrarne copia. Ora, è evidente che questo è un atto che serve proprio a tutelare e a garantire la difesa dell'imputato quindi io Pubblico Ministero non posso esimermi dal depositare tutti gli atti perché questo sarebbe espressamente vietato dalla legge. Tuttavia la difesa ha cominciato per così dire a sospettare, tra virgolette, che vi fosse stato un deposito parziale di questa documentazione e che in particolar modo vi fosse stato l'omesso deposito di parte della documentazione di laboratorio utilizzata dalla Dottoressa Patrizia Stefanoni nella sua relazione genetica, scusi nella sua relazione tecnica di genetica forense. Allora è iniziata poi, a questo punto, una sorta di rincorsa da parte della difesa a questi atti e quindi più volte nel corso dell'udienza preliminare anche, quindi in una fase successiva rispetto al 415 bis, attenzione, e questa rincorsa alla fine ha prodotto qualche frutto e quindi durante l'udienza preliminare in data 8 ottobre 2008, quindi ben oltre la fase del 415 bis, la Dottoressa Stefanoni ha finalmente fornito un CDROM contenente i dati relativi al campione di DNA sul gancetto e sul coltello. Il che per altro ha consentito di accertare, purtroppo con notevole ritardo per la difesa, che la quantità di DNA utilizzata per effettuare le analisi fosse assolutamente modesta, lo abbiamo appena detto, abbiamo appena evidenziato le problematiche inerenti alla perizia genetica, alla necessità di disporre nuovi accertamenti. Insomma noi riteniamo che non si possa sorvolare su questo tipo di violazioni, si tratta di violazioni molto gravi dal punto di vista del diritto di difesa perché non si realizza solo una violazione dell'articolo 415 bis ma poi si realizza la violazione anche di altre norme e in

particolare modo l'articolo 416 comma secondo del Codice di Procedura Penale che impone al Pubblico Ministero di trasmettere al Giudice dell'udienza preliminare il fascicolo delle indagini contestualmente alla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio. E come deve essere questa trasmissione? Deve essere parziale o deve essere integrale? Evidentemente deve essere integrale, come ha ricordato la stessa Corte Costituzionale non esiste alcun potere di scelta del Pubblico Ministero in ordine agli atti di indagine da includere nel fascicolo destinato al GUP, quindi noi fino alla tarda fase dell'udienza preliminare non abbiamo conosciuto alcune carte che invece aveva in mano l'accusa. Pertanto in relazione al sesto motivo di impugnazione, rinviando per il resto all'atto di appello per quanto riguarda questo motivo, la difesa chiede che la Corte d'Assise d'Appello dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito degli atti ex articolo 415 bis, ovvero del decreto che dispone il giudizio per mancata trasmissione degli atti al GUP. In subordine si chiede che la Corte dichiari la inutilizzabilità degli atti non depositati o non trasmessi con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica nonché della prova testimoniale della Dottoressa Stefanoni.

Veniamo così al settimo motivo sul quale veramente sarò brevissimo, e viene impugnata l'ordinanza del 16 gennaio 2009, infatti all'udienza del 16 gennaio 2009 è stata rigettata l'eccezione che era stata proposta dalle difese degli imputati in ordine alla estromissione del faldone relativo alle misure cautelari dal fascicolo per il dibattimento ad eccezione del provvedimento applicativo. Ad avviso della difesa la Corte non avrebbe dovuto autorizzare la traslazione del fascicolo cautelare in quello del dibattimento all'evidente scopo

di evitare il pericolo di recare un pregiudizio anche alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti quindi su questo non vado oltre.

Passo all'ottavo motivo di impugnazione, dove anche qui c'è un problema di emesso deposito quindi, come vedete, questo problema di omesso deposito di atti di indagine non attiene soltanto a documentazione dell'analisi genetica e quindi di quello che poi ha fatto la Dottoressa Stefanoni ma anche altra documentazione. Infatti nell'ottavo motivo di impugnazione la difesa ha impugnato l'ordinanza del 9 maggio 2009 per violazione dell'articolo 430 Codice di Procedura Penale. Qui la violazione è relativa all'integrazione, diciamo alle indagini integrative svolte dal Pubblico Ministero, la violazione qui è giustificata dal mancato deposito di una relazione a firma dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, Rinaldi e Buemia, attinente all'attività integrativa di indagine che avrebbe dovuto essere depositata immediatamente a norma dell'articolo 430 comma secondo.

Passo infine ad esaminare la questione della correlazione tra accusa e Sentenza di condanna. Noi abbiamo chiesto in questo motivo di impugnazione che è il decimo rispetto all'ordine indicato nei motivi di appello, che venga dichiarata la nullità della Sentenza di condanna per difetto di correlazione tra accusa e Sentenza. Diciamo che la violazione in esame trae origine dall'accusa con la quale Raffaele Sollecito è stato chiamato a rispondere in concorso con Amanda Knox del presunto omicidio di Meredith Kercher perché il delitto di cui al capo A, quindi il delitto di omicidio nei confronti di Meredith Kercher sarebbe avvenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, perché è cristallizzato nel capo di imputazione, quindi capo di imputazione A e capo di imputazione B, utilizzando come strumento del delitto

l'arma di cui al capo B, cioè questo coltello da cucina, capo B che si riferisce al porto abusivo di coltello. L'arma in questione è stata identificata nel capo di imputazione B come un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente centimetri 31, sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, reperto numero 36. Ora, qual è il problema che evidenzia qui la difesa? È che la Corte d'Assise senza neppure preoccuparsi di disporre una nuova perizia medico legale, attesi anche i dubbi che vi erano sulla compatibilità di questo coltello rispetto all'arma del delitto, cosa ha fatto? Ha addirittura ipotizzato all'interno, e quindi con un "coup de theatre", della Sentenza di condanna e quindi della motivazione la contemporanea presenza ed uso di due coltelli sulla scena del delitto. Quindi, con questa novità però ha scompaginato quella che era la cristallizzazione dell'accusa rispetto al collegamento tra il capo A e il capo B, per altro secondo la Corte d'Assise questa seconda arma sarebbe uno dei coltellini tascabili di Raffaele Sollecito, così facendo però a nostro avviso si è dimenticata che la Scientifica, la Dottoressa Stefanoni, aveva escluso che uno dei coltellini in sequestro a Raffaele Sollecito potesse rappresentare l'arma del delitto in quanto su nessuno di essi era stata trovata alcuna traccia genetica della vittima, quindi io mi chiedo come è possibile che poi, improvvisamente, emerga questo secondo coltello che invece era stato escluso nel corso delle indagini perché non era stata trovata nessuna traccia genetica su questi coltellini. E allora a cosa è servita questa apparizione di questo secondo coltellino? Evidentemente a dribblare quelle contraddizioni che erano emerse nel corso del giudizio, cioè i periti vi ricordo avevano parlato di non incompatibilità del coltello in sequestro ed erano caduti più volte in contraddizione durante l'esame

dibattimentale facendo a tutti apparire evidente il fatto che quel coltello non potesse evidentemente apportare quel tipo di lesioni perché come vi verrà poi mostrato dall'Avvocato Maori questo coltello è un'arma micidiale e le ferite che sono state riscontrare al collo sono invece ferite più piccole. E allora però utilizzando questo, cioè dando ingresso a questa seconda arma del delitto che però non figurava nel capo di imputazione si superano i dubbi relativi alla responsabilità degli imputati secondo la Corte d'Assise. Ma secondo noi questo ingresso di questa seconda arma del delitto non indicata nel capo di imputazione a nostro avviso certifica ancora di più i dubbi evidentissimi sotto il profilo della dinamica omicidiaria, viziando sicuramente la decisione sotto il profilo della necessaria correlazione tra imputazione contestata e Sentenza. E allora ci si potrebbe chiedere ma cosa avrebbe dovuto fare il Giudice? Bene, guardando un po' la giurisprudenza, ancora una volta segnaliamo una massima e una Sentenza che vi abbiamo citato, ad esempio abbiamo trovato una Sentenza interessante, una Cassazione Sezione IV del 18 giugno 2008, imputato Sainville, in cui si afferma il seguente principio: "E' conforme al sistema che il Giudice di appello quando riscontri la mancanza di corrispondenza tra il fatto contestato e quello evidenziatosi nel giudizio annulli la Sentenza di primo grado e rimetta gli atti al Pubblico Ministero. La crucialità della questione di fatto rende evidente che il Giudice, ove ravvisi un dubbio a riguardo, è legittimato ad esercitare i poteri officiosi ai fini degli approfondimenti probatori occorrenti se del caso disponendo perizia". Cioè cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il Giudice di primo grado avesse avuto un dubbio rispetto all'arma del delitto allora avrebbe dovuto disporre una perizia. A

maggio ragione la difesa, ricordo, nel primo motivo di impugnazione aveva chiesto, aveva insistito, pregato il Giudice affinché autorizzasse la perizia non solo genetica ma anche la perizia medico legale per verificare la compatibilità di questo coltello e il Giudice però ha risposto con una ordinanza reiettiva, ripeto un'ordinanza apodittica e immotivata. Poi però nella motivazione compare improvvisamente, teletrasportata, questa seconda arma del delitto, questo secondo coltello al fine evidentemente di superare in qualche modo nel processo motivazionale le contraddizioni emerse rispetto all'arma del delitto perché l'arma in sequestro evidentemente era incompatibile rispetto a quelle ferite che erano state riscontrate al collo perché erano ferite, ripeto, che evidentemente non potevano essere state procurate attraverso un'arma così micidiale. Quindi, a nostro avviso, ci sono due problemi: in primo luogo il Giudice se avesse avuto dei dubbi avrebbe dovuto disporre e autorizzare la perizia sul coltello per verificare gli eventuali dubbi che comunque erano emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in secondo luogo c'è un problema legato alla correlazione perché ripeto io non posso contestare all'imputato e quindi citarlo e chiamarlo a giudizio per rispondere di un'accusa formulata in un certo modo, cristallizzata in un dato modo, attraverso i capi di imputazione A e B e poi improvvisamente scompaginare le carte e cambiare improvvisamente la descrizione del fatto. Quindi senza andare oltre, io per questa ragione insisto affinché venga dichiarata la nullità della Sentenza di primo grado per difetto di correlazione con l'imputazione contestata. E mi accingo a produrre questa giurisprudenza lasciandone copia al Pubblico Ministero.

Il Presidente: A questo punto possiamo fare una pausa di dieci minuti. (Sospensione).

ALLA RIPRESA

Il Presidente: Riprendiamo.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

Sono l'Avvocato Luca Maori, difensore unitamente all'Avvocato Bongiorno oggi non presente, di Raffaele Sollecito. Signori Giudici, il mio intervento sarà diretto ad approfondire questioni trattate ed analizzate negli scritti da noi depositati, al fine di giungere ad una rinnovazione del dibattimento con un conferimento di incarico per delle perizie necessarie a dirimere tanti dubbi, anche e soprattutto di ordine tecnico, per l'assunzione di testimonianze in ordine a prove sopravvenute dopo l'emissione della sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 603 secondo comma del Codice di Rito. Per giungere a tutto questo è necessario analizzare i punti fondamentali necessariamente di merito che sono stati il cardine della sentenza di primo grado e che questa Difesa ritiene invece assolutamente fallaci. È necessario tener presente che per la valutazione degli elementi a carico degli imputati non deve essere da voi Giudici fatto riferimento ad una preconcepita idea della loro, degli imputati, presenza sul luogo del delitto al momento dell'omicidio, ma deve essere fatto riferimento solo all'esistenza di elementi fattuali che facciano ritenere sicura tale evenienza. In altri termini è necessario che il Giudice, che voi Giudici valutate tutti gli elementi portati alla vostra conoscenza, senza privilegiare in maniera preconcepita una tesi rispetto ad un'altra. Ci deve essere assoluta imparzialità di giudizio e consapevolezza in ordine alle

proprie conoscenze tecniche. Noi tutti non possiamo conoscere per intero lo scibile umano, e questo processo, per la sua particolarità e complessità ha assoluta necessità di esperti nei settori più disparati, medico legali, genetico, merceologico, esperti di computer, fisici, esperti di telefonia, di audiometria e di ricostruzione di fatti ed eventi. Se non siete in grado come non lo sono certo io di poter conoscere ogni aspetto tecnico che il processo ci impone di aver cognizione dovete necessariamente chiedere l'ausilio di un esperto del settore perché ci possa aiutare a ricercare la verità. Andiamo adesso alla prima domanda: perché la Corte di primo grado, perché secondo la Corte di primo grado il delitto è stato commesso anche da Amanda e Raffaele? La Corte d'Assise ha enucleato sette elementi a carico dei due imputati. Li elenco velocissimamente, il primo elemento: perché non è vero che restarono a casa di Raffaele - i due - dalla sera dell'1 sino alla mattina del 2 novembre. Il secondo: la simulazione del furto fu una messinscena. Terzo elemento: i rilievi di natura medico legale nonché la personalità di Metz e la sua preparazione fisica fanno concludere che le lesioni e le violenze furono poste in essere da più persone. Ci sono pochi, secondo i Giudici di primo grado, i segni di fiera resistenza da parte di Metz e troppa la sproporzione tra le lesioni e le ferite da difesa. Quarto punto: la presenza di DNA di Raffaele sul gancetto del reggiseno pone l'imputato sulla scena del crimine attivo mentre Metz viene denudata con violenza. Quinto punto: la presenza del DNA di Metz sul coltello da cucina trovato a casa di Raffaele. Sesto punto, sesto elemento a carico: orme di piede nudo sul tappetino e sul corridoio riconducibile a Raffaele. Ultimo punto: la testimonianza della Capezzali che sente qualcuno correre lungo la scaletta in ferro e qualcun

altro correre sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto prospiciente la casa di Meredith Kercher. Questi sono in buona sostanza i sette elementi indiziari a carico degli appellanti che possono suddividersi negli elementi che soggettivamente riconducono agli imputati e cioè il DNA sul gancetto, l'alibi, il coltello, le orme, la simulazione e quelli che invece evidenzierebbero un reato concorsuale, cioè commesso da più persone. La testimonianza della Capezzali e le valutazioni medico legali. Non vi è dubbio che tra tutti questi elementi i primi hanno una valenza diversa rispetto ai seconda, posto che l'omicidio ammesso e non concesso che si operi di più di una persona non porta necessariamente a concludere che i responsabili ne siano Amanda e Raffaele unicamente a Rudy Guede. A tale ultimo proposito gli atti esistono due elementi che andrebbero attentamente valutati e meriterebbero un importante approfondimento istruttorio di cui parlerò oltre e cioè la presenza di macchie spermatiche o presuntivamente spermatiche sulla federa di Meredith, a chi appartengono? Questa è una domanda ci siamo sempre posti. Secondo punto: la testimonianza di Alessi Mario e degli altri. Di tal che nel caso in cui la Corte dovesse ritenere valide le motivazioni del primo grado in relazione al reato concorsuale non potrà esimersi dall'approfondire il tema relativo a chi abbia concorso con Rudy nell'efferato delitto, posto l'incertezza circa gli elementi soggettivamente indizianti e a fronte del fatto che scopo precipuo del processo è la ricerca della verità. Scopo quest'ultimo che è stato completamente disatteso dai Giudici di primo grado che di fronte ad una situazione di massima incertezza in un processo indiziario come quello che stiamo vivendo, hanno preferito chiudere gli occhi, non disponendo anche con l'ordinanza del 9 ottobre impugnata, ne ha parlato il

collega, nessuno degli approfondimenti richiesti dalla Difesa e che ci appalesavano icto oculi doverosi e di contro condannando gli imputati in una situazione che quanto meno ai sensi dell'articolo 530 secondo comma, la vecchia... Tanto per intenderci la vecchia assoluzione per insufficienza di prove avrebbe dovuto comportare l'assoluzione del Sollecito e della Knox. Non vi è dubbio che quello odierno è un processo indiziario. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi, concordanti, articolo 192 del Codice di Procedura Penale, bisogna tenerlo a mente in questo processo. Quindi il presupposto della valutazione degli indizi è che essi siano innanzitutto certi oltre che plurimi. Su tale punto è importantissima la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la numero 6682 del 4 febbraio 1992, processo Musumeci ed altri e delinea nel dettaglio che cos'è l'indizio e come tutte essere effettuata la valutazione degli indizi. La Corte così motiva: operazione logica che presuppone la pre - valutazione di ciascuno singolarmente onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa di ciascuno indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario e l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto. Quindi la detta valutazione il Giudice deve preliminarmente saggiare adeguatamente la valenza qualitativa individuale di ogni singolo indizio. L'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito, ricordatelo, dal requisito della certezza che implica la verifica processuale della sua esistenza. Quindi nei processi indiziari il Giudice è chiamato ad una duplice operazione, la prima è che deve valutare gli

elementi singolarmente per stabilire se presentino il requisito della certezza nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistente e non di fatti verosimili o supposti tali. E secondo punto deve quindi passare ad un esame globale degli elementi a cui può essere riconosciuto il carattere di certezza, proprio perché il 192 parla di pluralità di indizi, perché possono assurgere al rango di prova. Orbene, nel caso in esame appare evidente che la valutazione globale dei primi Giudici di detti sette indizi si è basata su una erronea, inesistente valutazione qualitativa individuale di ogni singolo indizio, che come vedremo successivamente nel corso di questa mia esposizione non può essere ritenuto connotato dal requisito della certezza nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, articolo 192. L'esame parcellare di ogni singolo indizio è mancato nel caso in esame, dando così luogo ad un ragionamento che apparentemente potrebbe sembrare logico, ma è assolutamente fallace perché incerti sono, singolarmente presi, gli indizi su cui si basa, tutti gli indizi su cui si basa la sentenza precisi singolarmente sono tutti fallaci. Andiamo adesso ad enucleare quegli indizi che conducono soggettivamente a Raffaele ed Amanda. Sono sei, il gancetto, il coltello, il computer sequestrato a casa di Raffaele, la testimonianza del clochard Curatolo, la simulazione nella casa, le orme di piede nudo. Andiamo a trattare il primo, il gancetto. In questa sede in cui si discute di riapertura dell'istruttoria dibattimentale è utile porsi due domande: l'indizio relativo al gancetto ha quel carattere di certezza richiesto dalla Corte? Su quel gancetto c'è Raffaele Sollecito? È importante premettere che l'analisi di genetica forense stanno assumendo grande rilevanza nei processi penali. Pur tuttavia la

materia essendo di recente introduzione non è ancora dettagliatamente regolata e quindi ci si deve approcciare con grande umiltà rimettendosi al parere di esperti in materia. Allora si può dire che quando si hanno importanti quantità di DNA, ad esempio la goccia di sangue, la saliva, eccetera, e si tratta di una traccia unica, cioè di un solo contributore, l'analisi genetica è facile, è sicura. Il tracciato elettroferografico risultante dall'analisi è tranquillizzante, e ci dà quasi la fotografia del DNA da comparare. Diverso, perché è il caso in esame, è il discorso quando si tratta di quantità infinitesimali di DNA e per di più quantità miste, cioè di più contributori come è nel caso di specie. In caso in tal fatto la comunità scientifica internazionale raccomanda particolare attenzione e cautela e la necessità di seguire determinati protocolli. Come ad esempio la necessità di ripetere l'esame per almeno due volte o quella di considerare ai fini dell'attribuibilità della traccia anche le aree e le altezze dei picchi che nel caso di specie non sono stati eseguiti. Infatti nel caso di quantità infinitesimali appartenenti a più contributori l'operazione che effettua il genetista non è quella di una semplice comparazione, tra il risultato ottenuto ed il profilo dei sospettati, ma una vera e propria interpretazione di detti risultati. Infatti nei tracciati compariranno non solo alleli che sono utili per l'interpretazione ma anche statter che di contro devono essere ignorate e quindi l'interpretazione della traccia dipenderà da ciò che il genetista ritiene allele e ciò che invece ritiene statter. Nel caso in esame ci sono state offerte diverse interpretazioni di una medesima traccia. Secondo la dottoressa Stefanoni che è la genetista della Polizia Scientifica tutti i loci evidenziati sul gancetto sarebbero compatibili con

Raffaele Sollecito. Secondo il professor Tagliabracci, il nostro consulente almeno sei dei loci evidenziati non sarebbero compatibili con Sollecito. L'interpretazione di un picco quale allele o quale statter, ricordatevi allele - statter, uno conta e l'altro non conta. Deve seguire determinate raccomandazioni dettate dalle organizzazioni internazionali e sempre le stesse raccomandazioni devono essere seguite nella lettura di una elettroferogramma, perché questo non risulti erroneo. Secondo la difesa ciò non è accaduto quanto la dottoressa Stefanoni non ha seguito per tutti i loci le medesime raccomandazioni. La Corte di Assise di primo grado, pur ammettendo l'esistenza delle diverse interpretazioni e pur osservando, così dice la Corte che rispetto alle interpretazioni diverse offerte dall'uno e dall'altro, questa Corte avrebbe potuto, come peraltro era stato chiesto dalle difese, disporre la nomina di esperti e affidare apposita perizia. Però conclude per l'inutilità di tale incombenza con una motivazione che ci lascia direi esterrefatti. A ben vedere però ci si sarebbe trovati dinanzi ad un'ulteriore interpretazione e sarebbe stata pienamente o parzialmente confermativa di questa o di quella interpretazione già offerta ed il problema della interpretazione più congrua sarebbe rimasta e pertanto non si è ravvisato il presupposto per disporre quella perizia ai sensi dell'articolo 507. Ma come si può accettare che in una materia così difficile, così specialistica, in presenza di due diverse interpretazioni provenienti da luminari in materia, questo Tagliabracci dal 1980, uno dei primi genetisti, ma la dottoressa Stefanoni è da sette otto anni che comunque fa parte della Polizia Scientifica e quindi pari, diciamo è di pari esperienza o quanto meno di pari dignità, in relazione ad un argomento che dire centrale

in questo processo è riduttivo, la Corte decide di non nominare un proprio perito terzo e quindi indifferente rispetto alle tesi contrapposte, al fine di dirimere il contrasto solo perché la perizia avrebbe fornito un'interpretazione che sarebbe stata confermativa o meno delle altre due. La Corte ha dimenticato che lo scopo precipuo delle perizie in materie così specialistiche, è proprio quella di fornire al Giudice un contributo tecnico specialistico per dirimere le diverse interpretazioni che comunque sono sempre di parte e provenienti da parti contrapposte del processo, Accusa - Difesa, che hanno pari valenza e dignità. I Giudici di primo grado non hanno tenuto nel debito conto le numerose sentenze della Cassazione in merito all'articolo 603 commi primo e terzo del Codice di Procedura Penale, interpretata dall'articolo 111 della Costituente statuiscano che i Giudici nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto ammette la prova richiesta e sia ritenuta decisiva e indispensabile quando la stessa possa portare un contributo considerevole ed utile processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente. I primi Giudici non hanno voluto risolvere in maniera decisiva i dubbi, non hanno voluto che venisse prospettata una soluzione differente da quella da loro già potenzialmente ritenuta utile per la condanna degli imputati. Ed allora questi primi Giudici improvvisandosi genetisti forensi hanno loro stessi cercato di dirimere dubbi così concludendo, circa di rilevanza e comunque della non corrispondenza di tutti i loci. L'argomento era importante in quanto che il professore Tagliabracci aveva evidenziato che alcuni loci non erano stati prettamente interpretati e non erano attribuibili a Raffaele Sollecito. Inoltre circa la maggior rispondenza al vero del rapporto 6 a 1

evidenziato dalla professoressa Stefanoni rispetto a quello 8 a 1 del Professor Tagliabracci, guardando alle altezze dei vari picchi ed operando il conseguente raffronto. Questo argomento si ricorda, era importante in quanto il rapporto tra il maggior contribuente Meredith ed il minore ipoteticamente Raffaele della miscela di DNA analizzato comportava la sussistenza in capo al secondo contribuente di low copy number o addirittura meno, addirittura sotto alla soglia minima e ciò con rilevanti conseguenze in punto di interpretazione dei dati e di necessità di una seconda analisi che non è mai stata fatta. Così del resto come è richiesto dai protocolli internazionali in caso di low copy number. In merito al primo punto, che vi dicevo prima, i Giudici non hanno considerato che per regola asseverata da punto il mondo scientifico il profilo, questo è importantissimo, il profilo genetico ricavato da una traccia può essere ritenuto identico a quello del soggetto soltanto se tutti i loci analizzati sono uguali. Cioè in buona sostanza non si devono trovare loci diversi perché ciò esclude la compatibilità. Se si analizzano solo sei loci, perché magari gli unici a disposizione come oltre ad avvenire un tempo, 15 - 20 anni fa, soltanto sei della possibilità di avere solo sei loci, oppure se se analizzano 16 come attualmente, parimenti tutti devono corrispondere. Quello che conta indipendentemente dal numero dei loci analizzati è che non ve ne siano di diversi. Tanto è vero che la dottoressa Stefanoni nel corso della sua deposizione su un punto è stata categorica e ha fermamente difeso la sua interpretazione. L'assoluta corrispondenza, andando naturalmente ad interpretare stater ed allele, assoluta corrispondenza tra tutti e 16 i loci con quelli del Sollecito. Tutti e 16 i loci sono di Sollecito, ben sapendo che in caso contrario non si poteva affermare la

compatibilità, così come dalla stessa affermato in sede di udienza preliminare a specifica domanda del consulente del Pubblico Ministero dottor Biondo. Quindi un dato scientifico certo e sicuro è quello secondo cui sino alla traccia si trova anche un solo loce diverso rispetto a quello dell'indiziato si dovrà escludere la compatibilità del suo profilo, tra il suo profilo e la traccia. Nonostante ciò la Corte non potendo e non sapendo interpretare allele e statter e quindi non essendo in grado di verificare quale dell'interpretazione di Tagliabracci o quella della Stefanoni fosse la più corretta ha tagliato la testa al toro, improvvisandosi novelli genetisti i primi Giudici hanno coniato una nuova regola ed è questa, leggo quello che motiva la Corte. "Anche se alcuni loci dei 16 considerati non corrispondono non ha importanza, basta che vi sia corrispondenza almeno per più della metà. Nel nostro caso anche riconoscendo per buone le interpretazioni di Tagliabracci solo per 6 loci non ci sarebbe stata corrispondenza - quindi queste sono sempre parole della Corte - ergo la corrispondenza per più di una metà degli altri loci fornisce certezza dell'attribuzione. Questa affermazione da un punto di vista è scientifico è una vera e propria aberrazione. I primi Giudici non avevano la competenza per verificare quale tra le due interpretazioni fosse la più corretta e questa competenza non potevano averla, non so voi, io sicuramente non ce l'ho, avrebbe dovuto necessariamente nominare un perito che dissipasse il dubbio, ma mai, mai poi mai avrebbero potuto, per superare l'evidente enpasse, creare dal nulla una regola scientifica destituita di qualsiasi fondamento e correttezza scientifica. In merito al rapporto proporzionale della miscela i primi Giudici non hanno considerato che i picchi presi in esame hanno altezza reciproca variabile

nei diversi loci ed è quindi molto difficile a spanna e senza specifiche esperienze tecniche identificare tra gli stessi quale sia la proporzione tra contribuente maggiore e minore, profilo misto. Non ha considerato la Corte in sentenza che l'interpretazione offerta alla Scientifica sono stati eliminati picchi ritenuti immotivatamente statter o artefatti e quindi non considerati, che in realtà sono stati invece considerati allele a tutti gli effetti e quindi la cui altezza contribuisce ad aumentare quel rapporto anche oltre 8 a 1, addirittura 10 a 1, come stimato dal professor Tagliabracci. I Giudici quindi sul punto hanno espresso un giudizio basandosi non su principi scientifici, quello che avrebbe potuto fornire un perito, ma in base alla loro personale propensione per una tesi quella della scientifica, ovvero il proprio atto di fede rispetto a quello della difesa. La sentenza impugnata non può inoltre non essere criticata anche in relazione alla probabile contaminazione sia nell'acquisizione del reperto sia di laboratorio, evenienze che costituiscono il maggior pericolo per il lavoro del genetista, quella della contaminazione il cosiddetto metodo e poi vedremo sospetto centrico. Tutti argomenti questi sbrigativamente cassati sull'unico presupposto in buona sostanza dell'affidabilità e precisione del lavoro della Scientifica e sulla insussistente di interesse in capo alla dottoressa Stefanoni nel preferire la compatibilità del DNA rinvenuto con l'uno rispetto all'altro indagato. Si tratta di una, così come ha detto anche il Pubblico Ministero, di una dipendente statale e quindi è una persona che non ha alcun interesse nel dire che è questo o quell'altro il soggetto a cui attribuire il DNA. Ma a tal proposito un dato oggettivo è che il gancetto fu repertato dopo, e ce l'ha detto prima il collega, ce l'ha ricordato, dopo 47 giorni dal momento

in cui fu visto per la prima volta e dopo che erano state effettuate più perquisizioni che avevano completamente modificato l'ambiente. In proposito vorrei, se la Corte mi permette, far visionare a tutti voi, delle foto relative ai sopralluoghi effettuati, in maniera tale da comparare quella che era la casa del delitto il 2 novembre nel momento in cui è arrivata la Polizia Scientifica e poi il 18 dicembre allorquando è stato effettuato il secondo sopralluogo da parte della Polizia Scientifica e nel corso del quale è stato poi repertato il secondo gancetto.

Il Presidente: Ma non mi pare necessario Avvocato.

Il Procuratore Generale: Volevo soltanto dire una cosa, io non metto in discussione che le foto siano agli atti del primo processo, ma che la combinazione delle foto finisce per essere una forma di prova diversa che in questa sede non è ammissibile.

Il Presidente: Non ci sembra necessario Avvocato, grazie.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
D'accordo li avete nel fascicolo e quindi le potete vedere in Camera di Consiglio, era per agevolare il vostro lavoro. Dato oggettivo abbiamo detto che appunto fu repertato dopo 47 giorni il gancetto, dato oggettivo è che in quella stanza molte persone fecero ingresso e quanto meno le stesse, per quanto da tutti affermato, pur utilizzando guanti, che non venivano comunque cambiati in continuazione e tute indossano parimenti calzari con cui camminavano da dentro e fuori stanza, quanto meno lungo il corridoio, dove Raffaele aveva certamente stazionato senza cambiarli. Raffaele è stato all'interno della casa di Via della Pergola la mattina dell'1 novembre insieme ad Amanda. Dato oggettivo è che in base alla documentazione acquisita non è possibile sapere in quali momenti sono stati processati i vari campioni e non è possibile sapere quali reperti sono

stati processati insieme. Dato oggettivo è che allorquando la dottoressa Stefanoni ebbe ad interpretare i risultati aveva dinanzi a sé certamente il DNA di Raffaele di tal che anche in involontariamente e inconsapevolmente anche se in quel DNA fosse stato possibile evidenziare un soggetto diverso tra le varie interpretazioni non poteva che essere preferita dagli inquirenti quella che vedeva presente anche Raffaele Sollecito, il cosiddetto metodo sospetto centrico, quello che vi dicevo prima. Dato oggettivo è che quel DNA rinvenuto è infinitesimale e quindi la sua compatibilità o meno con un soggetto dipende inevitabilmente da mere interpretazioni, come ho detto prima e per quanto afferma anche la Corte non sono mai certe e nel caso in esame non sono stati evidenziati tali diverse e di pari dignità interpretazione. Allora posti tutti questi dati oggettivi e a fronte delle obiezioni e delle motivate critiche formulate dal professor Tagliabracci che si ricorda non è certo un quisque de populo, uno dei primi genetisti forensi italiani, se non addirittura mondiali, si può dire che l'indizio relativo al DNA rinvenuto sul gancetto sia dotato di quella qualifica, di quella qualificata certezza e non di semplice ipotesi di verosimiglianza così come previsto e disciplinato dalla legge e dalla sentenza, indicato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione? La risposta non può che essere negativa. Ma ha un imputato il diritto di avere un giusto processo? Di essere giudicato in base ad elementi indiziari certi? Ad un ragazzo di 23 anni all'epoca, adesso ce ne ha quasi 27 che si trova in carcere da più di 3 anni, sono 3 anni e un mese e più, il diritto a che l'elemento indiziaro più forte a suo carico venga attentamente valutato da un perito super partes che ha tutte le conoscenze necessarie per formulare ipotesi

scientificamente validate? La risposta non può che essere positiva e quindi codesta Corte non potrà che disporre un approfondimento sul punto con la nomina di un perito esperto in genetica forense. Andiamo al secondo elemento indiziario soggettivo, il coltello. È questo il coltello, è esattamente lo stesso coltello sequestrato a casa di Raffaele Sollecito il 6 novembre del 2007, l'abbiamo comprato, i miei collaboratori l'hanno comprato presso un supermercato della zona, un comunissimo coltello da cucina, Staynles, Marietti Staynles dimensioni 17,05 di lama. Mettiamo a posto per evitare problemi. I primi Giudici hanno affermato che Meredith Kercher fu colpita a sinistra con il coltello da cucina, questo coltello che vi ho fatto vedere, il coltellaccio, impugnato da Amanda e a destra con altro coltellino di più ridotte dimensioni che avrebbe maneggiato Raffaele. Per la prima volta si ipotizza un omicidio commesso con due differenti armi, prima di allora, prima della motivazione l'arma era sempre una ed una sola e cioè questo coltellaccio da cucina. La scelta dei primi Giudici è stata obbligata nell'indicare due coltelli. Infatti gli stessi si sono trovati dinanzi ad un problema insormontabile, il coltellaccio da cucina non era compatibile con la ferita di destra. Io vi vorrei far vedere le ferite, però capisco che anche per il pubblico, giornalisti, eccetera, vedere la figura della povera Meredith potrebbe non essere opportuno e quindi pur avendole messe nel computer mi astengo dal richiederlo. Però guardatele Signori Giudici in Camera di Consiglio, se non l'avete fatto, ma sicuramente l'avete fatto, le foto. Abbiamo detto che il coltellaccio da cucina non era compatibile con la ferita di destra, ergo certamente quella ferita non poteva essere stata provocata da quel coltellaccio. A questo punto i primi Giudici anziché prendere atto del dato

oggettivo, incompatibilità del coltello lungo 31 centimetri, con lama 17 e 50 con l'azione delittuosa, sono stati costretti ad introdurre un secondo fantomatico coltello ed ad ipotizzare una dinamica omicidiaria assolutamente stravagante, unica e fantasiosa, più aggressori armati di più coltelli che colpiscono all'unisono una povera vittima per piegarne la volontà a subire atti sessuali da parte di uno sconosciuto. Ma dobbiamo chiederci: il coltellaccio da cucina è l'arma del delitto? Davvero Meredith è stata attinta al lato sinistro del collo da quel coltellaccio? Dalla ferita destra adesso parliamo delle ferite a sinistra. Il DNA rinvenuto sulla lama di quel coltello e davvero di Meredith Kercher? A) indizio coltello globalmente considerato quella qualificava certezza richiesta dalla Cassazione nella famosa sentenza Sezioni Unite Musumeci del 1992? Al di là della piena considerazione di non incompatibilità, ricordate, non incompatibilità fornita dai periti del G.I.P., Umani Ronchi, Cingolati ed Aprile, vi sono agli atti numerosi elementi che escludono che quel coltello sia una delle armi del delitto. In particolare, primo elemento: i traumi riscontrati al collo della vittima, parliamo delle due ferite di sinistra, sono pari a soli 8 centimetri, laddove il coltellaccio aveva una lunghezza della lama pari a 17 e 5. 8 centimetri sono questi. È ammissibile che due fendenti inferti in successione con una violenza che certamente non doveva essere stata minima, si veda l'importanza della ferita, si siano arrestati entrambi dopo 8 centimetri e non siano andati oltre? Nonostante il fatto che in quella zona corporea, qui, così come riconosciuto da tutti i medici legali esistono solo tessuti molli che non oppongono alcuna resistenza? L'area ecchimotica, quella che vedrete nelle foto, qui intorno alla ferita, che si può notare

immediatamente sotto la più ampia ferita di sinistra costituisce secondo quanto affermato dal professore Introna, e non smentita dagli altri medici legali, il segno dell'impatto del manico sulla cute. Questa, solo questa è la prova provata che il fendente è penetrato per tutta la sua interezza. Esiste agli atti la prova che in quella stanza vi era un altro coltello di diverse e di più modeste dimensioni. Quindi si ipotizzerebbe un terzo coltello. Che fu poggiato insanguinato sopra il letto di Meredith Kercher. Possiamo far vedere l'impronta?

Il Presidente: Ma se vuole spiegare un po' meglio cosa intende per tramite magari così tutti comprendiamo meglio.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

Allora il tramite è la ferita, quindi se il tramite, cioè la ferita, della parte sinistra è di 8 centimetri e tenuto conto che vi era un'area ecchimotica, purtroppo non lo possiamo vedere, intorno alla ferita che fa propendere per il fatto che sia arrivato in fondo alla ferita, la lama del coltello, e quindi abbia provocato quest'area ecchimotica, il manico diciamo così, l'impugnatura, il finale del coltello, noi riteniamo che sia impossibile che possa essere questo coltello 17 centimetri e mezzo ad essere andata ad affondare nella parte sinistra del corpo, per due volte. Cioè questo significherebbe che una persona, l'assassino, avrebbe dato le due coltellate a Meredith fermandosi ad 8 centimetri e guardo caso tutte e due le coltellate, tutte fermandosi ad 8 centimetri, il tramite quindi è diciamo così la parte della ferita presa dal coltello. Non sono medico legale, penso di averlo chiarito in maniera diciamo così non molto ortodossa però che sia chiara. Esiste agli atti la prova che in quella stanza vi era un altro... L'abbiamo detto questo del, di un altro coltello di più modeste dimensioni che fu poggiato

insanguinato sopra il letto di Meredith Kercher. Non si può vedere, d'accordo. Questo coltello, che la Corte si è, la Corte di primo grado...

Il Presidente: No perché non si può vedere, mi sembra inutile ecco.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

Inutile vedere, d'accordo, non chiedo più niente, così almeno... Ho capito, va bene. Questo coltello di cui la Corte si è sbrigativamente occupata non è forse fu compatibile per le sue dimensioni riferite e riscontrate sul povero corpo della giovane Meredith? Cioè abbiamo questa, proprio per farci capire, questa impronta di circa 9 centimetri, tra i 9 e 10 centimetri, 8 - 9 - 10 centimetri, non è molto chiaro naturalmente, sul copri materasso del letto di Meredith. E noi dobbiamo considerare una cosa importante, che si vede e poi voi lo potrete vedere in Camera di Consiglio, dall'esame delle foto, che il letto, sopra il letto di Meredith sembra che si sia appoggiato qualcuno. Quindi abbiamo l'impronta sul copri materasso del coltello, questo coltello, questo diverso coltello mai rinvenuto di 9 centimetri circa e una predisposizione del letto come se sopra si fosse seduto qualcuno e poi troviamo accanto la borsa di Meredith all'interno della quale è stato rinvenuto il DNA di Rudy Guede. Cosa può essere successo? Ha dato quella coltellata, si è appoggiato sul letto, si è seduto sul letto, ha appoggiato sul copri materasso il coltello, ha frugato con la mano nella borsa di Meredith Kercher. Un coltello molto compatibile, sicuramente molto più compatibile se non quello con le ferite che sono state inferte a Meredith Kercher ed il DNA è di Rudy Guede, su questo non ci sono dubbi. Ed allora tutto ciò posto non sarebbe stato più logico che la Corte escludesse la compatibilità del coltellaccio da cucina con l'arma del delitto, piuttosto

che tirar fuori dal cilindro un immaginario coltello, ne ha parlato anche prima il collega, e doveva appartenere necessariamente a Raffaele solo perché a lui, Raffaele, piacciono i coltelli, tanto che i due coltelli gli furono sequestrati. Ciò sarebbe stato più logico, ma ciò si contrapponeva il rinvenimento, proprio su quel coltello del DNA di Meredith Kercher un dato ritenuto dalla Corte indiscutibile e che forniva certezza ad una incerta non incompatibilità, uso i termini dei periti del G.I.P.. Ma purtroppo anche della validità dell'attribuibilità a Meredith Kercher di quel DNA rinvenuto sulla lama non può non essere messo in serio dubbio. Iniziamo col dire che la traccia da cui sarebbe stato estrapolato il materiale genetico della ditta, detta traccia B, all'analisi risultò negativa sia alla diagnosi genetica di sangue che alla diagnosi di specie con anticorpo antiuomo, risulta agli atti, quindi non è sangue.

Il Presidente: Scusi, i minori non sono ammessi in aula. Scusi Avvocato.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

Nonostante ciò la consulente dell'accusa, la dottoressa Stefanoni, ebbe modo non solo di ritenere il contrario, ovvero di potersi trovare dinanzi ad una traccia ematica, ma addirittura di spingersi ad estrarre, rectius, tentare di estrarre l'eventuale DNA poi ascritto a Meredith Kercher. Tale modo di operare non può che essere severamente criticato in quanto la quantità di materiale generico riscontrato è risultato too low, ovvero in gergo tecnico - scientifico, troppo bassa, per essere correttamente analizzato dal macchinario, tanto che era stato tarato con determinati parametri standard dalla ditta produttrice. A cospetto di tale situazione l'analista si sarebbe dovuto fermare, perché se l'entità di DNA introdotto insufficiente la

macchina non potrà fornire alcun risultato certo. Certezza ricordatevi. I produttori dei macchinari non impongono dei limiti al macchinario stesso senza alcuna ragione, ma bensì in quanto sanno bene che al di sotto di una determinata quantità di materiali i risultati non sono attendibili e quindi non sono certi. In merito alla tranquillità circa il risultato è la stessa dottoressa Stefanoni che pone seri dubbi, la stessa genetista della Polizia, affermando che i risultati solo al di sopra del 50 rtu, soglia minima, costituiscono appunto la soglia minima per l'attendibilità dell'analisi. In presenza di tutto quanto sopra detto, peraltro corroborato dai risultati dalla seconda corsa elettroferografica effettuata sul medesimo materiale della dottoressa Stefanoni che ha prodotto dei risultati ingiustificatamente differenti rispetto alla prima, può senza meno affermarsi che l'elemento costituito dalla certezza che su quel coltello vi sia Meredith Kercher non è dotato di quella certezza richiesta dalla Cassazione nella valutazione di ogni singolo indizio. Ed allora appare evidente che paradossalmente i primi Giudici hanno attinto certezze in ordine alla compatibilità di questo coltellaccio da un elemento che è da considerare anche esso tutt'altro che certo. Non è ammissibile ritenere che più dubbi formino una certezza. A tutto ciò si devono aggiungere due circostanze di carattere logico: ma come è possibile che Amanda Knox per sentirsi sicura portasse con sé in giro un coltello così grande nella sua borsa? Ma perché mai lo stupido Raffaele...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Presidente chiedo scusa se interrompo il collega, mi sembra che non si faccia la discussione oggi di questo procedimento.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori: No, non accetto di essere interrotto Presidente, per

favore, io sto parlando di questioni...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Non sono motivazioni a sostegno delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
E come no, e come no, è proprio per questo. dico che non ci sono... per favore...

Il Presidente: Scusate...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Io chiedo scusa Presidente della mia intromissione, ma non esiste discutere oggi questo processo perché i colleghi dovrebbero esplicitare a voi quali sono le motivazioni delle richieste...

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Lo sto facendo, lo sto facendo Presidente, per favore, la prego di...

Il Presidente: Io vorrei anche ricordare che nelle questioni preliminare dovrebbe poter parlare un solo difensore per parte, quindi già abbiamo sorvolato su questo aspetto, ma dividetevi un po' i compiti.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
È importante Presidente, è importante, noi dobbiamo però arrivare ad una richiesta di apertura del dibattimento, cerchiamo di limitare...

Il Presidente: Sì, però Avvocato Maori il fatto del coltello nella borsa già non rientra più nelle questioni, nella riapertura del dibattimento, no? Quindi si attenga per cortesia.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Tolgo la borsa. Allora tutto ciò premesso l'elemento indiziario relativo alla detta arma può dirsi certo e proficuamente e correttamente valutabile globalmente insieme a tutti gli altri indizi, sul punto si ritiene che sia assolutamente necessaria una riapertura dibattimentale con la nomina di un perito medico legale

e di genetista forense, affinché possano dirimere i dubbi così come indicato e richiesto nell'atto di appello. Andiamo al terzo punto... Io devo però per forza, necessariamente entrare in questioni di fatto, se richiedo la riapertura del dibattimento devo spiegare perché i Giudici di primo grado secondo me hanno sbagliato.

Il Presidente: Ce lo dirà poi alla fine, con la discussione finale.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

No, sul punto nel merito devo parlare. Quindi vi prego di ascoltarmi e spero di poter essere abbastanza breve, mi occorre un po' di tempo e pregherei di non essere interrotto. Anche la simulazione del furto... terzo elemento: la simulazione. Anche la simulazione del furto è stata ritenuta dalla Corte un indizio dotato di certezza. Anche su questo punto chiederemo la riapertura parziale del dibattimento. Secondo i primi Giudici non vi fu un ingresso furtivo in quell'abitazione, chi entrò lo fece con l'assenso di chi era in possesso delle chiavi, e quindi solo al fine di allontanare i sospetti da colei che quelle chiavi le possedeva e che aveva fatto entrare nell'abitazione i suoi complici e per questo motivo venne inscenata l'effrazione della finestra della stanza Romanelli. Questa è la motivazione dei Giudici. Anche in questo caso il ragionamento risulterebbe impeccabile e logico se vi fosse la certezza della simulazione. Anche in questo caso è necessario valutare se l'indizio è dotato di quel carattere di certezza richiesto dalla Corte di Cassazione. Primo punto: l'ubicazione della finestra Romanelli era tale da permettere senza alcun problema l'ingresso di un ladro. Immaginatevi la casa, tutti voi la conoscete, questa finestra è posta a pochi metri da terra e addirittura sotto la stessa si trova

un'ulteriore finestra dotata di grate di ferro, che può costituire una comodissima scaletta. Ed è in più l'unica finestra non dotata, questa la Romanelli, non dotata di grate di ferro, di fronte alla finestra vi è un terrapieno, a distanza di circa due metri dalla quale è possibile, come è stato fatto lanciare qualsiasi tipo di oggetto. Secondo: le persiane della finestra non erano state chiuse dalla Romanelli, ma tutto al più erano state soltanto accostate con una verosimile possibilità che almeno una fosse addirittura rimasta aperta. Vi prego di ricontrollare le dichiarazioni rese dalla Romanelli che afferma che il giorno precedente avendo bisogno di luce per cambiarsi, aveva aperto le persiane e non si ricordava di averle chiuse e quindi tenuto conto che della finestra le persiane erano aperte non esisteva un impedimento oggettivo al lancio di una pietra dall'esterno. Terzo punto: Rudy Guede era un ladro e quindi era avvezzo ed esperto ad entrare furtivamente nell'abitazione altrui, sempre peraltro munito di coltello. Ricordatevi di controllare le dichiarazioni testimoniali degli Avvocati Brocchi, Palazzoni, di Tramontano che si è trovato in casa Rudy Guede e dalla Pittoni, la direttrice dell'asilo nido di Milano. Adesso andiamo sul punto focale: la posizione dei vetri sul davanzale sia esterno che interno, la loro localizzazione anche di fronte alla finestra sul tappetino azzurro e nei pressi della scrivania, la canalizzazione del vetro, la rottura dell'oscurante con relative in fissioni di vetri, la posizione in cui venne rinvenuta la pietra, se tutti unitariamente considerati portano a concludere che il lancio invece avvenne dall'esterno. Ogni altra e diversa ricostruzione è incompatibile con qualcuna di tale evenienza. La Corte in merito ha dovuto necessariamente, ritenendo sussistente la simulazione, formulare un'ipotesi

alternativa a quella che vi ho detto del lancio dell'esterno, e quindi ha optato per una ricostruzione che appare oggettivamente impossibile in base alle riscontrate evenienze nonché alle dimensioni della finestra e del masso. Dice la Corte: un lancio dall'interno con le persiane tirate verso l'interno e l'infisso sul quale è installato il vetro leggermente e con ero scuro a ridosso di tale infisso. Quindi vetro leggermente aperto, finestra e vetro leggermente aperto, non vi posso far vedere le foto, sarebbe stato molto più semplice. Vetro leggermente aperto con l'oscurante attaccato al vetro. Sul punto questa difesa ha depositato con motivi nuovi delle misurazioni di quella finestra e del masso che appaiono illuminanti e certamente atte a dimostrazione l'inverosimiglianza, io direi l'impossibilità della ricostruzione effettuata dai primi Giudici. Infatti posto che lo spazio tra la persiana chiusa come dice la Corte e la finestra chiusa o al più come indicato dalla Corte solo leggermente aperta è di appena 12 centimetri. Quindi immaginate persiana chiusa come ricostruisce la Corte, diciamo che la persiana era aperta, la Corte dice per ricostruire la cosiddetta simulazione, dice che la persiana era chiusa e la finestra leggermente aperta. È di 12 centimetri, ciò risulta dalle misurazioni effettuate dalla Polizia Scientifica e le dimensioni della pietra rinvenuta solo di centimetri 11 la base, 20 centimetri l'altezza e 16 centimetri la larghezza, non vi è chi non veda l'impossibilità del lancio in quello spazio così angusto in cui la pietra delle sue dimensioni e la mano del lanciatore neppure aveva la possibilità di entrare, era logico, lo spazio così stretto non aveva possibilità di entrare. In secondo luogo anche ammettendo la possibilità del lancio in quello spazio angusto non vi è dubbio che proprio per il minimo spazio di manovra del

simulatore la forza impressa alla pietra sarebbe stata tale e minima proprio perché è talmente vicino da non determinare né lo spargimento di vetri sul tappetino, posto a qualche metro di distanza dalla finestra come sono stati ritrovati, né nei pressi della scrivania né tanto meno l'importante rottura dell'oscurante e addirittura l'infissione del vetro sull'oscurante stesso, una forza minima non avrebbe potuto provocare quello che invece risulta per tabulas dalle foto che sono allegate agli atti. In terzo luogo la Corte di merito ipotizza che la finestra fosse aperta, anche se leggermente. Tale situazione è in assoluto in evidente contrasto con la posizione dei vetri così come rinvenuti sia sul davanzale interno che esterno. Infatti ammettendo l'apertura della finestra, seppur leggermente come dice la Corte fu chiusa o leggerissimamente aperta, non vi è dubbio che non si sarebbero dovuti trovare frammenti sul davanzale interno, dove invece si sono trovati, ma caso mai a terza perpendicolarmente alla posizione del vetro aperto e certamente mai sul davanzale esterno. In quarto luogo, un lancio dall'interno della casa, come è stato ipotizzato dalla Corte a finestra leggermente aperta, avrebbe comportato la proiezione della forza impressa minima di vetri verso l'armadio, ma mai, quindi dall'altra parte, ma mai di fronte alla finestra, sopra il tappetino azzurro che si trovava a qualche metro di distanza e comunque mai nei pressi della scrivania che si trovava dalla parte opposta. Immaginatevi la scena, sempre a proposito della dinamica del lancio, non possono non evidenziarsi gli esiti delle sperimentazioni e queste due le avete, ho anche qui il filmato della ricostruzione fatta da Pasquali, il nostro consulente, e di cui la Corte non ha fatto alcuna menzione, limitandosi ad affermare solo la circostanza che il maresciallo Pasquale non si era prima

di allora occupato di lanci di pietra. Quindi in altri termini tutto quello che aveva fatto Pasquali che secondo noi era veramente dal punto di vista scientifico ottimo, è stato ritenuto dalla Corte di primo grado come un nulla, perché? Perché a domanda fatta al maresciallo Pasquali che è stato per 30 anni nei RIS di Roma, lui ha detto "No, non mi sono mai occupato di lanci di pietra, però so esattamente come avviene la ricostruzione degli eventi", ed è stata quindi cassata la bontà di quello che noi riteniamo la bontà della nostra sperimentazione. Queste a ben guardare costituiscono un formidabile riscontro alla tesi da sempre sostenuta da questa difesa di un lancio di una pietra effettuata dall'esterno. Di tutto quanto sopra detto in relazione al lancio della pietra dall'esterno probabilmente si sono avvenuti anche i Pubblici Ministeri che nel corso della loro requisitoria, e dopo il filmato proiettato in aula dal maresciallo Pasquali, hanno dovuto ammettere che verosimilmente il sasso è stato lanciato dall'esterno. A fronte di tutte queste valutazioni non vi è dubbio che la ricostruzione fatta proprio dalla Corte d'Assise e non solo inverosimile perché contraddetta dallo stato dei luoghi così come evidenziato e riprodotto dalle foto agli atti, ma anche impossibile. Orbene a fronte di tutto ciò è possibile affermare che l'unica costruzione possibile è quella che è stata da noi prospettata. Tralascio diverse valutazioni che avevo indicato proprio per essere più stringato possibile e voglio arrivare alla conclusione di questo capitolo, che rappresenta appunto la ricostruzione che è stata effettuata da noi e che è l'unica ricostruzione possibile in un'ipotesi del genere. Per tutto quanto detto appare importantissimo un approfondimento del tema. Una cosa è dire che vi sia stato il lancio dall'interno, una cosa è dire che vi è stato il lancio dall'esterno, sono due cose

completamente diverse. Se vi è stato il lancio dall'esterno e qualcuno poi è risalito, allora l'ipotesi del ladro entra e poi uccide ha un suo valore, se invece c'è stato dall'interno le cose forse possono cambiare. Ed allora per tutto quanto sopra detto appare importantissimo un approfondimento del tema con la nomina di un perito che riesca a dissipare questi dubbi e quindi conferisca questa ratio di certezza ad un indizio che i primi Giudici hanno ritenuto particolarmente significativo. Anche qui manca la certezza dell'indizio, ed è necessaria la nomina di un perito, di un tecnico, di un fisico esperto in ricostruzione degli eventi. Andiamo al quarto elemento indiziario: testimonianza del clochard Curatolo. La deposizione del teste Curatolo è stata ritenuta rilevante per due diverse ragioni, primo perché è la prova che Amanda dice il falso, non si trovava a casa di Sollecito nella notte in cui Metz venne uccisa e poi perché è la circostanza relativa alla presenza di due giovani nelle immediate vicinanze nel luogo del delitto, nel giorno e in un orario compatibile che costituisce pertanto un forte e importante elemento a loro carico. Ebbene, la domanda che mi faccio e vi faccio: può essere ritenuta attendibile la testimonianza di Curatolo? Siamo in presenza di un indizio, ricordatevi, certo? Gli altri tre non erano certi, l'abbiamo detto, questo è un indizio certo? È credibile il Curatolo quando afferma che due giovani l'1 novembre del 2007, dalle 21:30 alle 22:00 sino a poco prima delle 24:00, secondo la Corte sino alle 23:00, minuti più minuto meno, già cambia la Corte, rispetto a quello che ci dice Curatolo. È credibile quando afferma che in questo orario i due giovani si trovavano presso il campetto di basket in Piazza Grimana? Le indagini difensive acquisite e ritualmente depositate, anche se in un altro fascicolo

le potete naturalmente esaminare, ci dicono che il Curatolo si è sbagliato. Amanda e Raffaele l'1 novembre non si trovavano nei pressi di Via della Pergola, infatti la testimonianza di Curatolo oltre ad essere estrinsecamente inattendibile, in quanto contraddetta da altra testimonianza come quella di Ceccarelli Alessia che è la proprietaria dell'edicola che ha dichiarato che la mattina del 2 novembre Curatolo si trovava lì, quando lei ha aperto l'edicola, lei ha aperto l'edicola alle 6:40 - 6:45 e Curatolo si trovava sulla panchina e Curatolo nella sua deposizione testimoniale ha invece dichiarato alla Corte che lui se n'è andato intorno alle 11 e mezza, era andato a dormire nel parco sopra, verso il Corso Garibaldi, si è svegliato, così dice Curatolo alle 8 e mezza, 9:00, ha preso un cappuccino e poi è tornato in Piazza Grimana verso le 9:30 e quindi da quello che ci ha detto è un qualcosa di non vero, perché la testimonianza dell'edicolante dice che lui la mattina alle 6:40 si trovava lì. Inoltre la testimonianza del Curatolo è contraddetta anche da tutti i testimoni che sono stati sentiti da questa difesa, la signora Rita Pucciarina, Mandarini, Brughini il proprietario dell'Etoille, Ghini il proprietario di, amministratore di una società di autobus, trasporti, Bevilacqua, il direttore della Siae di Perugia che hanno affermato tutte queste persone, che la notte tra l'1 ed il 2 novembre tutte le discoteche del circondario erano chiuse. È importante precisare che tutta la testimonianza di Curatolo si incentra sul fatto che lo stesso ebbe a vedere i due giovani presso il campo di basket, sino al momento, ce l'ha ricordato il signor Giudice Relatore, in cui i pullman navetta che portano alle varie discoteche del circondario partivano a Piazza Grimana. Ebbene, la notte di quel tragico 1 novembre 2007 nessun pullman partì per effettuare il servizio

navetta verso le discoteche del circondario, come testimoniato da fatte le persone che vi ho prima citato. Allora delle due l'una, o Curatolo ha sbagliato giorno e quindi ebbe sì a vedere Raffaele ed Amanda parlare presso il campetto di basket, ma ciò avvenne in una data diversa dalla notte dell'omicidio e non può essere neanche il 31 ottobre perché la sera di Halloween Amanda risulta che dopo essere stata un Pub di Lumumba era andata con le amiche al centro e Raffaele si trovava a casa. Oppure tutta la testimonianza di Curatolo è falsa e quindi lo stesso Curatolo è uno dei tanti, troppi testimoni mediatici che si sono arrogati il diritto di essere nella loro vita misera protagonisti per un giorno. A fronte di tutto ciò questa Corte in relazione agli indizi in oggetto ha solo due alternative: non considerarlo in quanto all'evidenzia smentito da dati circostanziali certi e quindi espungerlo, toglierlo, eliminarlo da quegli elementi che possono essere utili ad acclarare la responsabilità degli imputati. Oppure decidere di approfondire il tema assumendo la testimonianza in contraddittorio tra tutte le parti, Pubblico Ministero, con tutte naturalmente, sentire tutti i testimoni indicati nell'atto di appello e nei motivi nuovi, onde poter approfondire il tema e quindi all'esito trarre le doverose e dovute conseguenze. Non vi è dubbio che si tratta di prova non superflua né rilevante e comunque sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado e quindi ai sensi dell'articolo 603 secondo comma del Codice di Rito il Giudice deve disporre sul punto la rinnovazione, l'istruzione dibattimentale. Adesso andiamo ad un elemento un po', per me molto ostico, non so per voi, è il computer, è abbastanza complicato, chiedo un po' di attenzione anche perché è una materia abbastanza complicata, però è importante. Il computer è importante, il computer che stava nella casa

di Raffaele, è lo strumento che secondo la Corte non ha dato l'alibi ad Amanda, che Amanda ha detto invece di essere uscita la sera, di non essere uscita la sera e di essere rimasta all'interno della casa di Raffaele, in quanto la Polizia Postale ha ritenuto che in quel computer, su quel computer non ci siano state interazioni umane, invece noi riteniamo che ci siano state interazioni umane per tutta la sera, e quindi è una cosa importante, è un passo importante che vorrei cercare di spiegarvelo al meglio, anche se sarò forse leggermente più lungo degli altri punti. Il computer Mac Book KPRO detto bene? Grazie. Argomento ritenuto assolutamente risolutivo per la pronuncia di colpevolezza è risultato l'attività di interazione umana con questo computer sequestrato all'imputato. Attività non ritenuta sussistente nel periodo presumibilmente coincidente con l'ora del delitto. L'ora del delitto secondo la Corte 23:30. Per la tecnicità e la complessità della presente materia mi riporto naturalmente alla dettagliata e puntuale integrazione di consulenza depositata con i motivi nuovi. In questa sede mi limiterò ad evidenziare schematici punti che attestino al di là di ogni ragionevole dubbio, che la certezza asserita dai Giudici di primo grado, circa la mancata integrazione con il computer dalle 21:10 dell'1 novembre sino alle 5 della mattina successiva, è fallace. È fallace perché? La Polizia Postale ha considerato e valutato unicamente dati ricompresi tra le ore 18:00 dell'1 novembre e le 8:00 del 2 novembre del 2007, ha preso in considerazione solo questo arco temporale. Lasso di tempo peraltro ritenuto dagli organini investigativi addirittura ampio in relazione all'incertezza dell'ora della morte di Meredith. In realtà, come meglio vi spiegherò dopo, questa scelta si rivelerà improvvida e inappropriata avendo circoscritto

il campo di indagine a quel periodo limitato senza a provvedere a verificare le attività eventualmente poste in essere successivamente. Se è vero, come è vero che su un computer l'operazione posteriormente compiuta va a cancellare la traccia della medesima operazione eseguita anteriormente. Detta in maniera ancora più semplice, avendo aprioristicamente escluso dall'approfondimento delle informazioni non rientranti dell'intervallo sopra indicato, non rientranti, ci sia automaticamente privati della possibilità di rilevare e/o considerare eventuali cause di alterazioni o cancellazioni delle informazioni medesime, intervenuti in momenti successivi al periodo di interesse. Orbene sulla scorta delle sole risultanze recepite dalla Polizia Postale nell'esiguo intervallo, 11 ore, oggetto di investigazione sarebbe emersa una interazione umana con il computer unicamente in relazione a due files, una prima volta alle 21:10 dell'1 novembre, una seconda alle ore 5:32 del 2 novembre. Tra questi due periodi vi è il vuoto secondo era Polizia Postale. Sennonché l'analisi del supporto informatico in sequestro non ha tenuto conto del fatto che nei sistemi operazioni Mac OSX come quello del computer di Raffaele, i dati temporali che annotano le principali operazioni effettuate sui files sono cinque. È inutile che ve li leggo, li abbiamo anche indicati. Il software encase utilizzato dalla Polizia Postale delle 5, questi dati temporali, si chiamano date, il termine esatto è date. Il software encase utilizzato dalla Polizia Postale delle 5 date di riferimento degli eventi di ogni file, opera utilizzando solo 3, quindi non 5, 3, quelli della Polizia Postale, escludendo quindi in partenza le rilevazioni di file che presentano modifiche nelle date importanti cioè change ultima modifica non in scrittura ed ultima apertura, cioè l'ora in cui il file è stato aperto con uno strumento per esempio un lettore

multimediale. Tale limitazione operativa appare da straordinaria rilevanza determinando la conseguente grave carenza probatoria costituita dall'asserire con certezza l'assenza di integrazione basandosi esclusivamente sulle date dei files. Invero come hanno dimostrato i dettagliati riscontri dei consulenti della difesa le date di ultima apertura e di ultimo accesso vengono soprascritte dal sistema ogni qualvolta avvenga una ulteriore integrazione con un file. Ciò implica che una successiva, anche brevissima, istantanea, interazione con un file e dunque la cancellazione delle informazioni precedenti afferenti il medesimo file, provoca l'automatica sovrascrittura. Ad esempio una breve ed eventuale apertura del film Ameliè, proprio per farvi l'esempio che forse è più chiaro che queste parole tecniche che ripeto neanche io conosco, ad esempio una breve ed eventuale apertura del film Ameliè nei giorni successivi all'1 novembre del 2007 avrebbe provocato l'assenza di qualsiasi riscontro ed interazione delle ore dalle 18:00 alle 21:10 momento dell'ultimo accesso al file appunto Ameliè. Da tutto ciò consegue che la mancata presenza di file modificati all'orario successivo alle 21:10 non può successivamente essere ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il sistema. Ebbene, a fronte dei rappresentati limiti, nella perizia della Polizia Postale non viene invece mai evidenziata questa incapacità di provare con certezza l'assenza di integrazioni nei periodi in cui la tastiera è attiva, incapacità imputabile a possibili successive alterazioni di informazione. Si rafforza piuttosto da parte degli organi inquirenti questa inspiegabile sicumera afferendo che nelle ore successive non vi sono state operazioni effettuate dagli utilizzatori fino alle ore 5:32 fornendo valore di certezza probatoria all'assenza di dati di modifica nel periodo indicato,

pure al cospetto di una nutrita attività nei momenti e nei giorni successivi, attività che da sola avrebbe potuto ed ampiamente giustificare questa assenza, se solo si fosse preso come riferimento per l'analisi del computer un periodo più ampio di quello inizialmente ritenuto a coprire l'intervallo dell'orario della morte di Meredith Kercher. Un altro punto direi importante è quello del screen server, cercherò di sintetizzare, non mi è facile perché ripeto non conosco la materia. La relazione dei consulenti della difesa ha evidenziato come a fronte delle esigenze di analizzare le interazioni avvenute nell'arco temporale dalle 18:00 dell'1 novembre alle 8:00 del successivo 2 novembre del computer, si sarebbe innanzitutto dovuto acquisire ed esaminare un file presente nel supporto informatico in sequestro, denominato windows severer.doc il quale registra, e questo è importante, la cronistoria dei periodi in cui tastiera e mouse sono disattivati dallo schermo e successivamente riattivati da una interazione dell'utente. Per miglior chiarezza il soggetto salva schermo o screen server è un dispositivo del computer che come dice la parola viene attivato al fine di preservare la funzionalità del monitor dopo un certo intervallo di inattività del computer, cioè quando non si compie alcuna operazione sulla tastiera. Verrà poi disattivato anche solo muovendo il mouse o digitando sulla tastiera. Già sulla base di questa elementare premessa ci comprende l'essenziale importanza che rivestirebbe sapere se e per quanto tempo il salva schermo del computer di Raffaele si sia attivato di converso per quanto tempo si sia disattivato, sempre nell'intervallo preso in riferimento dagli inquirenti e cioè tra le ore 18:00 dell'1 novembre e le 8 del 2 novembre, atteso che ciò consentirebbe automaticamente di determinare i periodi o finestre di sicura assenza di

integrazioni e di periodi in cui la tastiera viene attivata da una interazione dell'utente. Elemento questo assume ancora più rilevanza a fronte del fatto che poiché le operazioni successive hanno cancellato quelle precedenti siffatta informazione costituirebbe un dato sicuramente certo. I consulenti della difesa dell'imputato hanno operato tale accertamento, sullo screen server procedendo in primo luogo a verificare il tempo impostato dall'imputato per l'attivazione del salva schermo. Dette verificazioni sono risultate di 240 secondi, cioè dire che il salva schermo avrebbe dovuto avviarsi decorsi i 4 minuti di inattività. Ciò premesso si è evinto che nel periodo tra le 18:26 dell'1 novembre e le 6:22 del 2, i periodi in cui si assiste ad assenza certa di interazione, sono al massimo di 6 minuti, tra le 18:26 dell'1 novembre e le 6:00 del 2 novembre, il momento dell'omicidio sicuramente. Mentre tutti gli altri periodi sono di interazione, non interazione potenziale, intendendosi non interazione potenziale una condotta attiva dell'utente sul computer in cui uno non agendo magari sulla tastiera o sul mouse ci si appropria all'apparato manovrando sulle periferiche ad esso collegato, come ad esempio aprendo, tirando il cassetto per inserire i cd o dvd o ponendo in essere un comportamento comunque incompatibile con l'assenza dal luogo in cui si trova il computer medesimo. Si badi bene che dall'analisi del detto file non risulta minimamente che la funzione dello screen server si sia mai disattivato, quindi c'è sempre stato qualcuno intorno, quindi in un modo o nell'altro interagiva con questo computer. Tale approfondimento è stato completamente ignorato dall'analisi della Polizia Postale che attraverso il software encase ha preso in considerazione ed esaminato i soli files creati, acceduti, modificati o cancellati nel periodo prima

indicato, tralasciando le informazioni provenienti dai files che registrano le attività di applicazione. E concludo sul punto impiegando una metafora assai empirica, ma credo che sia di immediata percezione, sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la presenza di persone in un appartamento limitandosi ad esaminare le impronte digitali o anche altre eventuali tracce organiche rinvenute sul solo mobilio, solo i mobili, sedie, senza compiere verifiche anche sulle altre parti fisse, quali porte, finestre, pavimenti, muri, infissi e quant'altro e ritenesse questa persona poi di poter affermare con sicurezza matematica che nessuno individuo possa aver mai messo piede in quel luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcuno indizio dall'esame del solo mobilio. È la stessa cosa, la metafora penso che sia abbastanza azzeccata. Avrei da dirvi tante altre cose sul computer anche in relazione alle anomalie, parliamo di anomalie che sono successe al momento del sequestro, al momento dell'apprensione alle ore 13:00 circa del... 13:27 del 6 novembre, momento in cui Raffaele si trovava in Questura già sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria, anomalie che hanno comportato, secondo il nostro consulente delle cancellazioni, cancellazioni molto importanti di files precedenti. Vi pongo adesso la domanda sulla base di quanto vi ho esposto, alla base di quanto già è stato esposto molto meglio di me da parte del consulente, del nostro consulente dottor D'Ambrosio e che non è stato assolutamente recepito dalla Corte: può affermarsi con tranquillizzante certezza, certezza, in questo caso certezza, che non vi è stata interazione umana sul computer di Raffaele dopo le ore 21:10, così come afferma la Corte? Questa difesa ritiene che in merito certezza non vi sia e che quindi come già richiesto in sede di appello sul punto debba essere disposta una

perizia informatica, utile a dissipare i propri dubbi e le proprie incertezze che affollano questo processo. Quindi elemento indiziario, l'ultimo elemento indiziario: le orme. Altro elemento indiziario evidenziato e preso in considerazione dai primi Giudici è quello relativo all'orma piede nudo, rinvenuto sul tappetino del bagno e all'orma sempre di piede nudo esaltata dal Luminol e rinvenuta lungo il corridoio. Ve ne ha parlato il Consigliere Relatore. La Corte le attribuisce a Raffaele Sollecito. Sul punto è bene precisare questa Difesa non ha chiesto approfondimenti istruttoria, pur tuttavia è inutile in questa sede in cui si discute di eventuale riapertura del dibattimento trattare brevemente, pochi minuti l'argomento per evidenziare che anche in merito a tale indizio in possono non sorgere forti dubbi di tal che la Corte potrebbe anche d'ufficio decidere di approfondire il tema, disponendo una perizia in proposito.

Il Procuratore Generale: Ma questo non fa parte delle questioni preliminari, la parte in questo momento non ne può proprio parlare perché non ha fatto alcuna richiesta su questo argomento.

Il Presidente: Che programmi ha Avvocato Maori scusi?

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Vogliamo andare a pranzo?

Il Presidente: No, volevo capire secondo lei quanto vuol parlare ancora?

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Penso quaranta minuti, tre quarti d'ora, vogliamo fermarci e poi...

Il Presidente: Vogliamo finire alle 14:00, gliela fa per le 14:00?

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
No, allora possiamo fermarci adesso e poi riprenderò ma non parlerò più di tre quarti d'ora.

- Il Presidente:** Vorremmo finire con lei e poi fare una pausa rifocillatoria.
- Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:**
Mi date mezz'ora invece di 20 minuti?
- Il Presidente:** Venticinque.
- Il difensore dell'imputata Amanda Knox, Avvocato Ghirga:** Poi chiudiamo con noi Presidente? Chiudiamo con gli Avvocati di Amanda Knox?
- Il Procuratore Generale:** Anche il Procuratore Generale dovrebbe parlare in questa sede perché se no non ce la fa la Corte la prossima volta a fare anche la...
- Il Presidente:** Sì, resterebbe l'Accusa e la Parte Civile.
- Il Procuratore Generale:** Le Parti Civili.
- Il Presidente:** Io penso che dovremmo fargliela il 18 a sentire la Procura Generale...
- Il Procuratore Generale:** Io non lo so, io lo dico perché poi il problema sarà la decisione su questo ed il 18 rischia di essere un'udienza troppo lunga.
- Il Presidente:** Intanto facciamo finire l'Avvocato Maori, poi il pomeriggio vediamo quello che riusciamo a fare. Anche perché abbiamo degli orari limite per il personale amministrativo.
- Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:**
Allora non perdiamo tempo, passiamo a trattare quegli elementi indiziari che hanno fatto propendere la Corte per un omicidio commesso da più persone ed anche per questo abbiamo chiesto una riapertura del dibattimento con una perizia medico legale e con la perizia audiometrica, cioè sono le evenienze medico legali della testimonianza di Capezzali. Anche in merito a tali elementi di incertezza si assume incertezza, a dubbio si assume dubbio, ma la Corte di primo grado ritenendo erroneamente che più dubbi e incertezze fanno un indizio, ha condannato chiudendo ermeticamente gli occhi su quegli approfondimenti che si appalesavano doverose,

affinché una sentenza possa definirsi giusta e frutto di un giusto processo. In questo processo esiste un dato oggettivo, affermato da tutti gli esperti in medicina legale che si sono occupati del caso, in base a principi scientifici non è possibile affermare se il delitto sia opera di una o più persona, quindi se per tutti Bacci del Pubblico Ministero, Introna il nostro consulente, Torre il consulente di Amanda Knox. I primi Giudici di fronte a tale dato oggettivo insuperabile hanno espresso proprie personalissime opinioni fine di motivare sul punto e quindi di affermare il concorso di più persone nell'omicidio. Ed allora secondo i primi Giudici la personalità di Metz, la sua preparazione e struttura fisica, i pochi segni di resistenza, la sproporzione tra le lesioni e le ferite, la continua variazione della condotta lesiva, uso delle mani che ha prodotto le ecchimosi, l'uso del coltello, eccetera, fanno concludere secondo questi Giudici che le lesioni e le violenze furono poste in essere da più persone. Non si vede come la Corte abbia potuto affermare con tanta sicurezza a fronte di pareri..., possa affermare ciò con tanta sicurezza a fronte di pareri espressi da chi esperti medico legali di contro avevano escluso di poter fornire certezze in merito. Va da sé che il giudizio dei primi Giudici si è basato a ben guardare sul pregiudizio che a commettere il delitto siano state più persone, convinzione preconcepita, desunta da altri elementi, essi ritornano ancora una volta con un ragionamento circolare al gancetto e al DNA, gancetto e DNA sul coltello e quindi più persone e naturalmente doveva essere per forza il delitto commesso da più persone. Basta valutare. Si fa presente che fatti i medici legali sentiti hanno evidenziato che le lesioni diverse da quelle più gravi al collo, lesioni diverse, erano di modesta entità, quelle naturalmente nei confronti della

povera Meredith. Se poi è vero che le lesioni da punta e taglio le troviamo sia a destra che a sinistra è altrettanto innegabile che le stesse hanno tutte identico tramite e direzione, dal basso... Ricordatevi le consulenze del dottor Lalli il medico consulente del Pubblico Ministero. Tutte queste tramiti sarebbero avvenuti dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra e da davanti all'indietro e ciò fa ragionevolmente desumere che si tratti di un medesimo aggressore, posto nella medesima ed analoga posizione. A fronte di tutto ciò la Corte è passata a valutare le testimonianze al fine di verificare se queste possono aggiungere elementi utili per affermare il concorso o meno nell'omicidio, cioè da una parte abbiamo dati tecnici, medico legali certi che ci dicono determinate cose, tipo che i tramiti quelli di sinistra, quelle famose, di 8 centimetri sono stati tutti inferti nello stesso modo, nella stessa direzione e stessa intensità e dall'altro la Corte non tiene conto di questi elementi di carattere tecnico e per corroborare quella che è la, diciamo così, la sua indicazione del delitto commesso da più persone, non tiene conto di questi autorevoli, autorevolissimi pareri di carattere medico legale e invece si avvale delle testimonianze. In tale guisa è interessante la testimonianza della signora Capezzali Nara, sentita all'udienza del 28 marzo. La signora Capezzali è una donna che vive in Via del Melo, la strada parallela a Via della Pergola che rende le sue prime dichiarazioni in sede di indagine preliminari dopo circa ad un mese dal fatto. La detta testimone sentita in udienza ha affermato di aver sentito e questo è importante, perché qui le testimonianze, le testimonianze sull'ora del delitto sono quelle di Curatolo che ho detto, è una testimonianza inattendibile e questa è la Capezzali che è molto importante per la

Corte, quindi vi prego di fare attenzione. La testimone ha detto di aver sentito alle 23:00 - 23:30 dell'1 novembre del 2007 un grido straziante provenire dalla direzione della villetta di Via della Pergola, immediatamente dopo questo urlo la stessa avrebbe udito dei passi frettolosi, quasi fosse qualcuno che scappasse lungo le scalette in ferro ubicate alla destra della sua abitazione e pressoché contestualmente dei passi di qualcuno che non riesce però a specificare se una o due persone lungo il vialetto posto di fronte all'abitazione di Meredith. Tali rumori sarebbero da ricondurre, secondo la teste, all'impatto e i passi sulla scalinata in ferro da un lato e dall'altra all'impatto dei passi e sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto. Va detta una cosa importante, che l'abitazione della signora Capezzali si trova dalla parte opposta del parcheggio rispetto all'abitazione dell'omicidio per la stessa ammissione della teste è dotata, la sua abitazione è dotata di finestre con doppi vetri e persiane. Doppi vetri persiane è una casa situazione in linea d'aria a 140, 150 metri rispetto alla villetta di Via della Pergola sopra il parcheggio di Sant'Antonio. Chi è di Perugia conosce sicuramente il luogo. A questo punto vi è da chiedersi, come ci siamo chiesti prima per Curatolo, Capezzali Nara è un teste attendibile? La risposta a tale domanda non può che essere negativa e ciò in quanto la sua testimonianza è infarcita di imprecisioni e non ricordo, andatevi a guardare la deposizione resa dalla Capezzali. Una signora anziana, con problemi di salute, era morto il marito da poco tempo e quindi aveva, poverina le sue problematiche gravi, tant'è che era sotto cura e prendeva anche delle pillole particolari. La sua testimonianza è infarcita di imprecisioni e non ricordo, inoltre è intrinsecamente contraddetta da se stessa laddove afferma di aver saputo

della morte della giovane inglese da alcuni suoi inclinino intorno alle 11 della mattina stessa, cioè della mattina del 2 novembre. Il corpo fu trovato intorno alle 13:15 quindi è impossibile per qualcuno alle 11, che qualche sua coinquilina gli abbia detto che è stata uccisa una ragazza inglese, ed inoltre afferma di aver visto lo stesso giorno delle locandine di giornali che riportavano la notizia della morte di Meredith. Lo stesso 2 novembre è impossibile, il fatto è avvenuto il 2, le locandine potevano esserci soltanto il 3. È estrinsecamente contraddetta dalle testimonianze di coloro che certamente nel frangente temporale indicato 23:00 - 23:30 si trovavano nei pressi della villetta e cioè chi sono? Sono i signori Lombardi, Salsiccioli e Occhipinti, tanto per, questi nomi non so se vi dicono qualcosa, comunque sono coloro che si trovavano in due macchine, di cui una era andata in panne davanti alla villetta di Via della Pergola in attesa che arrivasse il carro attrezzi. I due coniugi romani hanno atteso il carro attrezzi, il carro attrezzi è arrivato alle 23.00, se n'è andato dopo le 23.15 e si trovavano proprio lì davanti a Via della Pergola 7, quindi erano proprio lì davanti. E tutte queste persone non hanno sentito assolutamente nulla di anomalo. Erano lì a 30 metri, 20 metri dalla stanza di Meredith e non hanno sentito assolutamente nulla. Ed ancora la testimonianza della Capezzali è smentita dalla teste Monacchia che afferma di aver sentito la notte dell'omicidio il litigio tra due persone e subito dopo un urlo, di tal che aprì immediatamente la finestra senza però udire né il rumore lungo la scalinata in ferro, quindi sente l'urlo, apre la finestra, non sente il rumore della scalinata in ferro, che peraltro la scalinata in ferro è posta proprio sotto la finestra della Monacchia, quindi molto più vicina rispetto alla casa della Capezzali e né tanto

meno ha sentito, pur con la finestra aperta il rumore di passi sulla ghiaia e sulle foglie e segnatamente non ha visto nessuno. Da una osservazione fatta da me, come potete aver fatto voi, chissà quante volte siete passati lì davanti, appare tutt'altro che probabile che determinati rumori possano essere stati uditi nelle circostanze indicate dalla testimone. A questo punto delle ragioni che vi ho detto non posso nascere seri dubbi, non possono che nascere seri dubbi sull'attendibilità del teste. Tutto ciò posto e considerato che il fine primario ed ineludibile del processo penale non può che essere quello della ricerca della verità, e le circostanze affermate dalla teste Capezzali sono fondamentali per la ricostruzione del fatto storico sia in ordine all'ora del delitto sia in ordine alla pluralità degli aggressori e che quindi appare assolutamente necessario un approfondimento in merito alle stesse ed una verifica circa le oggettive possibilità dei rumori descritti, cioè l'urlo lo scalpicciò sulle foglie, l'impatto di scarpe sulle gradinate in ferro, questi rumori, possono essere uditi dalla posizione in cui la stessa ha dichiarato di trovarsi cioè a 150 metri con doppie finestre chiuse persiane ed altre e quindi sulla base di tutto quanto sopra detto appare ineludibile un approfondimento istruttorio. In particolare appare necessario disporre una perizia audiometrica per verificare se quanto affermato dalla testimone possa o meno essere rispondente al vero e quindi se quei rumori e l'eventuale urlo possano essere stati uditi dalla testimone a finestre chiuse e dotate di doppi vetri, quindi una perizia audiometrica per capire se la signora e comunque secondo noi è stata smentita da tanti altri testimoni possa effettivamente aver sentito quello che ha sentito. Altro punto che io vorrei trattare, in 15

minuti penso di farcela è l'ora della morte. È molto importante perché su questo poggia tutto il processo e per questo punto verrà poi chiesta una perizia medico legale per accertare l'ora della morte. Non vi è dubbio che certamente collegata con la testimonianza di Capezzali è la problematica relativa all'ora della morte. È un altro aspetto che dovrà essere attentamente valutato dalla Corte. I medici legali hanno indicato un range molto ampio, i periti del G.I.P. hanno indicato un range dalle 18:50 alle 04:50, il dottor Lalli dalle 20:00 alle 04:00, i consulenti del Pubblico Ministero dalle 21:30 alle 24:00 utilizzando principalmente la temperatura cadaverica e rigor mortis in base al peso della vittima desunto però ad occhio, teniamo presente questo perché il dottor Lalli ha detto io non ho una bilancia, ho desunto il peso così ad occhio come poteva essere di 50 chili. Poca importanza è stata data alla valutazione dell'ora della morte in base al contenuto gastrico che si ricorda Meredith aveva in quantità di circa 500 centimetri cubici intromessi nello stomaco, il duodeno era vuoto, segno evidente che la digestione non era neanche cominciata e sappiamo che la digestione comincia dalle 3 alle 4 ore dall'inizio dell'ultimo pasto. A fronte di ciò i Giudici hanno dovuto, al fine di restringere il range orario, valutare le testimonianze e quindi massimamente quelle di Capezzali e di Curatolo. Come sopra detto questi testimoni non possono essere ritenuti attendibili e quindi in buona sostanza non vi è nessuno elemento certo dal quale si possa desumere che l'ora della morte è stata intorno alle 23:00, 23:30 come indicato dalla Corte di merito in base solo alle testimonianze della Capezzali e Curatolo, ed anzi agli atti esistono le circostanze che smentiscono tale dato. Non ripeto le testimonianze di Salsiccioli e Lombardi che già le abbiamo dette, non

parlo della Capezzali che abbiamo detto. È importante però tener presente un altro dato fattuale: il nostro consulente in telefonia dottor Pelleri ha evidenziato le anomalie verificatesi quella notte nella fascia oraria che va dalle 21:58 alle 22:13 anomalie che la Corte ha giustificato con un immaginario giocherellamento di Meredith con il suo cellulare, ma che di contro invece potrebbero essere senza meno interpretate con l'uso del cellulare da parte di un soggetto non esperto e quindi segno evidente che in quel momento Metz a quell'ora era già morta o anche con il momento dell'aggressione in cui inavvertitamente partono delle telefonate, segno evidente che in quel frangente Metz purtroppo veniva uccisa. Non è stato valutato dalla Corte il fatto che dopo le ore 20.56 allorquando Metz chiama a casa senza avere risposta, successivamente non riproverà più a mettersi in contatto con i suoi familiari e quindi se fino alle 23.30 ha giocherellato con il telefono non si vede perché mai non avrebbe potuto riprovare a telefonare. Un dato tecnico medico legale è il professore Introna in merito al famoso range orario in cui sarebbe avvenuta la morte, ha evidenziato che lo stomaco inizia a svuotarsi dopo 3 o 4 ore dall'inizio del pasto, e quindi ha indicato che l'orario presumibile della morte di Metz possa essere avvenuto, possa essere indicato intorno alle 21:30 - 22:00, questo lo ha fatto dando un'indicazione di carattere tecnico scientifico. Ed allora sull'argomento credo che sia molto importante approfondire questo argomento perché non è possibile che si basi tutto sull'ora della morte in relazione a delle testimonianze che noi riteniamo fallaci, testimonianze che noi riteniamo non verosimili, testimonianze di Capezzali e Curatolo che noi riteniamo assolutamente non da prendere in considerazione e quindi sul punto ritengo che debba essere fatto finalmente certezza e ritengo

quindi che la Corte anche sul punto, tenuto conto poi delle indicazioni già esistenti nel fascicolo processuale, debba necessariamente dirimere i dubbi in proposito e nominare un consulente medico legale che possa accertare sulla base appunto delle cognizioni dei dati esistente nel fascicolo processuale l'effettiva ora della morte di Meredith Kercher. Un'ultimissima indicazione è quella relativa alle macchie spermatiche e ne ha già parlato il collega prima e delle quali abbiamo chiesto la testimonianza di Alessi e di altri detenuti e per le macchie spermatiche abbiamo chiesto una consulenza, una perizia medico legale per accertare determinate cose. Sarò molto breve. Non è compito della difesa andare ad identificare il responsabile dell'omicidio, ciò che la difesa deve fare è evidenziare solo le ragioni per cui il colpevole non è l'imputato. Pur tuttavia non può negarsi l'interesse della difesa a che vengano evidenziate, sempre che dagli atti emergano ipotesi alternative di responsabilità. Agli atti di questo processo ci sono due spunti investigativi che non possono, che non potranno e non devono essere trascurati, sulla federa del cuscino sopra cui era adagiato il corpo della povera Meredith sono state rinvenute due macchie verosimilmente di materiale spermatico. Ricordo che questa federa è stata acquisita dal professor Vinci, anzi che le foto di questa federa sono state acquisite dal professor Vinci a seguito di un suo accesso presso la Polizia Scientifica a Roma, era stato autorizzato per effettuare delle foto delle orme del tappetino ed altro, era stato autorizzato da parte della Corte. Ha ritrovato nei meandri degli archivi della Polizia Scientifica questa busta contenente una federa, la federa del cuscino di Meredith Kercher ed ha ritenuto, ed ha fatto molto bene, data la sua esperienza, di effettuare queste foto, queste foto che

io gli avrei voluto far vedere, ma che comunque sono sempre agli atti del processo dimostrano che su questa federa vi sono delle macchie e lui ha ritenuto essere di natura spermatica. Macchie che oltretutto hanno sopra impresso la suola di una scarpa, macchie che sono naturalmente molto importanti perché denotano che essendo lo sperma ancora fresco, essendoci sopra impresso l'impronta della scarpa sicuramente il DNA che potrebbe esserne ricavato avrebbe una sua databilità. In altri termini questo reperto non è mai stato analizzato, non è mai stato effettuato alcun tipo di analisi di DNA. Se fosse stato analizzato si sarebbe potuto estrarre il DNA oltre ad aver sicuramente recepito e visto che tipo di macchie potevano essere, e con l'estrazione del DNA si sarebbe potuto accertare chi quella sera si trovava all'interno della stanza di Meredith Kercher. Quindi oltre ad essere un DNA sicuramente databile rispetto agli altri che non sono databili, perché vi è sopra impressa l'impronta di una scarpa e quindi naturalmente era una macchia fresca perciò un liquido rilasciato da poco, e quindi era databile perché era di quella sera, può essere anche individuato il soggetto che quella sera si trovava sicuramente con Meredith Kercher. Infatti la persona a cui attribuire quel DNA era certamente presente al delitto ed allora a questo punto se venisse effettuata l'analisi tre scenari si potrebbero aprire, uno: il DNA era di Raffaele, la macchia è di Raffaele ed allora nulla quaestio; è di Rudy allora si dovrebbe immaginare una violenza ben diversa da quella descritta agli atti, ovvero è di una terza persona. Allora deve essere rivalutato tutto il quadro e le dinamiche così come ricostruite dalla Corte di primo grado, posto che a quel punto difficilmente potremo introdurre una terza persona, anche Raffaele ed Amanda in uno scenario che

vede presente Rudy e un altro uomo. Tale punto investigativo che noi abbiamo proposto alla Corte e che la Corte di primo grado non ha voluto tenere in considerazione, ha acquisito una maggiore rilevanza a seguito delle dichiarazioni rese da questa difesa da Alessi Mario, con il quale, sempre da quanto riferito in carcere da Rudy, insieme a Rudy quella notte c'era un altro soggetto, suo amico che non era Raffaele. Per tutto quanto detto si ritiene assolutamente rilevante la riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione delle testimonianze di Alessi, Trinca, De Cesare, e con l'effettuazione di una perizia ancora una volta di carattere genetico che verifichi che tipo di sostanza è quella rinvenuta sulla federa e se è possibile, e ritengo di sì, a chi possa essere attribuita. Io mi limito, avevo omesso altre cose, già avevo ridotto moltissimo. Vorrei concludere, tre minuti per concludere. Signori Giudice non abbiate paura di approfondire perché l'approfondimento che c'è stato negato dai Giudici di primo grado dirime i dubbi, i tanti dubbi che ancora ci sono in questa vicenda e quindi l'approfondimento fornisce certezze, la certezza della colpevolezza o forse la certezza dell'innocenza o anche la certezza di quel ragionevole dubbio che è il cardine del nostro sistema processuale penalistico, quella certezza che fornirà a voi Giudici la tranquillità di prendere in tutta coscienza una decisione giusta, quella certezza che vi farà tornare a casa dai vostri cari dicendo "Ho adempiuto al meglio il mio incarico, ho pienamente adempiuto al giuramento che ho fatto". Vi ricordate la formula da voi letta al momento dell'assunzione del servizio? Una formula che viene spesso declamata senza ragionarci troppo sopra, quasi come un adempimento veramente formale, ma che invece è importantissima per l'obbligo che con essa si

assume. Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, coscienza e la suprema importanza morale, civile e d'ufficio che la legge mi affido, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa. Di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialità e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla, affermazione di verità e di giustizia. Ricordatevi che solo quando vi è certezza vi è verità e quando vi è verità vi è giustizia. Insisto per i motivi sopra richiamati in ordine alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale con nomina di un collegio peritale di esperti genetici, medico legali, informatici, audiometrici e fisici perché anche collegialmente interagendo tra loro possano valutare le dinamiche degli eventi così come da questa difesa evidenziati. Insiste inoltre per l'assunzione di tutte le testimonianze indicate, grazie.

Il Presidente: Grazie Avvocato. Ci aggiorniamo alle 15:00. (sospensione).

ALLA RIPRESA

Alle ore 15:20 riprende la trattazione del procedimento.

Il Presidente: Adesso la parola andrà alla Difesa di Knox però tenendo conto che il terreno in parte è arato insomma perché grosso modo. Avvocato Dalla Vedova, prego.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: per la Knox, raccolgo questa sua precisazione e sono consapevole anche di avere in realtà un handicap, forse doppio handicap nella mia presentazione, il primo

è che l'udienza ormai si protrae dalle 9:00 e questo vale per tutti, il secondo è che prendo la parola dopo la pausa pranzo e anche questo è forse un momento di considerazione che vale per tutti, cercherò comunque Presidente anche di sintetizzare tutto quello che è stato detto perché molti degli argomenti sono stati effettivamente già presentati dalla Difesa Sollecito, mi riferisco ovviamente alla Sentenza impugnata in primis come documenti per precisazione, mi riferisco ai nostri motivi di appello presentati il 12 aprile 2010 con le richieste ex 603 circa la rinnovazione del dibattimento in relazione al 523 e al 507 e mi riferisco infine ai motivi aggiunti che abbiamo depositato l'8 novembre 2010 con le richie... ai sensi dell'articolo 585 comma 4, mi concentro anche per evitare di entrare nel merito anche se mi scuso fin d'ora se farò dei riferimenti a questioni di carattere generale per ovvie e correlazione con le nostre richieste in punto al 603 però sintetizzo e voglio già adesso anticipare quelle che sono, le ribadisco, le nostre richieste, noi chiediamo una perizia genetica assolutamente necessaria per la decisione di questo processo, una perizia genetica non è mai stata disposta, un processo complicato su questo argomento, una perizia genetica che appare oggi alla luce della motivazione della Sentenza assolutamente necessaria per il prosieguo di questo procedimento. La nostra richiesta in realtà è riferita a due elementi fondamentali la prima è la traccia biologica reperto 36, reperto 36 traccia biologica B che ha assolutamente necessità di chiarezza, la seconda è relativa alle orme di piede nudo, le varie orme così come evidenziate dal luminol e soprattutto le risultanze genetiche che sono state portate all'attenzione dei Giudici di primo grado ma soprattutto in relazione alle evidenti contraddizioni che esistono nella Sentenza, noi infine chiediamo di

ascoltare con audizione a testimone del signor Aviello Luciano. In parte la Difesa Sollecito fa le stesse nostre richieste quindi noi ci associamo nella richiesta della perizia genetica così come presentata, c'è una richiesta di una perizia medico legale per quello che riguarda l'ora della morte e la compatibilità del coltello, c'è una richiesta da parte della Difesa Sollecito di una perizia audiometrica, c'è una richiesta di perizia informatica sul computer e c'è una richiesta di perizia sulla federa del cuscino in relazione a questa presunta macchia di sostanza presunta spermatica e infine c'è anche da parte loro la richiesta dell'audizione di vari testimoni, credo che tutte siano assolutamente necessarie per tutti i motivi che sono stati chiaramente indicati negli atti che credo siano esaustivi quindi a maggior ragione raccolgo l'invito del Presidente ad essere sintetico ma con l'invito ad andare a leggere esattamente i documenti esaminare gli allegati che ci sono sempre che non ci siano motivi per non considerarli opportuni nel fascicolo e voglio ribadire un concetto generale che questa Difesa ha assunto questo incarico fin dall'inizio con l'assoluta consapevolezza dell'innocenza della nostra cliente, questa consapevolezza signor Giudice è andata crescendo ed è andata confermata durante il dibattimento ma è diventata granitica quando abbiamo letto la Sentenza, è una Sentenza sulla quale devo spendere due parole per poi arrivare ai motivi che mi spingono a dire che oggi c'è un vacuum che deve essere colmato dal punto di vista di una perizia terza per dire che ci sono troppe incongruenze, ci sono delle situazioni logiche che confliggono fra di loro, c'è una serie di riflessioni personali sembra che vanno a scontrarsi con elementi di fatto e tutto questo secondo noi comporta la nullità di questa Sentenza, bisogna arrivare a una totale revisione

questo alla luce delle motivazioni che abbiamo letto siamo sempre più convinti che questo oggi è un errore giudiziale, è un grossissimo errore giudiziale forse uno dei più grossi degli ultimi anni e voi avete un compito importante, noi tutti cioè quello di arrivare alla verità ma se si parla di dritto e si lascia da parte tutto il resto signori, tutte le interferenze, gli inquinamenti che abbiamo avuto e si parla di diritto di prove, di indizi di certezza, di elementi logici fattuali ed anche la prova scientifica perché è importante in questo processo la prova scientifica, le dritture che la ricostruzione della Sentenza che è una Sentenza elaborata perché è lunga ma è una Sentenza che inizia a pagina 381, la motivazione inizia a pagina 381 il resto è una cronologia degli eventi del dibattimento, abbiamo fatto più di cinquanta udienze è chiaro ed è forviante anche la lunghezza, io dico che in questo processo la Difesa è partita con un handicap, noi ci siamo trovati di fronte a una Sentenza di colpevolezza che è stata risultato di attività di inquirenti, di autorità, di un'intera collettività che sulla base di informazioni e circostanze che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato essere false e distorte, c'è certamente una grande influenza di tutti questi elementi nella decisione che oggi impugniamo ed è distorto perché noi della Difesa abbiamo dovuto prendere un handicap, abbiamo dovuto partire cercando di dimostrare un onere della innocenza della nostra assistita, questo è un principio che va contro quelli che sono i principi generali di diritto del favor rei della presunzione di innocenza ma reso ancora più complicato dalla radicata convinzione di una personalità perversa in capo alla Knox, bisogna ricordarsi l'inizio e l'evoluzione, la genesi di questo processo, la ragazza è stata prospettata nella fase iniziale dell'indagine in

una maniera totalmente diversa da quella che appare anche in Sentenza, la Sentenza riconosce il valore di questa ragazza, riconosce anche il valore di questo ragazzo, sono bravi ragazzi eppure quant'è lontano, quanto sembra lontano il tempo in cui invece erano presentati sotto un'altra diversa luce, la Difesa è riuscita a sfondare credo fino adesso su alcuni argomenti che si ritrovano nella Sentenza, siamo riusciti a uscir fuori da queste suggestioni, in primo luogo la personalità di Amanda, la Sentenza è una conferma persino la stessa Sentenza dà atto della personalità, le circostanze del delitto non c'è stato nessun festino, nessuna orgia, la Difesa è anche riuscita a smentire le evidenze scientifiche la scarpa attribuita a Sollecito, la presunta scarpa femminile rinvenuta sul cuscino sotto la vittima, la compatibilità del coltello con le ferite, ci sono due coltelli oggi, addirittura si parla di tramite troppo lungo, si parla di elementi che il nostro consulente Professor Torre aveva immediatamente rilevato e si ritrovano nella Sentenza, la Difesa ha dimostrato anche degli errori e non me ne vogliano perché gli errori si commettono ma non me ne vogliano non è una questione di personalizzazione delle attività svolte né tanto meno di critica strumentale ma la Sentenza ha riconosciuto che la chiamata al 112 è stata fatta dopo l'arrivo della Polizia eppure quanto questo elemento è stato usato nella fase iniziale contro, questo è un classico processo indiziario Signori Giudici dove difficilmente le attività dibattimentali possono aggiungere o togliere a quello che c'è perché? Perché manca la prova, il processo indiziario è diverso sono quelle situazioni dove mancano le prove e pertanto è molto difficile e demandato a voi Giudici la possibilità di mettere insieme quello che sono il puzzle della ricostruzione ed

arrivare alla decisione a favore o contro, ci troviamo di fronte al più classico dei processi indiziari in Italia in questo momento dove è possibile giungere ad argomentazioni geometriche e simmetriche a conclusione diametralmente opposte, l'ultima cosa che si può escludere fin da... l'unica cosa che si può escludere fin da adesso certamente è che non ci sono soluzioni mediane, l'Appello è stato necessario perché Signori Giudici la Sentenza è una Sentenza che fin dal momento della lettura del dispositivo in quest'aula non convince, non ha convinto e questo è il difetto peggiore di una Sentenza, la Sentenza deve dare certezza, deve dare tranquillità, deve dare pace, *iustitia et pax* dicevano i latini, sono due cose che vanno insieme se non c'è una non c'è l'altra, quale pace ha dato questa Sentenza fino adesso, ci sono molte congetture secondo me, secondo noi, congetture vuol dire sono situazioni dove c'è un'affermazione di un giudizio, un giudizio fondato sull'intuito, un giudizio di una propria convinzione ma gravemente viziato dalla mancanza di prova la congettura è possibile e noi riteniamo che soprattutto sulle risultanze delle genetiche la Corte in primo grado abbia interpretato e fatto una serie di congetture che adesso mi impegno a spiegare. Le congetture generali sono la mancata conoscenza delle parti, la presenza di due coltelli, la carenza di movente, l'illogicità del trasporto del reperto 36 il coltellaccio, l'illogicità dell'intera ricostruzione omicidi aria concorsuale un'amica che ammazza un'altra amica in concorso, appare tutto... il fatto che Guede a questo punto appare sulla scena del delitto tutto questo sembrano quasi delle invenzioni più che delle congetture, questa è una Sentenza che ha indizi incerti, divergenti, incompatibili e contrastanti e la Sentenza impugnata merita l'annullamento perché carente di

adeguato convincimento dell'apparato argomentativo. La Sentenza 7/2009 quella impugnata fa una ricostruzione processuale probatoria del fatto omicidiario che si basa anche sulla risultanza della genetica, tale situazione però comporta nella pratica due problemi, due gravi rischi il primo quando si fa una valutazione genetica scientifica e che c'è il fondato rischio di radicalizzazione delle differenze e stime come se ritenuti corretti i dati biologici di riferimento si può attribuire alla valutazione dei dati genetici una infallibile attendibilità scientifica, si radicalizza il risultato solo perché è scienza. Il secondo rischio è di fare affidamento solo su questa presunta attendibilità dei risultati tecnici conseguiti e quindi sottovalutare o peggio ancora trascurare tutti quelli che sono gli altri elementi classici che rilevano dai dati estrinseci della metodologia di accertamento scientifico. Bisogna anche ricordarsi che il DNA non è un oracolo, non bisogna mistificare il DNA che ha una rilevanza importante, mi invito anche a quantificare l'argomento nella Sentenza in termine di percentuale rispetto al totale delle pagine, sembra che il DNA sia la cosa più importante in questo processo, bisogna sottrarsi a questo rischio della mistificazione del DNA, alla convinzione cioè che la prova generica in quanto altamente tecnologica abbia più valore delle altre, in realtà la forza dimostrativa del DNA vale soltanto finché è usata per quello che serve cioè l'individuazione personale delle tracce biologiche punto, l'individuazione personale delle tracce biologiche, se invece la portiamo in terreni che non sono propri non ha certo più valore di altre prove come la memoria di un testimone, come la logica fattuale, come le risultanze di documenti. E perché abbiamo bisogno della perizia genetica signori, perché noi

insistiamo su questo argomento, il mio intervento sarà dedicato principalmente a fornirvi gli elementi per dare a voi la possibilità di procedere a una serena valutazione circa la necessità di disporre della perizia genetica, la vita di Amanda Knox in realtà è affidata a un sottilissimo filo costituito dalla traccia B del reperto 36 ovvero il DNA della vittima che sarebbe e io uso il condizionale stato rinvenuto sul coltello sequestrato nel cassetto della cucina di Raffaele Sollecito, tale reperto così come si legge nella Sentenza secondo le motivazioni prova che a sferrare il colpo mortale sul corpo della vittima fu proprio la Knox, tale affermazione sulla base della circostanza che sul manico di quel coltello è stato rinvenuto il DNA dell'imputata, questa volta non vi è condizionale da utilizzare, i consulenti della Difesa non hanno contestato il DNA di Amanda sul manico ma hanno contestato che tale riferimento non si può ragionevolmente collegare al delitto perché trova una congrua e ragionevole spiegazione nel fatto che il DNA è stato rinvenuto in un punto del manico assolutamente compatibile con l'utilizzo in cucina, con un uso ordinario del medesimo coltello. Ci sono dubbi e incongruenze dell'analisi genetica riguardo al coltello e ci riferiamo anche alle stesse, stessi dubbi sempre di carattere genetico scientifico tecnico e relativi alle tracce luminol positive evidenziate nel corso del sopralluogo del 18 dicembre del 2007. Tale necessaria premessa è dettata dall'importanza pressoché esclusiva della prova scientifica della specie genetica che ha condotto la Corte di Assise ad affermare la responsabilità di Amanda Knox nell'omicidio della sua coinquilina. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale le conclusioni dei vari consulenti della Procura da un lato e quelle dei consulenti della Difesa dall'altro

circa la possibilità di affidare alle risultanze genetiche un valore scientifico affidabile divergono in maniera insuperabile, sono diametralmente opposte, i consulenti della Difesa hanno spiegato di non aver mosso eccezione meramente formali alle analisi eseguite dal consulente dell'Accusa e della Polizia Scientifica e la Pubblica Accusa ha definito addirittura le nostre censure come cavillose ma ha evidenziato alcune ammissioni di errore che hanno minato in radice la possibilità di attribuire certezza alle risultanze genetiche, tale circostanza aveva indotto le Difese dei due imputati a formulare istanza di perizia ovvero un accertamento terzo e tecnicamente qualificato in grado di chiarire le innumerevoli punti controversi e dirimere ragionevoli dubbi. La necessità della perizia nasce anche da un'altra importante considerazione e cioè che le informazioni relative alle indagine genetiche riprodotte nella relazione del giugno del 2008 dalla consulente e le dichiarazioni che la stessa consulente ha reso in sede di udienza preliminare e nel dibattimento sono state radicalmente smentite dalla documentazione depositata il 29 luglio del 2009. Vi ricorderete che è successo che in dibattimento a seguito della richiesta delle varie Difese e sin dall'inizio dell'indagine sono state più volte chieste alla Polizia Scientifica tutti i dati sono stati ottenuti dai documenti importanti che hanno completato quello che era la documentazione disponibile affinché ci fosse un esame da parte dei nostri consulenti, già questo il fatto che sia avvenuto solo il 29 di luglio del 2009 è un motivo di riflessione, c'è stata una specifica Ordinanza della Corte di Assise che ha riconosciuto questa necessità, sono stati messi a disposizione della Difesa alcuni di questi documenti, ricordo Presidente e Signori Giudici che noi abbiamo avuto questi documenti dopo l'esame del

consulente quindi non abbiamo neanche potuto chiedere dei chiarimenti su questi documenti che noi riteniamo tardivi oltre che aver provocato forse la nullità come da nostra richiesta e impugnazione dell'Ordinanza che ha provveduto, quindi dall'analisi di questi documenti che sono i report relativi alla quantificazione del DNA, fondamentali quantificazione del DNA e i S.A.L., stati di avanzamento lavoro, cioè capire che cosa è stato analizzato in che giorni, in che quantità e come in quale, macchina, sono stati fatti tutti i tipi di critiche di contaminazione, di repertazione, di mancata certificazione del laboratorio, di possibilità di contaminazione nel trasporto, contaminazione secondarie e terziaria cioè che io trasporto il DNA, è possibile che si trasporta, di contaminazione nella macchina, nello stesso laboratorio se non si pulisce bene l'esame precedente, una serie di critiche sono state fatte dai nostri consulenti tutti validissimi, tutti che devono essere ascoltati che vi mettono oggi nella posizione di non poter prendere una decisione perché è necessaria un'ulteriore analisi di tutte queste censure, in sostanza vi sono due necessità perché questo esperimento peritale venga disposto, la prima è in relazione alle contraddizioni fra le tesi dei vari consulenti e poi la contraddittorietà intrinseca del materiale e delle dichiarazioni rese dal consulente della Pubblica Accusa la Dottoressa Stefanoni. Già questo argomento Presidente è stato analizzato nelle nostre richieste del 507, infatti nell'Ordinanza del 9 novembre del 2009 c'è stata già una decisione sul punto, ricordo questa Ordinanza ha rigettato le nostre richieste del 507 e la motivazione è stata questa "i numerosi consulenti e anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico scientifici hanno portato all'attenzione della Corte e delle parti una pluralità di elementi e di valutazioni rispetto alle

quali non si ravvisa la necessità collocata dai caratteri richiesti dall'articolo 507 di disporre ulteriori perizie e ciò è anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale", qui ci sono due elementi importanti primo ulteriori perizie, Signori qui non si tratta di disporre ulteriori perizie quanto piuttosto di disporre la prima e l'unica perizia, è caduta in errore la stessa Ordinanza nel parlare di ulteriori perizie, la seconda sono la relazione al complesso degli elementi acquisiti, adesso vi dimostrerò quante illogicità ci sono con le attività svolte in punto alle analisi biologiche. Il secondo rilievo è nella sostanza dell'argomento posto a base del rigetto si pone in questi termini "siccome abbiamo sentito i pareri sia dell'Accusa sia della Difesa siamo in grado di prendere posizione" questo appare essere un criterio quantitativo, poco importano le macroscopiche divergenze tra le conclusioni dei diversi tecnici, sembra che la Corte abbia detto "ma abbiamo sentito tante persone va bene" però i risultati sono diametralmente opposti però è stato applicato un principio quantitativo, noi riteniamo che ci sia un vizio nella motivazione dell'Ordinanza che ha negato la perizia e ripeto prima e unica ancorché si parli di ulteriore perizia e questo si riflette nella Sentenza, dalla lettura del provvedimento è possibile ricavare in realtà tre distorsioni evidenti circa la richiesta di perizia, prima è una critica adesione alle conclusioni alla consulente della Procura, in sostanza la Corte di Assise ha sposato in toto e a qualsiasi costo facendo anche delle elucubrazioni di carattere grammaticale per cercare di spiegare la non compatibilità, la dubbia certezza, tutte parole che adesso vi porterò all'attenzione, quindi una critica adesione alle conclusioni del consulente della Procura,

l'introduzione anche di personale e soggettive cognizioni scientifiche sulla cui fondatezza e validità non si è espresso nessun tecnico e poi soprattutto Signori l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'imputato ovvero non è compito dell'Accusa dimostrare di aver prodotto nel processo prove caratterizzate dal requisito della certezza ma in questo processo è diventato onere nostro della Difesa di dimostrare che tali prove non sono certe, per esempio la questione della contaminazione, della corretta repertazione, trasferimento del DNA terziario e secondario, è in dubbio che questa pretesa cioè l'onere nostro di dimostrare un'eventuale contaminazione, quando io ti faccio una critica sei tu che mi devi dimostrare, oltre a stravolgere i principi di diritto fondamentali nel nostro ordinamento creano quella classica situazione che è la cosiddetta prova diabolica, come faccio io a dimostrare un qualcosa se ti contesto la procedura e tu non mi dai la dimostrazione di aver adempiuto, la risposta dunque non soddisfa perché permangono numerose zone d'ombra, dubbi che vengono amplificati nelle operazioni di raccordo tra i dati scientifici e quelli fattuali, l'intera ricostruzione del delitto è infatti assolutamente illogica, contraddittoria e contrastante. Secondo noi l'analisi del perito deve riguardare gli argomenti seguenti in primis il coltello, il coltello è stato oggetto di analisi e lo stesso consulente dell'Accusa disse che erano state effettuate sette campionature sul manico c'è una corrispondenza della traccia A profilo genetico Knox e in corrispondenza del punto della lama c'è un profilo genetico della vittima, tutte le altre cioè due su sette quindi le altre cinque sono tutte negative, ovviamente è stata cercata sostanza ematica in maniera specifica questo lo dice il consulente in corrispondenza delle tracce B, C, E e G

che sono sulla lama e tutte e quattro sono negative per la sostanza ematica. A proposito del reperto 36 in particolare della traccia B va premessa un'importante considerazione sin dalle indagini preliminari i consulenti della Difesa avevano evidenziato l'inaffidabilità di tale traccia perché il materiale risultava troppo esiguo e il grafico indicante il DNA di Meredith non poteva considerarsi affidabile perché non erano state rispettate le procedure, le cosiddette procedure minime che servono a fornire garanzie di bontà del risultato, piccola quantità di materiale che tuttavia la Dottoressa consulente dell'Accusa nel corso dell'audizione davanti al G.U.P. Micheli aveva comunque definito come quantificandola la domanda specifica di diverse centinaia di picogrammi, ebbene Signori il picogrammo è già un'unità di misura che equivale a un miliardesimo di grammo quindi rendiamoci conto di che cosa stiamo parlando eppure in quella occasione la consulente disse che erano diverse centinaia di picogrammi, un picogrammo è un'unità di misura che equivale a un miliardesimo di grammo. Tale dato trovava riscontro nella relazione della Polizia Scientifica dove era descritto che la traccia B era stata pesata tra virgolette ovvero aveva subito la fase della quantificazione e la quantificazione era risultata positiva, la quantificazione era risultata positiva tenetelo in mente ovvero la macchina aveva riconosciuto che c'era materiale genetico, è stata messa in una macchina e la macchina dice: "c'è una quantità" la stessa consulente dice circa diverse centinaia, poiché però poi nella relazione mancava l'esatta quantità e i nostri consulenti la Dottoressa Gino più volte ha sollecitato il numero o quanto meno il documento che accertasse queste diverse centinaia, lo abbiamo chiesto il quale ha fornito la risposta che vi ho appena detto

diverse centinaia. In assenza di questo dato specifico ma comunque con un rinvio così generico su un elemento così importante ricordiamoci traccia B del coltello e per chiarezza ve lo devo far vedere anche noi lo abbiamo a disposizione però voglio essere preciso, questo è il coltello, è esattamente lo stesso coltello che viene ritenuto l'arma del delitto lo abbiamo comprato presso la Manetti che è una società di Torino, le due tracce sono state individuate, le due tracce che ci interessano sono la B sulla lama che è stata attribuita a Meredith...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Presidente scusi se intervengo, io ritengo che questo non sia il modo di motivare delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria, questo è il modo per discutere conclusioni di un processo, stiamo documentando addirittura con, mi scuso per l'interruzione con il collega ma io ritengo che la Corte debba imporre dei limiti a questa presentazione di rinnovazione dibattimentale perché i Difensori stanno facendo le arringhe finali e vuol dire che discuteremo tutti per due volte...

Il Presidente: Beh no, no.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Cercherò...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Signor Presidente, io mi scuso dell'insistenza ma io non credo che questo sia il modo predetto dal nostro Codice di presentare una richiesta di rinnovazione dibattimentale.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Io raccolgo questo commento e cercherò di concentrarmi sulle nostre richieste tuttavia avevo detto in precedenza che è abbastanza difficile non affrontare un discorso generale per poi affrontare il cuore.

Il Presidente: L'ha appena sfiorato.

- Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova:** L'utilizzo di questo documento mi serve solo...
- Il Presidente:** Anche la Giuria ha studiato bene la Sentenza e gli atti quindi anche senza che lei ci mostri figurativamente gli oggetti pertinenti alla causa siamo in grado lo stesso di capire insomma.
- Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova:** Raccolgo l'invito Presidente, cercherò di concentrarmi solo sulle parole. Dunque dicevo che questo importante elemento circa la quantificazione della traccia B in realtà è stato poi sconosciuto dai documenti che sono depositati nel luglio del 2009 perché solamente a loro dopo l'escussione della genetista, dopo l'escussione, la quale non ha mai giustificato questa sua mancata produzione dei documenti noi abbiamo scoperto che in realtà quello che lei aveva dichiarato è del tutto inaffidabile e non perché lo ha detto il mio consulente che ovviamente si contrappone nella logica di un processo di questo tipo ma perché esiste un documento, esiste uno stato di avanzamento lavoro che identifica la data, il momento in cui la traccia B è stata analizzata e il risultato è stato too low che vuol dire insufficiente, vuol dire nullo, come si fa a prendere una decisione come ha fatto la Sentenza adesso vi dico anche come ha motivato a disconoscere che esiste una contraddizione documentale a un elemento fondamentale, se non c'è la quantificazione non si può neanche pensare se c'è qualcosa, tra quello che ha detto e il documento che è stato presentato, too low nullo vuol dire che non c'è traccia, allora dove stanno questi centinaia di picogrammi, io ho bisogno che ci sia un perito che ci dica tutto questo Signor Presidente e questa è una materia molto tecnica e spero di essere in grado anche di presentargliela nella maniera corretta. La traccia è stata sì pesata tra l'altro con un

macchinario diverso da quello che era stato indicato nella relazione, questo risulta dal documento, ma la bilancia ha detto che non era in grado di rilevare materiale cioè questa è la conseguenza del too low, chiediamo a un perito che cosa vuol dire too low, chiediamo a un perito che cosa succede quando davanti a una traccia too low è la corretta applicazione di laboratorio? Che cosa si deve fare se c'è una traccia too low, chiediamolo, un'indicazione che avrebbe dovuto secondo i nostri periti, secondo anche quello che dice il perito Tagliabracci della Difesa Sollecito ma lo ha detto la Gino davanti a questa situazione l'attività delle indagini si doveva fermare, si doveva determinare un arresto dell'intera procedura, non c'è un riscontro visivo della traccia, come si fanno a identificare 200 picogrammi anche se per un attimo ammettiamo che fosse così non si vedono i picogrammi, inoltre c'è la negatività del test generico e specifico per individuare la eventuale sostanza di sangue che ci aiuta anche in questo e anche questo è un argomento tecnico, non c'è stato nessun riscontro negli altri cinque prelievi su quella lama in corrispondenza degli stessi non è mai stato riscontrato materiale né tanto meno è emerso un profilo biologico, anche tutti gli altri cinque... io ho anche una fotografia dove si vedono esattamente dove sono stati prelevati i sette campioni sul coltello, tutti gli altri cinque campioni erano tutti too low e l'attività si è fermata, anche ammettendo quella che introduce la Sentenza circa la possibilità di un lavaggio con candeggina o comunque con detergenti il lavaggio non avrebbe consentito di estrarre alcun profilo genetico perché la candeggina Signori distrugge il DNA, ce lo hanno detto i consulenti, distrugge il DNA quindi non si può ammettere che Amanda e Raffaele dopo aver commesso l'omicidio abbiano lavato il coltello e

rimesso a posto perché anche in quel caso non ci sarebbe stato niente, i punti secondo noi che sono di contrasto sono la natura di sangue, la validità della procedura di analisi e l'affidabilità del risultato che sono sostanziali in questa ipotesi. Dicevo la natura di traccia di sangue anche questo è un elemento che lascia grandi contraddizioni, è certamente, certamente sicuro che la traccia B del coltello non è sangue, prima dell'estrazione del DNA sono state effettuate ben due prove circa la natura ematica della traccia, sto di nuovo parlando della traccia B quella sulla lama, non è sangue e non è sangue perché è stato fatto il test alla tetrametalbenzidina TMB è un test specifico, generico... scusate è un test generico per la presenza del sangue, è stato fatto anche il test OBT, test specifico per il sangue. Nel corso del dibattimento la Dottoressa Stefanoni ha detto di aver provveduto all'esecuzione del test della tetrametalbenzidina e ha detto che tale test fosse negativo, nel corso dell'udienza preliminare la Dottoressa Stefanoni ha affermato di aver effettuato non solo il test generico ma anche quello specifico della presenza di sangue chiamo OBT, si legge nel verbale OBC bastoncino che viene posto sulla lama che è stato fatto prima della campionatura "quindi prima che si è verificato che fosse sangue umano? la domanda, "sì" domanda: "è specifico per sangue umano questo OBT?" risposta: "sì" "prima di fare questo ha fatto anche l'esame della tetrametalbenzidina?" "no che io ricordi no però guardiamo perché potrei ricordare male sono passati insomma sette otto mesi" "non è stata fatta?" "sì è stata riportata" "quindi una parte della striatura è stata utilizzata per fare il test della tetrametalbenzidina?" "sì" "la stessa parte per fare diagnosi specifica quindi di sangue umano?" questa è la domanda, "sì" "e poi un terzo prelievo è stato

effettuato per il DNA?" "sì" due volte il sangue e poi si fa il prelievo per il DNA, il Giudice interviene il Dottor Micheli "per capire un profano la diagnosi generica relativa alla tetrametalbenzidina, ecco per capirci questa serve a?" risposta: "a evidenziare eventuale sangue" "e qui un margine di sensibilità c'è?" la risposta: "è molto sensibile" ora io non glielo so dire però nella pratica comune, vi cita anche dei falsi positivi della serie "sì nel senso che non distrugge... non distingue - scusate - se è sangue umano o animale per esempio" i falsi positivi, c'è la possibilità che rilevi sangue però è qualcos'altro, anche questo falso positivo falso negativo viene usato a iosa nella Sentenza ma sono parole di difficile comprensione che constano con la certezza degli indizi Signor Presidente e Signori Giudici però dice il Giudice "laddove è negativo mi pare che lascia abbastanza convinti del fatto che non lo sia sangue" "sì che non è sangue, che non lo sia sì" risponde. Nel corso dell'udienza preliminare dunque la Dottoressa Stefanoni ha affermato che sono stati effettuati due test generico e specifico, la negatività di tali esami diceva la Stefanoni "è convincere del fatto che non è sangue" dichiarava la genetista che si trattava di un test molto sensibile, questo è un altro argomento perché lo troviamo nella Sentenza, nella motivazione, alle stesse identiche conclusioni arrivano il Professor Torre, il Professor Tagliabracci e la Dottoressa Gino tutti consulenti delle varie Difese che hanno risposto sullo stesso argomento. Queste informazioni oggettive e incontrovertibili allo stato insuperabili è che non si tratta di sangue, un'arma del delitto che ha una storia come quella ricostruita nella motivazione ma che non ha sangue, questo è un cardine che non bisogna dimenticare, un'affermazione contraddittoria e in dibattimento la

consulente dell'Accusa afferma qualcosa di diverso dice che il test della tetrametalbenzidina non sarebbe sicuro nell'escludere il sangue proprio per la presunta scarsità di materiale biologico disponibile di nuovo ci si raffronta poi con il too low, potrebbe trattarsi di un falso negativo dice, cioè faccio un esame, ottengo un risultato è negativo però è falso, però io vengo condannato con una richiesta di ergastolo su questo, un test specifico che mi dà un risultato negativo ma è falso negativo dopo in dibattimento viene fuori perché? Perché non è sensibile dice la Dottoressa, aveva detto che era estremamente sensibile la tetrametalbenzidina. La Sentenza si limita a recepire senza alcun vaglio critico il ragionamento della consulente, lo recepisce tout cour, non fa nessun commento, quello che ha detto lo ritroviamo nella Sentenza, non era il perito della Corte era il perito dell'Accusa. I manuali di genetica tuttavia insegnano che è più facile rilevare il sangue piuttosto che il DNA anche questo è un elemento tecnico che bisogna capire, più facile il DNA o più facile il sangue? Ovvero in presenza di una traccia biologica che sia sangue la scarsità della traccia porterà sicuramente ad evidenziarne la natura ematica, questo lo dicono i protocolli, cioè è più facile... se c'è poca roba è più facile che viene fuori il sangue che il DNA non viceversa eppure qui era negativo al sangue però c'è DNA, strano, è esattamente il contrario è più facile analizzare il sangue. Noi ci siamo permessi Presidente di chiedere a un luminare considerato il numero uno al mondo colui che ha studiato nel dettaglio il low copy number cioè la possibilità di valutare e come va valutata un risultato che dia questo... un risultato genetico che abbia una quantificazione definita come low copy number, si tratta del Professor Bruce Budowle è un luminare ha lavorato per 26 anni a capo dell'istituto di

indagine dell'FBI, il DNA Giudici non mi fraintendete immagino subito i detrattori che vorranno aizzare il contrasto con gli stranieri così come è stato fatto in passato, io lo devo fare assolutamente con la scuola americana perché la scuola americana è quella che ha scoperto il DNA, è la scuola che scientificamente e invito di nuovo a chiedere questa domanda al perito, al gruppo di periti e unanimemente riconosciuta come il leader mondiale su questo argomento e questo Professor Budowle si è reso disponibile attraverso la Dottoressa Gino, io ho fatto una domanda molto semplice, ho una lettera dell'8 settembre e mi ha risposto pochi giorni fa proprio su questo punto, gli ho chiesto ma...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Presidente io intervengo un'altra volta perché non sono elementi che fanno parte del processo, il Difensore non li può proporre alla Corte, saranno valutati dalla Corte e sarà citato questo Professore non mi interessa di questo momento, chiedo che il Presidente inviti il Difensore a rientrare nei limiti. Grazie.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Io Presidente raccolgo nuovamente l'invito, preciso che per me questa è dottrina, non sto producendo nessun documento, non sto facendo nessuna visione di documenti, non sto esibendo atti, faccio riferimento a un consulente che mi dice una circostanza importante sulla sensibilità della tetrametalbenzidina e lui mi risponde così... questa è una persona che ha testimoniato in 200 casi come esperto di DNA in America, in Inghilterra, in Australia, mi ha scritto che il test della tetrametalbenzidina TMB forse è meglio chiamarlo TMB vista la complessità della parola è molto sensibile, è molto sensibile dice questo esperto che mi ha scritto a me e io riporto a voi affinché voi possiate valutare se questa informazione è infondata oppure...

Il Presidente: Si chiuda, chiuda rapidamente questa parentesi e andiamo avanti.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Ha ragione, è talmente sensibile che il sangue può essere diluito un milione di volte e che il test può ancora identificare la presenza del sangue come provato nella comunità scientifica, quindi ripeto è talmente sensibile il tetrametalbenzidina TMB che se anche il sangue viene diluito un milione di volte, pensate quante volte una goccia di sangue la lavo un milione di volte ancora trovo qualcosa quindi questo è sulla sensibilità ma chiediamolo a un tecnico se ci sono delle opposizioni di questo tipo, è sempre stato.

Il Presidente: Andiamo avanti.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Abbiamo anche della giurisprudenza recente dove appunto risulta che il test è talmente sensibile che riesce a catturare infinitesimi residui di tracce ematiche su un oggetto... se su un oggetto fosse stato presente del sangue anche così diluito da non essere visibile a occhio nudo esso avrebbe dovuto fornire un esito positivo altamente sensibile è il test della tetrametalbenzidina, questa è la Sentenza del Tribunale di Vigevano nel caso di Chiara Poggi, noi tutto questo lo portiamo alla vostra attenzione perché ci siamo posti il problema nell'ambito del mandato ricevuto e vi chiediamo di fare queste domande al perito, a noi risulta così io mi sono dato da fare abbiamo cercato, a noi risulta che questa è la situazione, chiediamo a un perito, c'è una che dice una cosa e poi cambia, noi i nostri consulenti dicono esattamente l'opposto, oggi non è possibile prendere una decisione serena, io vorrei che in questo processo forse se possibile fosse tutto affrontato con più serenità rispetto al primo grado perché ci sono stati molti inquinamenti e tutto questo

credo che vada contro la giustizia quindi invito la Corte a chiedere un intervento del perito per chiarire queste situazioni. La stessa... diciamo gli stessi dubbi nascono sull'argomento quantificazione, come già anticipato l'assenza di materiale biologico umano da analizzare in corrispondenza della traccia B risulta comprovata dalla quantificazione negativa della stessa cioè è stata analizzata e c'è un risultato negativo. Che cos'è la quantificazione? Non lo voglio dire io, non sono io, però dico soltanto che è stata definita come una fase fondamentale del DNA lo dice anche la consulente dell'Accusa, le procedure che sono indicate nella diapositiva sono fondamentali facendo riferimento ai vari processi di questa analisi del DNA e quindi in sostanza e in conclusione io dico che la quantificazione è una fase fondamentale della procedura di estrazione del DNA, la quantificazione ci permette di stabilire se c'è quantità DNA oppure no. L'ulteriore informazione che vi voglio presentare è che solo e soltanto in presenza di una quantificazione positiva possiamo procedere a un'estrazione prima lo quantifico poi lo estraggo, è un fatto non solo di logica sembrerebbe dire ma certo se è negativo come faccio a estrarre? Ma è un fatto che la stessa consulente la quale ha avuto il riconoscimento in Sentenza dice, quindi mi faccio anche riferimento al fatto che la stessa relazione troviamo una serie di estratti delle tracce che sono risultati negativi e non è stata fatta nessuna ulteriore indagine, i reperti 67 e 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 83 sono tutti risultati negativi all'analisi di quantificazione too low e purtroppo non sono stati ritenuti utili per la successiva amplificazione del DNA, chiediamo al tecnico come mai la traccia B invece è stata considerata, è stata considerata utile perché si trovava sul coltello, sulla lama? Ripeto che per esempio

il reperto 192 è stato analizzato A, B, C, D, E, F, tutti negativi, il reperto 193 traccia A, B, C, D, tutti negativi e in una dichiarazione leggo la relazione della Dottoressa Stefanoni dove lei stessa dice... poiché sono stati rinvenuti dei risultati negativi lei dice: "le indagini pertanto non sono proseguite" pagina 236 della relazione. Tutto questo si applica Signori Giudici anche al 196, al 197, al 199, al 201, 204 e 205, ricordo per completezza che è stata fatta un'attività esaustiva nel termine di quantità ma certamente non esaustiva nel termine di qualità e risultato rispetto ai reperti, sono stati repertati 228 elementi e sono state fatte niente meno che 460 estrazioni di DNA quindi un lavoro a tutto campo, i risultati però sono quelli che vi sto cercando di spiegare, sono secondo noi assolutamente inaffidabile, in più il report che è stato depositato a luglio è un documento che non è stato contestato è stato di provenienza della stessa Polizia Scientifica e in conclusione quello che voglio dire su questo punto è che il risultato too low può soltanto significare una cosa, il too low vuol dire che non c'è DNA o comunque il DNA è insufficiente per una successiva fase di analisi, questo è quello che risulta dalle nostre ricerche e vorremmo che questi argomenti fossero analizzati da chi è competente su questa materia. Questo credo che sia la considerazione, la conclusione che io vi ho appena anticipato sufficiente per dare voi la motivazione alla rinnovazione del dibattimento su questo punto, il dato è oggettivo: too low, è un dato statistico, tranne che nel reperto 36 ma in tutti gli altri reperti è un dato statistico, è stato riconosciuto che il too low non doveva dare altre attività dalla stessa persona che ha provveduto nel reperto 36 in più tutti i tecnici della Difesa hanno concordato su questo, il Professor Tagliabracci è stato ancora più preciso cerca di

identificare ma allora too low, quand'è too low? Quand'è too low lui dice: "dieci picogrammi" ricordiamoci la Stefanoni davanti al Dottor Micheli disse varie centinaia, Tagliabracci dice: "no too low è di solito al di sotto di dieci picogrammi" vogliamo chiedere a qualcuno? Vogliamo avere la conferma di questi dati scientifici, non possiamo affrontare con serenità un processo se non chiariamo questo allo stato, in più anche alla domanda della Difesa il Dottor Tagliabracci dice: "ma lei se si trovava davanti a una situazione di too low che cosa fa?" "interrompo le indagini" lo stesso dice la Dottoressa Gino, la risposta "too low vuol dire che è troppo bassa", "troppo bassa significa che non c'è?" "c'è poca sostanza per poterla esaminare" e quindi non può e non deve andare avanti, non può procedere nelle indagini, queste sono le trascrizioni dell'udienza del 25 settembre 2009 pagina 100 e quindi credo che allo stato della Sentenza i dubbi circa la quantificazione e la corretta procedura per l'estrazione del DNA oggi ancora devono avere un approfondimento peritale.

Il Presidente: Io penso che potrebbe giungere alle sue conclusioni Avvocato.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Cerco di arrivare alle conclusioni sì.

Il Presidente: Poi lasciamo spazio all'Avvocato Ghirga.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Io ho dovuto concentrarmi su questo Presidente perché... e mi sembra essere l'argomento più importante ma ricordiamoci anche l'esame visivo che risulta essere un elemento fondamentale, non è riduttiva nessuna traccia all'esame visivo, e poi c'è la affermazione della striatura, io volevo far vedere che sul coltello da una parte c'è il marchio della società la Manetti e invece la consulente ha sempre affermato che c'era una striatura e nella striatura, che nessun altro ha visto

perché l'esame è stato fatto anche qui in udienza con tutti gli altri consulenti, diventa difficile pensare che proprio lì si fosse concentrata la traccia B, quindi ritengo che i dubbi sull'affidabilità dei risultati genetici sul coltello reperto 36 trovano riscontro anche in altri dati logici che sono datati fattuali che sono favorevoli alla Knox che uno di questi... non vi è alcuna risposta logica alla presenza del coltello in Via della Pergola cioè la storia del coltello a prescindere dai dati biologici se è stato effettivamente usato cozza con quello che è la storia di questo coltello, ha una illogicità totale, non voglio elaborare perché se no giustamente entro nel merito ma invito a ragionare, un coltello che va su e giù poi torna, poi si lava e poi si rimette a posto, vi ricordo che i ragazzi dopo il ritrovamento del cadavere l'uno sono stati a casa, il 2, il 3, il 4, il 5 e il 6 sono stati arrestati quei giorni hanno cucinato, hanno utilizzato forse quel coltello, stavano a casa e quello era il coltello che avevano utilizzato la sera prima però mi serve solo per collegare questo contrasto. L'altro aspetto che voglio sempre in maniera coincisa analizzare sono le tracce positive di luminol perché anche qui ci sono delle incongruenze che devono essere chiarite, il luminol è un elemento che reagisce e nella Sentenza si legge che la sussistenza di elementi a carico di Amanda Knox "facendo ritenere che la stessa essendo a piedi nudi nella camera nella quale Meredith fu uccisa ed essendosi sporcata i piedi abbia lasciato delle tracce esaltate dal luminol" questa è la conclusione a cui arriva la Sentenza, Amanda Knox a piedi nudi e poi va in giro per la casa, questo è apodittico è veramente congetturale, non c'è uno straccio di prova al di fuori di questa ricostruzione della interpretazione delle tracce di luminol, ma chi ha detto che aveva camminato a piedi nudi puliti, sporchi e

il sangue di Meredith e questo contrasta con la stessa Sentenza che ci mette in realtà all'erta sull'importanza di questa dichiarazione, la stessa Sentenza dice "che le tracce riconducibili ad Amanda Knox erano state dieci" a conclusione quelle famose 460, le amplificazioni, le tracce sono dieci cinque delle quali miste nella stanza della vittima non era stata repertata alcuna traccia riconducibile ad Amanda Knox ergo vuol dire che Amanda Knox non era nella stanza al momento dell'omicidio, lo dice la Sentenza nella stanza della vittima non era stata repertata alcuna traccia delle 228, 460 amplificazioni riferibile ad Amanda Knox, non è possibile commettere un omicidio così efferato e non lasciare traccia nella stanza, la Corte dimentica, dimentica totalmente...

Il Presidente: Mi scusi Avvocato lei vuole chiedere una perizia sulle tracce...

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Adesso vado più veloce allora Presidente capisco che...

Il Presidente: Ecco, quindi si attenga... se no veramente esponiamo nel merito.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Il tempo è pochissimo quindi adesso cerco di... però anche qui c'è il discorso del sangue, la Stefanoni aveva detto che il luminol reagisce a una serie di elementi anche il sangue, poi successivamente viene fuori sempre con i famosi documenti che sono stati fatti gli esami alla tetrametalbenzidina e anche qui il sangue è stato escluso quindi invito anche a riflettere su questo perché solo nel luglio del 2009 noi scopriamo che questo esame è stato effettivamente fatto eppure era stato dato per scontato, il luminol reagisce anche al sangue ma reagisce al ferro, reagisce a qualsiasi sostanza chimica lo dicono gli atti e tale esame non è

stato riportato nella relazione della Stefanoni ed è stato taciuto nel corso delle sue plurime audizioni davanti al G.U.P. e davanti alla Corte di Assise che era stato fatto alla tetrametalbenzidina e anche qui si fa una diagnosi generica, si faceva un riferimento al sangue soltanto sulla dichiarazione che era una positiva luminescenza ma lo abbiamo detto in tutte le salse la positiva luminescenza potrebbe essere un altro materiale, il test è risultato negativo per tutte le tracce e mi riferisco alle tracce 176 e 183.

Il Presidente: Quindi su cosa propone lei di fare una perizia, riguardo alle tracce?

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Io voglio chiedere al perito e ho fatto... già in Appello abbiamo fatto i quesiti, ci siamo permessi di proporre, adesso arrivo alle conclusioni così concretizzo, se lei mi invita alle conclusioni lo faccio volentieri perché non voglio tediare però voglio su questo punto dire due cose poi arrivo alle conclusioni, i reperti che sono stati esaminati alla tetrametalbenzidina anche ai fini di stabilire quella che è la quantità possibile per considerare valido un accertamento di DNA risultano perché in tutte le analisi risulta che il 176 aveva 20, 40 picogrammi, il 177 aveva 110, 80 picogrammi, ce n'è uno addirittura... adesso non voglio tediare ma c'è il 180 che è la traccia della camera Knox, c'è addirittura la quantità viene identificata in quei S.A.L., in quei stati di avanzamento come 240 picogrammi e anche in questo caso è tutto negativo al sangue, come si fa a dire che erano sangue, io voglio che un tecnico ci risponda su questo. Il tecnico deve chiarire se è possibile affermare che quelle tracce furono lasciate con il sangue della vittima, questa è la domanda Presidente e come si interpreta la mancanza del profilo genetico della

Kercher perché tutte le volte è solo diciamo attribuito a una persona e non la Kercher, come ha fatto e qual è questa la rilevanza. Ci siamo... c'è per esempio il 183 che in Sentenza è riportato 184 che è una traccia sul corridoio vicino... traccia mista, a parte che ci siamo dimenticati ma è bene ricordarlo che il DNA non è databile questa è anche una certezza che è stata riconosciuta e quindi il fatto di parlare di tracce miste certe volte crea degli equivoci perché è possibile che la traccia sia stata posta un anno, una settimana, 100 anni fa e ricordo che il DNA è estraibile anche dalle mummie quindi davanti anche alla certezza scientifica che non è databile assimilare le tracce ai fini di creare un collegamento fra le parti che è stato fatto con le tracce luminol ma è anche stato fatto nel bagnetto è tutto discutibile perché proprio non c'è la certezza dell'apposizione, quindi oltre... lo stesso criterio è stato usato secondo noi in conflitto quello della quantificazione, si dice: "ma il test del sangue può essere negativo perché comunque la quantità era poca" però poi si usano due pesi e due misure perché nel bagnetto invece nonostante le quantità minime sono state fatte le analisi ed è stato riconosciuto, noi abbiamo detto che l'esame del DNA non fornisce indicazioni temporali appunto non è databile e sul bagnetto anche qui credo ci debba essere un quesito posto al perito, come mai sono state interpretate in maniera diversa sia gli esami del sangue e sia le quantificazioni, ci sono delle tracce miste e dove, sono tre lavandino, bidet e sulla scatola di cottonfioc, Amanda sporca di sangue e Meredith DNA, poi ci sono altre tracce di sangue sull'interruttore, ci sono varie altre situazioni, anche qui credo che ci sia la necessità di chiarire come mai la Corte ha ritenuto da una parte sostenibile una tesi e invece insostenibile dall'altra, ricordo che la

vittima... tracce della vittima sono state trovate anche sul tappetino, sull'interruttore, sulla tavoletta, sul lato esterno della destra della porta e anche questo si parla di tracce di sangue non c'è mai DNA, anche questo è un qualcosa che deve essere chiarito, ci sono... la Corte dice che nella Sentenza che è impossibile utilizzare i dati scientifici ma ritiene ugualmente coerente con i dati circostanziali che le tracce miste furono apposte contemporaneamente cioè la Corte prende una posizione, tutti dicono che non è databile, tutti dicono che non si può utilizzare questo criterio eppure la Sentenza dice che sono state apposte contemporaneamente e furono apposte da Amanda, ma perché Meredith non poteva aver usato il bagno prima, una settimana prima, un mese prima, con quale ragionamento si arriva a dare questa... pagina 301 della Sentenza apposte contemporaneamente, si dice che il DNA di Amanda ritrovato nelle tracce miste non è sangue però sono delle cellule epiteliali cioè pelle, io faccio così col mio dito e qui lascio delle cellule perché noi perdiamo queste cellule, ma anche questo non si comprende come possa affermarsi questa dichiarazione, quale certezza ha questa dichiarazione dal punto di vista scientifico, cellule epiteliali non sono state trovate, il DNA può essere saliva, può essere forfora, può essere il sudore, io comprendo la necessità di sintesi quindi cerco di arrivare soltanto a quello che mi preme e cioè quello che ha detto il Professor Torre, il Professor Torre davanti all'evidenza dice che non è necessario... dice due cose molto importanti, dice che non è strano trovare il DNA misto sul bordo di un tappo di lavandino di un posto dove le ragazze vivono, si fanno il bidet, si lavano i denti è abbastanza normale, io credo che in tutti i lavandini se vado a cercare il segno DNA e quello di mia moglie a casa mia... è questo solo che

volevo dire che non ci fosse una cattiva interpretazione cioè indubbiamente lì ci sarà del sangue dilavato appartenuto a Meredith Kercher però il fatto che ci sia del DNA di Amanda non è assolutamente detto che sia coevo, che sia contemporaneo quella deposizione del DNA di Amanda, avrebbe potuto esserci da una settimana, da un anno e tutto questo io credo il perito deve dirci le modalità di repertazione delle tracce anche perché il sangue dilavato risulta dai video è stato in realtà unito da chi ha provveduto al prelievo, noi lo abbiamo detto e se questa è una corretta pratica di laboratorio come indicato dalla Sentenza questa è un'altra domanda che bisogna porre e la pezzetta che viene usata è una pezzetta bibula cioè che assorbe e se voi vedete il video sia nel bidet è stata prima toccata una parte superiore e poi portata sotto e quindi può essere benissimo che sono due tracce diverse, la stessa caratteristica la si rileva dal video del lavandino, inoltre esiste la possibilità che ci sia una terza persona anche in queste tracce miste, lo dice la Dottoressa "non potevo escludere una terza persona perché si trattava di profilo molto bilanciati" io ricordo alla Corte che le altre due ragazze, si tratta di persona di sesso femminile potrebbe essere dentro questo, quindi che rilevanza avrebbe avuto se ci fosse stata anche una terza persona a maggior ragione, quello era un bagno che era utilizzato anche dalle altre due coinquiline Laura Mezzetti e la Romanelli, perché non sono stati fatti i prelievi di DNA e non sono stati fatti i confronti, qui si collega anche l'eccezione del sospetto sentico. Io brevemente e questi veramente sono argomenti di una pagina ciascuno, mi associo al, la nostra Difesa si associa alla richiesta della necessità di analisi sulla federa del cuscino, della macchia gialla, una macchia che è probabile sostanza spermatica,

noi chiediamo che un perito vada a valutare questa macchia, non siamo d'accordo con ciò che è stato dichiarato nella Ordinanza dove anche "ad ammettere la natura spermatica di tale macchia la relativa indagine (inc.) non consentirebbe la loro datazione" e qui c'è la contraddizione, dall'altra parte però la datazione è stato un criterio di inclusione, anche se non sono databili noi comunque l'elemento lo valutiamo, qui invece no, l'Ordinanza dice "non consentirebbe la loro datazione in genere, in particolare non consentirebbe di stabilire che furono apposte la notte in cui Meredith fu uccisa essendo inoltre emerso che Meredith aveva una vita sessuale attiva e talora aveva rapporti nella propria camera, tale indagine oltre a non rivestire il carattere dell'assoluta necessità per l'impossibilità di datazione potrebbe fornire un esito del tutto irrilevante" questa è stata la decisione, ma come si fa Signori a non pensare che in una scena come questa omicidiaria con una ragazza uccisa in quella maniera, con una probabile violenza sessuale e un cuscino che si trova sotto, in mezzo alle gambe, sotto il sedere con una macchia gialla che forse è sperma quello non è un elemento importante, io ricordo che è stato diciamo scoperto dal Professor Vinci consulente della Difesa che ha usato il times croup, quella federa è stata analizzata a lungo perché risultavano esserci delle impronte di scarpa, ma pare strano già che nessuno si sia accorto di questa impronta gialla e poi pare ancora più incomprensibile, immotivata, illogica la decisione della Corte che non ha ammesso questa perizia, noi pertanto su questo insistiamo. Io voglio anche chiedere al consulente tornando alla genetica la corretta repertazione il coltello e il gancetto, il reperto 36 e il reperto 165, il coltello è pacifico è passato è stato repertato il 6, è passato in una busta gialla, in una

cartellina, in un borsone, in una busta e poi in una scatola di agenda che aveva cinque contenitori con due differenti funzionari, è questa una corretta pratica di laboratorio? Questa è la parola utilizzata in Sentenza che può escludere davanti a una mia eccezione la possibilità di una contaminazione? Siamo certi, io voglio che un perito mi risponda su questo, lo stesso vale per il coltello... scusate lo stesso vale per il gancetto che è notorio è stato visionato dal video la sera del 3 ed era sotto il letto, è stato repertato 40 e passa giorni dopo sotto la scrivania nella stessa stanza, varie persone si sono alternate in quella stanza, la repertazione, la domanda che si deve porre è possibile accertare ed è serio accertare un reperto che è così viziato? Ricordo e vi invito a vedere il video, il reperto gancetto... perché la traccia di DNA si trova sulla parte di ferro non sulla stoffa, sulla stoffa c'è Rudy Guede ma il Sollecito risulta esserci solo sul gancetto, è bianco la sera del 3, c'è un video lo si vede per terra, è bianco, quando viene repertato e il video è particolarmente lungo in quel momento perché lo si prende, lo si mette per terra, lo si riprende lo si mette per terra e poi lo si mette dentro una plastica è grigio, io voglio che un perito mi dica che anche in presenza di una situazione così anomala di repertazione perché è inutile che vi cito l'ENFSI che è l'istituto europeo che passa i protocolli ma anche ciò che è scritto in Italia ci sono parecchie pubblicazioni, lo stesso direttore Intini della Polizia Scientifica che è venuto qui a testimoniare ha detto che la contaminazione è la prima delle preoccupazioni di chi fa questo mestiere e quindi fin dal primo momento, fin dal primo accesso bisogna evitare tutti quelli che sono i rischi di una contaminazione, lo ha detto qui è nel verbale e lo scrive anche nella dottrina, io voglio che un

consulente mi dica se un reperto così viziato possa essere considerato ai fini di un'indagine genetica. Arrivo alla conclusione Presidente, due parole sul testimone Aviello Luciano, noi abbiamo sentito Aviello Luciano, abbiamo prodotto un verbale, il verbale è stato redatto il 31 marzo del 2010 ed è accompagnato da un dvd che conferma le dichiarazioni di questo signore, è stato redatto nella casa circondariale dove l'Aviello è ristretto e io dico che le affermazioni che lui fa possono cambiare la ricostruzione dell'azione omicidiaria così da Sentenza e credo che la richiesta di audizione debba essere valutata nel complesso generale di ciò che è avvenuto dove sono stati ascoltati moltissimi testimoni, un processo con molti testimoni, molte udienze e moltissimi di questi testimoni sono oggi inattendibili, sono stati dichiarati duplicati perché hanno detto la stessa cosa e nulla hanno portato in più rispetto alle indagini quindi in questa ottica credo che davanti a delle novità così eclatanti perché l'Aviello fa delle dichiarazioni che vanno controllate, lui afferma di conoscere l'omicida, accusa il fratello, scagiona i due ragazzi, afferma ancora che è in possesso dell'arma del delitto perché lui l'avrebbe presa e l'avrebbe nascosta, ora tutto questo credo alla luce dei testimoni mediatici, supertestimoni, le ore che abbiamo passato qui nell'ascoltare testimoni che sono stati portati e ricordo che questo testimone è nato nel dibattimento perché lui ha scritto al Presidente Massei annunciando queste sue importantissime novità e quindi non è certo un testimone indotto dalla Difesa che a differenza di tanti testimoni che sono stati indotti hanno qui confermato di aver avuto pressione dai giornalisti e sono comunque stati ascoltati, io credo che per correttezza anche Aviello così come gli altri testimoni richiesti dalla Difesa Sollecito debbano

essere escussi. Io arrivo alla conclusione Presidente, credo che allo stato è necessario provvedere con la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex articolo 603 del Codice di Procedura Penale per dirimere tutti questi dubbi e circa la validità della prova scientifica, parlo di validità che oggi credo impedisca alla Corte di decidere anche in considerazione delle nuove prove che sono sopravvenute e mi sono permesso... e quindi io credo, la Difesa Knox chiede che ci sia un affidamento a un perito o a un collegio di periti e che ci sia anche l'escussione del testimone Aviello e così come tutti i testimoni sulle circostanze rilevanti indicati anche dalla Difesa Sollecito che deve corrispondere, devono tutti rispondere a delle domande precise, noi le abbiamo già indicate in Appello e le ripeto brevemente, io credo che la perizia genetica qualora venga disposta debba essere presentata in questa maniera: "sulle tracce biologiche del reperto 36 coltello circa la natura del sangue..."...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Il quesito lo faremo se la Corte deciderà la perizia, io direi.

Il Presidente: Sì beh dice la sua opinione, poi noi certo prenderemo le nostre decisioni.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Ho capito ma che il collega ci dia anche il quesito mi sembra eccessivo, poi possiamo ascoltare tutto se lei ce lo ordina Presidente.

Il Presidente: Sì è il quesito che secondo la Difesa della Knox dovrebbe essere fatto, potrebbe anche essere utile a noi sentire qualche suggerimento.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Benissimo.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Grazie Presidente, prendo di nuovo atto dell'osservazione della Parte Civile, io mi sono permesso, noi ci siamo permessi di suggerire i quesiti

già nell'atto di Appello proprio perché crediamo nella collaborazione con la Corte quando lei mi chiede esattamente che cosa vuole Avvocato, io preferisco essere pratico e fare una domanda e quindi mi sono permesso di elencare questi quesiti al solo fine anche di rendere più concreta la nostra richiesta certamente aiutare la Corte ma senza che questo venga ovviamente considerato un vincolo e quindi in difetto o in eccesso in diverse... dovrà essere valutato anche in considerazione di tutti gli altri quesiti che gli altri vorranno formare qualora ci fossero le altre parti perché noi ovviamente ascoltiamo tutti, quindi ripeto secondo noi bisogna al perito chiedere quanto segue: "circa la natura del sangue confermare che sulla traccia B del reperto 36 sono state eseguite sia la diagnosi generica di sangue con tetrametalbenzidina che la diagnosi specifica obiettiva e che tali esami sono risultati negativi. Due, dica il perito che secondo le linee guida emanate dall'istituto europeo di genetica l'ENFSI queste analisi sono conclusive e esaustive per escludere la natura di sostanze ematica. Sulla quantificazione, terza domanda, specificare se alla luce dell'esame dei rapporti quantificazione messi a disposizione della Polizia Scientifica nel luglio 2009 si può confermare che sia corretto il dato riportato nella relazione tecnica indagini genetiche forensi del 12 giugno 2008 e cioè che la traccia B risulta positiva alla quantificazione. Quarta domanda, chiarire se la quantificazione positiva di una traccia di DNA è una fase fondamentale per la corretta analisi e la valutazione dell'esito dell'analisi genetica. Cinque, dichiarare se l'esito della quantificazione della traccia B reperto 36 too low troppo basso insufficiente non fornisce garanzie di affidabilità per la successiva amplificazione circa la correttezza dell'indagine.

Chiedere di affermare cosa si intenda per corretta pratica di laboratorio e particolarmente se nella locuzione indicata rientri il rispetto dei protocolli indicati di nuovo dalle linee guida della comunità scientifica internazionale europea che sono regolate dall'istituto europeo di genetica ENFSI, il sito è enfsi.eu più volte richiamato dai vari consulenti come l'autorità di riferimento europea. Accertare, sette, se nel caso di specie i citati protocolli siano stati rispettati e se in caso di mancato rispetto tale omissione comporti l'inutilizzabilità per inattendibilità del risultato ottenuto. Circa la repertazione del coltello, accertare se le modalità di repertazione del coltello 36 trasportate in cinque contenitori e maneggiato da due funzionari sono idonei a garantire la genuinità del reperto - queste sono parole tecniche genuinità si ritrovano nei protocolli - circa la doppia amplificazione. 9, la domanda numero 9, dichiarare se le norme e le cautele dei protocolli idonei a prevenire ed evitare il fenomeno della contaminazione dei reperti è stato rispettato e se tra questi rientri la validazione del risultato con la doppia amplificazione, accertare se dal confronto delle due corse elettroforetiche e dalla traccia B del reperto 36 è possibile affermare una difformità tra i risultati ottenuti" questo non l'ho elaborato ma una volta amplificato è stato fatto un duplicato ma che non è una conferma così come chiesto dai protocolli, è chiaro io adesso ve lo spiego in due parole è come se fosse stata fatta una fotografia a questa traccia con un negativo è stato poi stampato due volte per cercare di trovare la conferma, le linee guida dicono che un'attendibilità del risultato può essere confermata quando c'è la ripetizione ma dobbiamo fare due fotografie, se io faccio una fotografia a un negativo e lo duplico due

volte non sono due esami ma è lo stesso esame che viene duplicato due volte, fra l'altro il seconda diciamo stampata come se fosse una fotografia è venuta peggio della prima perché ci sono dei riferimenti tecnici diversi rispetto alla prima, quindi vorrei che qualcuno mi rispondesse a questa domanda. La decima: "accertare se è possibile stabilire se la traccia B del reperto 36 sia stata concentrata e quale sia il volume amplificato" la concentrazione è un'altra parte importante, l'11: "accertare se l'amplificazione dei numerosi reperti di materiale biologico della vittima nello stesso macchinario comporti un rischio di contaminazione con altri reperti di altro materiale biologico" di tutti i documenti forniti mancano ancora secondo i nostri esperti la cronologia delle attività svolte nel laboratorio, cioè noi non sappiamo quante volte e quando e in quale delle macchine sia stata amplificata il DNA di Meredith perché in ipotesi se io amplifico 50 volte in una mattina ieri il DNA di Meredith e stamattina metto la traccia B del coltello 36 e non ho pulito bene la macchina il rischio di contaminazione proprio perché ieri ho fatto 50 amplificazioni di un altro è possibile, questo è quello che ci dicono i tecnici e quello che è venuto fuori in dibattito ma questo dato Presidente manca, noi non abbiamo la cronologia delle attività svolte giorno per giorno per sapere quante volte e in che giorno e questo credo sia una grossa mancanza per la validazione del risultato. "Sulle orme di piede nudo evidenziate col luminol positivo circa la prova luminol - dodicesima domanda - accertare se esiste una evidenza scientifica che si tratti di sangue ed eventualmente a chi attribuirle - quindi evidenza scientifica che si tratti di sangue - 13 accertare se sussista in punto alle indagini sulla natura di sangue delle tracce in oggetto un contrasto tra quanto scritto nella relazione

della Polizia Scientifica quanto affermato in udienza dalla Dottoressa Stefanoni e quanto evidenziato dal deposito dei S.A.L. - cioè se tutti i parametri sono sempre stati riportati correttamente - 14 accertare se è stato effettuato il test della tetrametalbenzidina e se tale esito è stato negativo e qual è il margine di sensibilità del test" stiamo parlando delle prove luminol, sulle tracce del bagnetto e qui veramente concludo le domande vorrei che fosse posto al perito "se è possibile accertare - la quindicesima domanda - la natura specifica delle tracce miste rinvenute rispettivamente nel bidet e nel lavandino e sulla scatola di cottonfioc - la sedicesima domanda è - accertare se la repertazione delle tracce rinvenute nel bidet e nel lavandino sia stata eseguita conformemente ai protocolli - torniamo sempre sugli stessi argomenti applicati alle varie fattispecie - 17, accertare se vi sono elementi scientifici per affermare la contemporanea posizione del DNA di Amanda Knox e Meredith Kercher così come affermato in Sentenza se ci sono elementi scientifici - l'ultima domanda è relativa alla presunta sostanza spermatica - accertare la natura della sostanza rinvenuta sotto il cuscino della vittima e accertare se la traccia è databile e attribuibile" queste in sostanza sono le nostre richieste. Credo di essere stato conclusivo con queste domande per cui io insisto che sulla base di tutte queste argomentazioni la Corte voglia disporre un esperimento peritale che allo stato si rilevano assolutamente necessari per la decisione da una parte e in relazione a evidenze probatorie sopravvenute rispetto alla Sentenza ai sensi dell'articolo 603 Codice di Procedura Penale. Grazie.

Il Presidente: Avvocato Ghirga.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:
Signor Presidente, Signor Consigliere a Latere, Signori

Giudici popolari, sia pure quasi alle 17:00 voglio augurare buon lavoro a voi per augurarlo a me, al collega Dalla Vedova e agli altri colleghi, stiamo celebrando un processo intuitivamente difficile per la tragicità dell'evento che ha opportunamente evidenziato anche il Consigliere Relatore all'inizio della sua completa esaustiva relazione la morte e come è morta Meredith Kercher. La tragicità dell'evento non deve far dimenticare la drammaticità della situazione di Amanda Knox ovviamente anche di Raffaele Sollecito ma io parlo per quella che poi chiamo Amanda nel mio breve intervento e voi siete i Giudici dell'Appello, anche... tento una sintesi sulla richiesta principale di perizia genetica anche in previsione delle obiezioni che verranno dall'agguerritissimo... dagli agguerritissimi rappresentati dell'Accusa Pubblica e di quella privata dei quali conosciamo l'abilità, la competenza e la conoscenza di questi atti, nelle arringhe a chiusura del processo di primo grado le nostre critiche erano verso la Dottoressa Stefanoni e le Difese erano verso la Difesa Stefanoni sul punto di genetica, oggi noi criticiamo in ogni punto e capo la Sentenza della Corte di Assise di Perugia che sotto il profilo della prova genetica ha integralmente accolto alle pagina 311, 12 e 13 della Sentenza impugnata le ragioni o le motivazioni dei contributi della Scientifica di Roma della quale la Dottoressa Stefanoni è ottima biologa e buonissima interprete anche conoscitrice della materia. Tuttavia... quindi le nostre critiche sono verso la Sentenza oggi, ovviamente voi siete Giudici dell'Appello, siete autorizzati a seguito dell'effetto devolutivo cioè a seguito del nostro atto di Appello a conoscere tutti i punti capi della Sentenza, siete quindi i secondi Giudici del fatto che devono valutare questo fatto con le conseguenze in termine di pena e ne avete la pienezza

sia dalla valutazione dei fatti sia dalla richiesta di rinnovazione del dibattimento. Dico questo perché quando nel 1988 venne il nuovo codice riformato che sposò il principio accusatorio secondo il quale la prova si forma a dibattimento subito qualche ottimo giurista puntò la sua attenzione sulla rispondenza costituzionale di questo nuovo... del giudizio di appello rispetto al giudizio di primo grado nel senso che mentre nel giudizio di primo grado la prova si forma al dibattimento nel contraddittorio delle parti la Corte d'Appello salvo ipotesi di rinnovazione deve rifare il suo giudizio e la sua valutazione sugli atti, dice: "allora questo risponde..."... eh sì la giurisprudenza dice sì soprattutto con un ictus un taglio netto dal 2001 in qua nel senso che nel 2001 ci fu la riforma dell'articolo 111 della Costituzione il cosiddetto giusto processo poiché il principio che tutti conoscono... perché questo è un paese di giuristi, Avvocati e Giudici ma che vuol dire che in una ragionevole durata del processo la prova si forma nel contraddittorio tra le parti a dibattimento e quindi... e allora con questo i poteri di rinnovazione del dibattimento dell'articolo 603 opportunamente richiamato da Carlo Dalla Vedova e dagli altri colleghi... ecco allora in questo senso c'è stato uno sviluppo positivo nel dare pienezza di integrazione probatoria al Giudice d'appello, la rinnovazione del dibattimento dice quando è utile ai fini del decidere quindi prima e quindi si è via via riaffermato il principio che il Giudice di appello verificando se la condizione certamente secondo la fattispecie da giudicare può disporre perizie e sentire testimoni quando ciò sia utile ai fini del decidere, in sostanza anche per la Sentenza depositata dal collega, sulla quale non torno il criterio di eccezionalità della rinnovazione del dibattimento viene

attenuandosi a un criterio di utilità, a una completa formazione del cosiddetto libero convincimento anche alla luce di fatti nuovi ma nel caso anche derivanti già... conosciuti già nel fascicolo di primo grado, quindi la pienezza di poteri sotto questo profilo, della riforma del 111 e dei principi costituzionali della nostra... dell'articolo 27 della presunzione di innocenza e dell'articolo 2 3 che parla dell'inviolabilità dei diritti e di pari dignità di fronte alla legge di tutti i cittadini, quindi uno sviluppo giurisprudenziale in relazione al principio costituzionale soprattutto come nel caso che ci occupa anche nel caso di applicabilità di questo principio di questa potere, discrezionalità, potere discrezionale, ampiezza di potere di rinnovazione dibattimento e di integrazione probatoria quando un processo è regolato dai principi che sottostanno alla valutazione giudiziaria, qualcuno aveva detto è un metodo deduttivo in generale da alcuni fatti noti si cerca di provare il fatto ignoto, la prova indiziaria è stato richiamato il principio del 192 indizi gravi univoci e precisi e concordanti che partendo da fatti certi probabili ma meglio certi conduce secondo un ragionamento che tenga conto dei principi base ai quali ho fatto breve riferimento alla prova del fatto ignoto, chi era nella stanza del delitto nel nostro caso, quindi modifica... poteri costituzionali la modifica del giusto processo in relazione alla prova indiziaria porta... lo si fa anche nel rito abbreviato l'integrazione probatoria, il rito abbreviato è quel rito che in primo grado si definisce davanti... allo stato degli atti salvo che poi ci sono delle integrazioni, anche nei casi di rito abbreviato qui nel distretto della Corte di Appello di Perugia è capitato a me che è stata disposta una perizia che è stato sentito un testimone, quindi a maggior ragione io

riconosco, io riconosco sintetizzo il punto di vista dei colleghi che mi hanno preceduto in previsione delle opposizioni che sentiremo la pienezza di poteri rispetto al ruolo del Giudice di Appello rispetto al concetto di rinnovazione dibattimentale rispetto alla valutazione dei cosiddetti criteri della prova indiziaria, fuori vengono alla fattispecie da una logica mercantile che è stata evocata secondo la quale in una valutazione dei consulenti delle parti quelli che hanno una pubblica funzione diciamola così la Scientifica di Roma per esempio sotto il profilo delle indagini genetiche, poi Rinaldi Boemia e tutti... Camana è tutta gente che appartiene... svolge una pubblica funzione rispetto ai consulenti delle Difese perché suggestivamente non lo ridicolo ma era stato detto hanno un criterio di valutazione preventivo diciamo qui si risponde alla logica dell'interesse di parte, di là si risponde all'adempimento di una pubblica funzione, quindi la fattispecie porta un caso di questo genere. Dico subito... ho detto già della mia stima per la Dottoressa Stefanoni che noi conosciamo già dall'udienza preliminare 4 ottobre 2008 data fondamentale perché davanti al G.U.P. Dottor Micheli ci fu una lunghissima udienza con tante pagine trascritte che tra l'altro è agli atti di questo procedimento nel quale si affrontarono misteriosamente e per tutti gli alleli, gli statter, la procedura di accertamento del DNA, allora la conosciamo da lì però la Dottoressa Stefanoni ha... tra l'altro è l'autrice della relazione genetica 12 giugno 2008 acquisita al fascicolo del dibattimento, ha svolto funzioni di testimone nell'udienza del 12 e 13 maggio del 2009 lunghe udienze di trascrizione, ha fatto l'ausiliare del P.M. seduta vicino al P.M... eravamo in questa stanza ecco perché faccio così con il dito, anche nel primo grado eravamo qui, io stavo sempre lì, lì

stava il P.M. Dottor Mignini e Dottoressa Comodi e a fianco quando sentivamo i nostri consulenti di parte Torre, Gino, Patumi eccetera eccetera c'era la Dottoressa Stefanoni che ai sensi dell'articolo 348 veniva nominata ausiliario giudiziale, noi chiedevamo a che titolo, quindi ha fatto: ha esteso e firmato la relazione genetica forense, è stata testimone per due udienze dibattimenti molto molto conflittuali dove il contraddittorio è stato garantitissimo, è stata nominata ausiliaria quando (inc.) quindi anche se oggi la critica nostra è verso la Sentenza precisando il ruolo molto molto articolato, molto ampio avuto dalla Dottoressa Stefanoni noi a lei facciamo riferimento e allora che cosa porta alla fattispecie, perché noi insistiamo, io lo ridico di fare la perizia genetica sulla procedura di accertamento sul reperto 36 B profilo genetico di Meredith Kercher nella faccia della lama del coltello, punto B delle foto, ora il coltello lo facciamo sparire non lo riprendo ma abbiamo delle foto agli atti, A è il manico Signori della Corte l'avete capito quel coltello, A nell'impugnatura è il manico, B è il profilo genetico sulla faccia della lama, poi verremo al discorso striature perché... questo non glielo dico fare la perizia (inc.) ma la fattispecie offre obiettivi elementi di non contrasto sulle conclusioni, eh certo che c'è contrasto sulle conclusioni e ho premesso che è fuori da una logica di comparazione preventiva ma anche una logica complessiva di valutazione, c'è un contrasto nelle conclusioni dei consulenti della Difesa rispetto alle conclusioni della responsabile della Scientifica di Roma ribadite anche al dibattimento ma questo è e c'è questo obiettivo contrasto, basterebbe questo per dare così... banalizzare un concetto del popolo, voi rappresentate la volontà popolare come si fa a non fare la perizia di fronte a un contrasto di questo tipo, come

si fa è banale ma è la filosofia di Bertoldo, ma qui ci sono due tre elementi obiettivamente bisognevoli di una verifica, la perizia all'articolo 220 vuol dire... del Codice di Procedura Penale vuol dire acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche non è mica una parolaccia una perizia cioè tutti i casi che ci circondano in Italia sono corredati da perizie ma voglio dire ci sono... ecco la faccio corta ma è il principio, conclusioni... ma ci sono due tre elementi che a me non lasciano tranquillo obiettivamente parlando oppure diciamo che cos'è la pesatura, l'amplificazione di fronte a un low copy number basso numero di copie o too low insuffi... vedremo adesso faccio un esempio, sono stato tre volte in un laboratorio spero di riassumere la difficoltà di un esame al laboratorio sul DNA. Allora dicevo la pesatura, ha detto Dalla Vedova, l'amplificazione spiegherò meglio che cos'è, la corsa elettroforetica è stata ripetuta ma con risultati disastrosi come tranquillità del reperto e l'ultima fase l'angolo diciamo visuale dei picchi. Allora grosso modo credete sulla parola che sono andato a un laboratorio di Terni ho pagato il ticket e ho fatto... ho voluto solo capire prima c'è la fase della repertazione, hanno preso il coltello a casa di Sollecito il 6 novembre e l'hanno le modalità già evidenziate, trasmesse alla... arriva alla Scientifica di Roma, la Scientifica di Roma fa questa operazione ha un laboratorio... quello di Roma non l'ho visto ho visto quello di Torino, Carlo Dalla Vedova l'ha visto quello di Roma, ho visto questo di Terni e comunque c'è un primo settore dove si leva il coltello, c'è l'estrazione della sostanza, l'estrazione e poi c'è la pesatura, va bene, mi fermo... poi c'è pesatura, poi c'è la fase della amplificazione cioè il materiale estratto e quantificato corredato dei suoi enzimi, dei

suoi contaminanti va nelle provette attraverso una pipetta che è uno strumento alto così che è corredata da un puntale che estrae questa sostanza pesata la mette in provette con una pipetta, con un puntale quindi nelle prima fasi è possibile è lì che si annida la contaminazione, la mette nelle provette, le provette vengono messe in un amplificatore o fluorimetro qualche cosa del genere la quale siccome ha una fotocopiatura molecolare il DNA ognuno di noi ha un patrimonio genetico, molecole, vengono estratti in quantità comunque sempre basse bisogna essere onesti non si lavora mai a grammi né... allora estratto nelle modalità dell'estrazione, quantificato nelle modalità, messo attraverso una pipetta un puntale in provette con i suoi corredi per lo sviluppo della fotocopiatura molecolare un enne numero di copie di DNA, ecco basso numero di copie alto numero di copie o too low e insufficiente, va nel... una macchina dentro provette in un amplificatore, esce l'amplificato e si comincia e va portato l'amplificato in un'altra macchina, non so nel laboratorio della Scientifica se erano contigue le stanze o se le macchine... non lo so però io parlo per quello che ho visto per dire ai Giudici e a lei anche a me quanto è complicato, l'amplificato va in un'altra macchina che si chiama sequenziatore e sempre con questa pipetta che viene ricambiata, vengono messe il puntale, dalle provette di una dimensione va in provette più piccole dove entrano degli aghi e gli aghi sotto l'effetto di una macchina sviluppano il dato grezzo, è l'unico atto che leggo ma all'udienza del 25 settembre 2009 noi abbiamo sentito il Dottor Patumi e il Dottor Patumi ha prodotto questo elaborato, questo elaborato riassume queste fasi e alla pagina... la pagina non c'è, va bene, a una pagina della consulenza del Dottor Patumi c'è un'immagine che dice: "dato grezzo" gli

elettroferogrammi, i picchi per capirci, il dato grezzo va messo in un'altra macchina che è settata secondo l'istruzione del software, la macchina di un tipo per lavorare a 100, 100 di altezza perché per essere affidabile ci hanno spiegato che un picco deve essere intorno a 100, Maria aiutami tu come si chiama, DFRU qualche cosa del genere...

Voci in sottofondo.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:

Un momento, ecco vede è 50 ci arrivavo, 100 garantisce qualche picco a 100 qualche picco dell'amplificato Signor Presidente rispetto al campione che nel caso di Amanda Knox è stato preso con la saliva in sede di ispezione corporale e nel caso di Meredith dal sangue della ferita principale, parliamo di Meredith questo non di sangue il profilo genetico comunque cercavo... estrazione, amplificazione, sequenziatore automatico, corsa elettroforetica, ultima fase la valutazione a 50... a 100 RFU questi bei picchi che voi trovate nelle pagine successive sul campione di Meredith sono molto alti, è consulenza Patumi 25 settembre 2009, se vedete l'estratto l'unico riferibile a Meredith perché qualche cosa c'è piccolissimo l'RFU 16 è indicato tutto nella relazione quindi credete pure che dico la verità, se lo si vedeva a 50 abbassando questo standard operativo della macchina a settare vuol dire cut off, taglio, fare un cut off vuol dire tagliare, vuol dire abbassare l'angolo di visualità, a 100 non si vede niente a 51 e credo di poter dire che dalle risposte di quell'esame del 12 13 maggio del 2009 abbia anche ammesso di aver lavorato un po' meno perché secondo questo lavoro sul quale richiamo la vostra attenzione, se Maresca mi autorizza è un modo per sdrammatizzare, più è abbassato a 30 e qui sono dettagliatamente indicati prima quello che si vede a 100 niente, a 50 qualcosa a 30 tutto

perché certamente... uno standard settato (inc.) e allora è cut off la fattispecie, off, una questione di principio che vi dà pienezza di potere, offre un lavoro della Stefanoni, noi non facciamo... qui il processo lo stiamo facendo ad Amanda Knox purtroppo e so che so che sarà la Difesa, noi censuriamo la Sentenza la quale quelle tre pagine che ho detto 311, 12 e 13 mi pare di averlo sentito anche nella relazione dice, ritiene questa Corte di aderire alle proposte della Pubblica Accusa ma anche per altri dati circostanziali anche perché mi cita la tua Dottoressa Torricelli per l'altezza dei picchi non che mi motiva per questo perché un'amplificazione mi basta invece che due, perché la corsa elettroforetica è rispondente e perché l'angolo visuale il cut off è buono, me lo deve dire perché il peritus peritorum cioè il Giudice è il perito dei periti, giusto, ma siccome ho letto specifiche competenze tecniche io non dico che le so io adesso per queste che ho visto, no le doveva scrivere il Giudice di merito che noi... del quale noi impugniamo la decisione e non ne voglio dire più perché poi c'è la terza, quella delle graffiature è una cosa grave, che cosa sono... allora il peso, l'amplificazione e il cut off, gli obbiettivi... gli elementi obiettivamente da verificare salvo la diversità delle conclusioni sulle quali se lei... voi siete in grado di valutare valutate se no farete quello che noi auspichiamo da sempre perché se c'è una cosa che voglio dire sempre i nostri consulenti che non hanno detto mai che piove quando c'è il sole o viceversa hanno sempre parlato di questa amplificazione fatta una volta solo, di questa irrilevante LCN o too low l'abbiamo... lasciamo perdere e che poi un'altra cosa non ci hanno mai dato, quando noi impugniamo l'Ordinanza 14 settembre 2009 tra le altre cose non abbiamo scritto bene Carlo ma anche lì questo dato

grezzo non c'è stato dato ma comunque sia non importa, questo dato grezzo che dicevo che viene prodotto dopo la corsa elettroforetica, non c'è stato, c'era stata dato durante l'estate i S.A.L., stato avanzamento lavori, ai quali fa riferimento che siamo tutti arrabbiati molto, eh sì, e adesso c'era questo dato grezzo che non c'è stato mai dato, il dato grezzo è un file che sta nella memoria della macchina, sta nella memoria della macchina che faceva le corse elettroforetiche non c'è, per vedere se quelle cose che io dico con un po' di ironia 100 50 30 sono vere o no Presidente non è una cosa di poco conto. Ma c'è un terzo elemento che mi ha dato molto nervosismo le graffiature del coltello, non lo riprendo Francesco il coltello stai tranquillo dopo mi gridi, Maresca, se voi guardate le dichiarazioni dei tre... c'è stata una perizia, devo correggere qualcuno c'è stata una perizia, c'è stato un incidente probatorio per l'ora della morte, l'arma del delitto e la violenza sessuale assunta dal G.I.P. con le forme dell'incidente probatorio su richiesta del P.M. cioè voglio dire che una perizia c'è, sono stati risentiti i periti, beh quei periti Umani Ronchi, Cingolani definiscono questo coltello, questo che noi non abbiamo mai visto se non all'udienza qui era una reliquia, non ce l'hanno fatto toccare quando febbraio 2008 in sede di... davanti... durante le indagini nelle immediatezze perché il fatto è di novembre 2007, a febbraio 2008 c'è una riunione a Roma di periti, periti del G.I.P. e consulenti delle parti, perito consulente, perito consulente, no dico allora... in quella maxi riunione di 12, 13 consulenti e periti questo coltello arma del delitto che non ci crede nessuno chi ha assistito all'udienza il Professor Cingolani e il Professor Umani Ronchi lo sa non incompatibile, non posso dire perché ma insomma perché i movimenti...

Il Presidente: Andiamo nel merito, no andiamo nel merito.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:

No non incompatibile per le ferite, no vado fuori materia, allora le graffiature, allora c'è stato qui... già allora questo coltellaccio ha ragione Carlo Dalla Vedova... sa che cosa aveva? Era l'arma del delitto presunta secondo noi no ma va bene non è la sede questa e si era arricchito alla metà del mese di novembre del profilo genetico di Meredith quindi era un formidabile mezzo per mettere una falla a un'indagine che aveva visto il giorno prima scarcerato il signore Patrick Lumumba, immediatamente... no coincidentemente, coincidentemente si arricchisce del profilo genetico della vittima, lei capisce sul manico c'è Amanda e sulla faccia c'è la vittima, li lega... è un indizio serio ecco perché anche tutte queste fatiche, in quella riunione dice: "non ce l'hanno fatto vedere" perché ripeto non solo era l'arma del delitto presunta ma si era arricchito di essere... di questo elemento della povera Meredith, ma all'udienza qui a settembre adesso non ricordo Umani Ronchi quando è stato sentito, ma forse prima dell'estate, non importa basta... settembre, lui Umani Ronchi... ha visto anche Papa Wojtyla Umani Ronchi, ha curato il Papa quando gli hanno sparato, è il consulente... è un perito conosciutissimo in Italia e Cingolani è stato quasi rimproverato dal Dottor Massei perché su questo coltello finché viene... alla perugina scusi, scartato da dov'era, visto tutti lontani, le maschere i guanti, ti ricordi Carlo questo coltello perché... eh perché... perché vengono fuori le graffiature, per la verità a essere onesti ho rivisto gli atti in questi giorni già lo dice subito delle graffiature la Dottoressa Stefanoni, attenzione non sono incisure sul filo della lama perché la lama ha un manico, un dorso il retro, questa è un'arma mono

tagliante, arma da punta e da taglio mono tagliante, ha il filo dove taglia, la punta per entrare, il filo è la parte dove taglia e il dorso è la parte superiore, poi c'è il manico. Bene, lei intravede queste graffiature vicino al marchio Gialletti, come si chiama la marca, la casa di questo coltello... Manetti, ma non so Manetti non mi pare, comunque vede le graffiature e... ecco a suo (inc.) però qui all'udienza viene fuori un bisticcio perché Cingolani il perito del G.I.P. no nostro non le vede, effettivamente però io sono sempre molto... perché tanto non paga mezza bugia...

Il Presidente: Non faccia intervenire l'Avvocato Maresca, perché lei sta debordando.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:
Effettivamente davanti al G.I.P. la Dottoressa Stefanoni disse che i graffi Signor Presidente ha un'angolazione sotto la luce era in condizioni di vederle, ma perché sono importanti? Perché non è stata un'estrazione sulla lame random si dice io non lo sapevo a caso, no io ho estratto sul manico così dopo vedremo così non è tanto così per niente così e ho estratto sulle graffiature dove può annidarsi una materia, un residuo di qualcosa quindi non è stato le sette tracce trovate di cui solo due positive sono frutto per lei... ecco la graffiatura, la graffiatura non c'è, abbiamo discusso qui con i P.M. sentirà che diranno, mi diranno che sono un chiacchierone, no non le abbiamo viste, non le abbiamo viste le graffiature qui, lì e lo dice il Presidente, che dice il falso la Stefanoni pagina 313 della Sentenza della Corte di Assise, e che dice il falso? No non c'è (inc.) qui tutti si arrabbiano se uno critica l'investigativa, la squadra mobile, la Scientifica, criticate gli Avvocati e nessuno si offende, non c'è falsità c'è una cosa che non si riscontra, allora però la graffiatura è stata colei che ha indotto la Stefanoni

all'estrazione in quel punto e le ha consentito di ridire che lei deduce dai due punti in osservazione il tipo del colpo cioè quello per tagliare il pane e quello per colpire in senso obliquo da sinistra verso destra come sarebbe il tramite che lei ha chiesto, il tramite è la profondità della ferita che coincide con la larghezza nel nostro caso quella più grave, il filo è esterno, se io giro il volto colpisco qui e con il filo verso l'esterno, non ci ho messo poco per capirlo e probabilmente entro due o tre volte le incisure quello non... ne parleremo. Allora la graffiatura che è il terzo elemento di obiettivo contrasto insieme alla quantificazione e alla corsa elettroforetica, l'amplificazione assume anche poi legata all'arma presunta del delitto che noi contestiamo una connotazione quindi sarà importante anche vederle queste graffiature, mica scompaiono, se si annidava qualche sostanza non sono mica scomparse, ecco qual era il terzo motivo, quindi la fattispecie propone conclusioni opposte, lasciamo stare chi è più bravo opposte e tre elementi obiettivamente da verificare per stabilirne l'affidabilità. Io qui mi fermo ma volevo tornare su questo coltello, non ho ripetuto come vede, ho cercato di dare un contributo in più su questo profilo delle graffiature credo che sia utile per una discussione il 18 della camera di consiglio, devo farlo non per me, è stato detto tutto. Commento a volo velocemente le impugnazioni dell'Ordinanza una cosa semplice, allora l'Ordinanza del 16 gennaio giusto perché le abbiamo appellate, impugnate ma appellate con l'atto di appello, per esempio il 16 gennaio riguardava se può stare nel fascicolo del dibattimento tutto l'intero fascicolo ex articolo (inc.) relativo alla libertà cioè c'è l'Ordinanza applicativa della galera, quella ci deve stare e ci può stare così letterale l'articolo che non

ammette interpretazioni, poi c'era un vasto fascicolo relativo al ricorso per Cassazione, a due richieste di arresti domiciliari respinte con relativi provvedimenti eccetera eccetera, il fascicolo cautelare, ma secondo noi non ci può stare ma quello che mi ha dato fastidio quando io e Dalla Vedova abbiamo fatto la pagina la manteniamo, dice: "poi tanto c'è scritto nell'Ordinanza" ce l'ho tutte qui ma la Corte le conosce bene, il 16 gennaio 2009... lei ha fatto un errore ha detto 6 gennaio nella relazione, è un errore, l'ha detto tre volte 16 gennaio ma mi consenta... ha detto 6 gennaio, ecco quella la manteniamo perché la Corte... e poi non serve per la formazione del convincimento l'ultima riga dell'Ordinanza. Collego l'Ordinanza del 6 febbraio giustamente e del 12 giugno 2009 relative a quell'articolo 63 cioè l'inutilizzabilità, le ha collegate nella relazione il Giudice, il Consigliere Zanetti e io le riprendo insieme, riguardano i memoriali di Amanda da una parte e le spontanee... le sommarie e spontanee dichiarazioni dall'altra brevissimamente ma sono importanti perché si potrebbe dire relativi al reato di calunnia, non si utilizzati al diba... quindi la loro inutilizzabilità se fosse in una declaratoria di inutilizzabilità dopo la camera di consiglio dice: "beh al fine..."... no in sostanza succede che Amanda il 6 notte viene... rilascia una prima sommaria informazione cioè testimonianza alle 1:45 della notte, viene interrotto, viene chiamato il Pubblico Ministero, viene interrotto perché emergono elementi a suo carico e viene messa a disposizione dell'autorità procedente il Pubblico Ministero e alle 5:45... va be' secondo me 5:45 di mattina fa spontanee dichiarazioni. La discussione, il procedimento cautelare, ma questa è una Sentenza la posso citare della Cassazione il primo aprile 2008 dice che in relazione all'articolo 63 una tutela per

l'indagato sono assolutamente inutilizzabili nei confronti di Amanda le sommarie informazioni quelle dell'1:45 contra se, contro se stessa nei suoi confronti contra alios no perché Lumumba c'è finito in galera e assolutamente inutilizzabili le spontanee dichiarazioni contra se e contra alios quindi non si possono utilizzare le dichiarazioni, in più al 6 di novembre 2007 tra la Questura di Perugia che sta in Via Cortonese e il carcere di Capanne più o meno il pomeriggio alle due lei chiede dei fogli di carta alla Poliziotta e scrive il primo memoriale in inglese, dice: "dice vi faccio il regalo" che voleva spiegarsi. Va in carcere passa la notte del 6 e la mattina del 7 febbraio 2007 fa un altro memoriale, lo vogliamo chiamare memorandum, lo vogliamo... (inc.) questo ho finito davvero, dove chiarisce meglio i fatti dove ha dormito, ha chiamato una Suora, ha fatto il secondo memoria insomma e allora noi diciamo che essendo lei... quindi abbiamo due dichiarazioni una sommaria e una spontanea inutilizzabili contro Amanda, due memoriali che facciamo quiescenza per i memoriali, va bene che stiano... possono stare nel fascicolo del dibattimento, sono serviti al 12 giugno alla Corte per fare un'Ordinanza di questo genere "va bene che la Cassazione ha stabilito l'assoluta inutilizzabilità di queste dichiara... parliamo delle dichiarazioni, tuttavia dice la Corte di Perugia di primo grado possono essere utilizzate per la calunnia non per il reato principale l'omicidio, a noi sembra una lesione di quel principio che dice nemo tenetur se detegere nessuno è autorizzato a farsi del male o a danneggiarsi, grosso modo, la garanzia ripeto per l'indagato quindi noi chiediamo che in accoglimento del combinato delle Ordinanze 6 febbraio e 12 giugno 2009 voglia dichiarare questa Corte di Assise di Appello l'inutilizzabilità anche per il reato di calunnia delle

spontanee dichiarazioni e sommarie e sponta... sommarie e spontanee dichiarazioni di Amanda più... i memoriali invece facciamo una sorta di quiescenza perché lì c'era una disputa noi volevamo mettere quello del 7 febbraio che è favorevole in sostanza, è favorevole anche quello del 6 ne parleremo, va be' adesso però quelli possono stare ex articolo 235 documenti provenienti dall'imputato quindi sono... va bene così, quindi sotto il profilo dei memoriali lasciamolo lì però ribadiamoci... vogliamo sentire il vostro parere, si possono utilizzare o no anche per il reato di calunnia. L'ultima Ordinanza del 9 ottobre 2009, ha detto tutto Carlo Dalla Vedova, ha detto tutto sia per la perizia genetica salvo che c'era una piratesca virgolette senza nessuna ombra di ironia e tanto meno di offesa, dice: "tanto la Corte lo può fare all'esito del dibattimento" quello non... va bene, sia anche per sentire Aviello, Aviello era un fatto processuale... bravo Carlo, a parte che quelle... non perché Alessi non sia un fatto processuale ma Aviello Luciano ha scritto tre lettere abbiamo le date, chiedeva di essere sentito, abbiamo fatto attività secondo la procedura quindi non devo dire altro perché l'ha bene illustrata e quindi ci tenevo a quelle due Ordinanze del 6 febbraio e del 12 giugno e anche quella del fascicolo della procedura cautelare ma insomma sono lì. Grazie.

Il Presidente: Grazie a lei Avvocato, allora a questo punto...

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Presidente posso chiedere la parola a integrazione, noi abbiamo preparato la lista dei quesiti che ho letto, se lei ritiene utile possiamo depositare questo documento ai fini pratici.

Il Presidente: Beh abbiamo...

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Sono le domande che ho letto quindi sono

esattamente le stesse, ho delle copie, era soltanto una questione pratica.

Il Presidente: Abbiamo ascoltato e credo che non ci serva acquisirle.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Va bene, grazie.

Il Presidente: Abbiamo sentito la sua opinione.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Presidente chiedo scusa.

Il Presidente: Dica Avvocato.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Chiederei alla Corte all'esito del provvedimento, se ho interpretato bene, di questa mattina dove la Corte riteneva gli atti di appello e dei motivi aggiunti separati dall'allegazione, chiederei che la Corte formalmente restituisse gli allegati ai Difensori, che le pagine vengano appunto materialmente staccate, comunque io chiedo un provvedimento specifico...

Il Presidente: Sì, sì, l'abbiamo fatto mi pare il provvedimento, sì abbiamo stabilito...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Nel senso che la Corte se ritiene di espungere gli allegati li deve restituire alle parti, non li può tenere nel fascicolo.

Il Presidente: Gli allegati vengono separati dalla memoria aggiunta, ecco vengono separati con riserva poi di ammetterli naturalmente con l'Ordinanza che... quindi intanto possiamo restituirli alle parti.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Ecco mi interessa la restituzione alle parti Presidente.

Il Presidente: Intanto vengono restituiti alle parti che hanno formulato la richiesta di acquisizione.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Restituzione immediata, adesso.

Il Presidente: Sì sì, la restituzione adesso, dispone la Corte

la restituzione.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

Presidente sul punto io credo che invece la Corte debba tenere questi... anche con un fascicolo separato debba tenere questi... non credo che sia stata emessa l'Ordinanza ancora.

Il Presidente: No l'Ordinanza la faremo speriamo il 18.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

No, no, no, in relazione al...

Voci in sottofondo.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

Senza questi documenti non potete valutare.

Il Presidente: Va bene, ci ritiriamo su questo allora.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Presidente, chiedo scusa, allora per essere chiaro poi do la parola ai Difensori perché hanno parlato tutto il giorno, chiedo un minuto di attenzione, per espungere gli allegati che è una cartellina acquisita, è molto semplice, si staccano e si restituiscono alle parti, quindi ritengo che si possa fare nell'immediatezza in modo tale che la formazione del fascicolo segue le regole.

Il Presidente: Va bene, ci ritiriamo un momento su questo poi valuteremo.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla

Vedova: Presidente posso solo fare un commento su questo, voglio dire nel caso nostro noi non abbiamo allegati, noi abbiamo...

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Sì, avete allegati all'atto...

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla

Vedova: Se posso cortesemente interloquire ho chiesto la parola l'ho ottenuta.

Il Presidente: Dica.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla

Vedova: Noi abbiamo nell'appello allegato soltanto il verbale e il dvd del signor Aviello in relazione alle attività svolte, di attività, fa parte dell'appello credo.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: No.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: La richiesta...

Il Presidente: Adesso decideremo proprio questo Avvocato.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Sì lo so però se...

Voci in sottofondo.

Il Presidente: L'Accusa vuol dire qualcosa?

Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi: Sì scusi Presidente...

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: A priori non si possono chiedere l'espulsione, la decisione deve essere prima.

Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi: Almeno due parole, allora le richieste in appello relativamente alla rinnovazione del dibattimento soprattutto se sono prove testimoniali seguono esattamente le stesse regole del primo grado, in primo grado che cosa succede magari per il Pubblico Ministero e anche per la Difesa il Tribunale, il Giudice comunque potesse avere già a disposizione il fascicolo del Pubblico Ministero, questo accadeva nel vecchio codice, col nuovo codice questo non è possibile, come fa a valutare il Tribunale? Il Tribunale valuta attraverso la formulazione di circostanze cosa che in appello è già stato... negli appelli è già stato abbondantemente fatto, si indicano i testi, la lista testi e la circostanza sulla quale il teste deve essere sentito, stessa identica regola vige in appello per le nuove prove che le parti ritengono di richiedere per cui avere il Giudice già a disposizione le dichiarazioni che eventualmente dovrebbero invece

servire per le contestazioni è assolutamente inammissibile e fuori dal Codice di Procedura Penale.

Il Presidente: Le altre Parti Civili hanno qualcosa da dire?

Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi: E così pure per la consulente ovviamente la stessa cosa.

Il Presidente: Va bene.

A questo punto la Corte d'Assise d'Appello si riserva e si ritira in camera di consiglio.

La Corte d'Assise d'Appello, rientrata in aula di udienza, a scioglimento della riserva prima formulata, ha deciso di emettere la seguente

ORDINANZA

La Corte d'Assise d'Appello, sulla eccezione sollevata dalla Parte Civile Kercher, alla quale si sono associate la pubblica accusa e le altre Parti Civili, circa lo stralcio in questa fase degli allegati agli atti di appello degli imputati;

ritenuto che tali allegati potranno eventualmente essere acquisiti soltanto a seguito della decisione di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

per tali motivi dispone allo stato la materiale separazione di tali allegati dagli atti di appello depositati e la loro restituzione alle difese;

rinvia all'udienza del 18 dicembre 2010, ore 09:00, per il prosieguo;

dispone la traduzione degli imputati, ove intendano essere presenti, per l'udienza del 18 dicembre 2010.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:00.

Il presente verbale, redatto a cura della stenotipista
Boccioli Cristina per conto di LA RAPIDA SOC. COOP., è
composto da n° 140 PAGINE per un totale di caratteri
(spazi inclusi): 253.930.

La stenotipista
Cristina Boccioli

**BOCCIOLI
CRISTINA**

Firmato digitalmente da BOCCIOLI CRISTINA
ND: c=IT, o=LA RAPIDA
SERVIZI/00380880435, cn=BOCCIOLI
CRISTINA,
serialNumber=IT:BCCCST62H57G478H,
givenName=CRISTINA, sn=BOCCIOLI,
dnQualifier=3131776
Data: 2010.12.15 12:26:43 +01'00'